

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 955

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum

19/05/2024 - 06:35

Indice

1. DDL S. 955 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 955	4
1.2.2. Testo approvato 955 (Bozza provvisoria)	9
1.3. Trattazione in Commissione	10
1.3.1. Sedute	11
1.3.2. Resoconti sommari	12
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	13
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 105 (ant.) del 06/12/2023	14
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 106 (pom.) del 12/12/2023	17
1.4. Trattazione in consultiva	19
1.4.1. Sedute	20
1.4.2. Resoconti sommari	21
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	22
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 143 (pom.) del 06/12/2023	23
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	26
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 168 (pom.) del 12/12/2023	27
1.4.2.3. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	97
1.4.2.3.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 140 (pom.) del 06/12/2023	98
1.4.2.3.2. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 141 (pom.) del 06/12/2023	99
1.5. Trattazione in Assemblea	100
1.5.1. Sedute	101
1.5.2. Resoconti stenografici	102
1.5.2.1. Seduta n. 135 del 12/12/2023	103

1. DDL S. 955 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 955

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 955

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (MELONI) e dal **Ministro della giustizia** (NORDIO) di concerto con il **Ministro per la pubblica amministrazione** (ZANGRILLO) e con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI)

(v. stampato Camera n. 1491)

approvato dalla Camera dei deputati il 5 dicembre 2023

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 dicembre 2023

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di *referendum*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di *referendum*, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, N. 144

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « di cui al medesimo articolo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « del medesimo articolo 1 » e dopo le parole: « nel Comparto Ministeri » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 2, le parole: « alla Area » sono sostituite dalle seguenti: « all'Area » e le parole: « già inquadrati nel Comparto Ministeri seconda area » sono sostituite dalle seguenti: « , già inquadrati nel Comparto Ministeri, seconda area »;

al comma 3, le parole: « all'ufficio centrale » sono sostituite dalle seguenti: « all'Ufficio centrale ».

All'articolo 2:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 342-bis, primo periodo, le parole: « della Giustizia » sono sostituite dalle seguenti: « della giustizia »;

alla lettera b), la parola: « aggiunte » è sostituita dalla seguente: « inserite »;

al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: « comma 341 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e, al secondo periodo, le parole: « tramite Consip S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « tramite la Consip S.p.A. »;

al comma 3, le parole: « Fondo speciale » sono sostituite dalle seguenti: « fondo speciale » e dopo le parole: « del bilancio triennale 2023-2025 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

*Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre
2023.*

Testo del decreto-legge

**Disposizioni urgenti per gli Uffici presso la
Corte di cassazione in materia di referendum.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della
Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di
intervenire per il rafforzamento degli uffici della
Corte di cassazione impegnati nell'espletamento
delle attività di verifica delle sottoscrizioni a
sostegno di proposte referendarie che, in forza
dell'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n.
352, debbono essere svolte dal 30 settembre al 31
ottobre, in attesa della piena operatività della
piattaforma digitale prevista dall'articolo 1, comma
341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri
adottata nella riunione del 16 ottobre 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro della giustizia, di concerto
con i Ministri per la pubblica amministrazione e
dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Disposizioni urgenti in tema di impiego di
personale per il rafforzamento degli Uffici presso
la Corte di cassazione in materia di referendum e
disposizioni in materia di piattaforma per la
raccolta delle sottoscrizioni)*

1. Al fine di consentire l'efficace espletamento
delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32
della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative alle
richieste di *referendum* presentate successivamente
al termine previsto dall'articolo 5 del decreto-legge
8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n.
205, e, in ogni caso, nelle more della piena
operatività della piattaforma di cui all'articolo 1,
comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
attestata ai sensi del comma 344 di cui al
medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, per le operazioni di verifica delle
sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei
sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle
autenticazioni delle firme e delle certificazioni
elettorali, nonché per le operazioni di conteggio
delle firme, per un periodo non superiore a
sessanta giorni, l'Ufficio centrale per il

Testo del decreto-legge comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 1.

*(Disposizioni urgenti in tema di impiego di
personale per il rafforzamento degli Uffici presso
la Corte di cassazione in materia di referendum e
disposizioni in materia di piattaforma per la
raccolta delle sottoscrizioni)*

1. Al fine di consentire l'efficace espletamento
delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32
della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative alle
richieste di *referendum* presentate
successivamente al termine previsto dall'articolo 5
del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 2021, n. 205, e, in ogni caso, nelle more
della piena operatività della piattaforma di cui
all'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, attestata ai sensi del comma 344 del
medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre
2020, n. 178, per le operazioni di verifica delle
sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei
sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle
autenticazioni delle firme e delle certificazioni
elettorali, nonché per le operazioni di conteggio
delle firme, per un periodo non superiore a
sessanta giorni, l'Ufficio centrale per il

referendum, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159, si avvale di personale della segreteria di cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, anche appartenente all'Area Assistenti, già inquadrati nel Comparto Ministeri seconda area, fascia economica da F4 a F6, nel numero massimo di 28 unità.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il *referendum*, il primo presidente della Corte di cassazione può avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di 100 unità, di cui 40 competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti alla Area Assistenti, già inquadrati nel Comparto Ministeri, seconda area, fascia economica da F4 a F6 ovvero profili professionali equiparati, e 60 con mansioni esecutive di supporto e in particolare per l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, appartenenti all'Area Assistenti già inquadrati nel Comparto Ministeri seconda area, fascia economica da F1 a F3.

3. Ai fini di cui al comma 2, su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione, l'amministrazione giudiziaria indice interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilità alla assegnazione all'ufficio centrale per il *referendum* della Corte di cassazione.

4. La procedura di assegnazione temporanea di cui al comma 3 è riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni di servizio nell'amministrazione.

5. Per le finalità di cui al comma 1, al personale assegnato all'Ufficio centrale per il *referendum* della Corte di cassazione, anche se distaccato, è corrisposto l'onorario giornaliero di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Per le unità con mansioni esecutive di supporto di cui al comma 2, tale onorario è ridotto di un quinto.

Detto personale, delegato dal presidente dell'Ufficio centrale per il *referendum*, è responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni compiute. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199.

6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro

referendum, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159, si avvale di personale della segreteria di cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, anche appartenente all'Area Assistenti, già inquadrati nel Comparto Ministeri, seconda area, fascia economica da F4 a F6, nel numero massimo di 28 unità.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il *referendum*, il primo presidente della Corte di cassazione può avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di 100 unità, di cui 40 competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti **all'**Area Assistenti, già inquadrati nel Comparto Ministeri, seconda area, fascia economica da F4 a F6 ovvero profili professionali equiparati, e 60 con mansioni esecutive di supporto e in particolare per l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, appartenenti all'Area Assistenti, già inquadrati nel Comparto Ministeri, seconda area, fascia economica da F1 a F3.

3. Ai fini di cui al comma 2, su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione, l'amministrazione giudiziaria indice interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilità alla assegnazione all'**U**fficio centrale per il *referendum* della Corte di cassazione.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

312.048 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

(Piattaforma referendum on line)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 342 è inserito il seguente: « 342-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, la titolarità della piattaforma di cui al comma 341 è attribuita al Ministero della Giustizia.

Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2024, il fondo di cui al comma 341 è iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia. »;

b) al comma 344, dopo le parole: « comma 341, » sono aggiunte le seguenti: « attestata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della giustizia, ».

2. Il Ministero della giustizia, per il completamento e la successiva gestione e manutenzione della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i *referendum* e le iniziative popolari, realizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 341 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della realizzazione dei predetti servizi di interesse generale, la società provvede, tramite Consip S.p.A., all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, ivi comprese quelle discendenti dalla stipula delle convenzioni di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 1.372.000 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025 nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di

7. *Identico.*

Articolo 2.

(Piattaforma referendum on line)

1. *Identico:*

a) *identico:*

« 342-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, la titolarità della piattaforma di cui al comma 341 è attribuita al Ministero della **giustizia**.

Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2024, il fondo di cui al comma 341 è iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia. »;

b) al comma 344, dopo le parole: « comma 341, » sono **inserite** le seguenti: « attestata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della giustizia, ».

2. Il Ministero della giustizia, per il completamento e la successiva gestione e manutenzione della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i *referendum* e le iniziative popolari, realizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della realizzazione dei predetti servizi di interesse generale, la società provvede, tramite **la** Consip S.p.A., all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, ivi comprese quelle discendenti dalla stipula delle convenzioni di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 1.372.000 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del **fondo** speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire »

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 2023.

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Nordio, *Ministro della giustizia*

Zangrillo, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. *Identico.*

1.2.2. Testo approvato 955 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 955

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 12 dicembre 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di *referendum*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di *referendum*

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di *referendum*, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, N. 144

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « di cui al medesimo articolo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « del medesimo articolo 1 » e dopo le parole: « nel Comparto Ministeri » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 2, le parole: « alla Area » sono sostituite dalle seguenti: « all'Area » e le parole: « già inquadri nel Comparto Ministeri seconda area » sono sostituite dalle seguenti: « , già inquadri nel Comparto Ministeri, seconda area »;

al comma 3, le parole: « all'ufficio centrale » sono sostituite dalle seguenti: « all'Ufficio centrale ».

All'articolo 2:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 342-bis, primo periodo, le parole: « della Giustizia » sono sostituite dalle seguenti: « della giustizia »;

alla lettera b), la parola: « aggiunte » è sostituita dalla seguente: « inserite »;

al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: « comma 341 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e, al secondo periodo, le parole: « tramite Consip S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « tramite la Consip S.p.A. »;

al comma 3, le parole: « Fondo speciale » sono sostituite dalle seguenti: « fondo speciale » e dopo le parole: « del bilancio triennale 2023-2025 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 105 (ant.) del 06/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2023
105ª Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari
La seduta inizia alle ore 9,40.*

IN SEDE REFERENTE

(955) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di *referendum*, già approvato dalla Camera dei deputati, che si compone di tre articoli.

Segnala che durante l'esame da parte della Camera dei deputati non sono stati approvati emendamenti ma solo modifiche di *drafting* riguardanti il coordinamento formale del testo.

L'articolo 1 del decreto-legge è diretto a prorogare - salve minime correzioni - l'efficacia delle disposizioni introdotte dall'articolo 5 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, al fine di adottare le misure necessarie per assicurare la gestione delle numerose iniziative referendarie che stanno arrivando a compimento, con riferimento all'esecuzione delle operazioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni e di vaglio dell'ammissibilità dei quesiti referendari. Infatti, come indicato dal preambolo del decreto-legge, in attesa della piena operatività della piattaforma digitale è necessario rafforzare gli uffici della Corte di cassazione impegnati nell'espletamento delle attività di verifica delle sottoscrizioni a sostegno di proposte referendarie che, in forza dell'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, debbono essere svolte dal 30 settembre al 31 ottobre. Considerando la possibilità di raccogliere in modalità digitale le sottoscrizioni necessarie alla presentazione dei referendum introdotta dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, senza che nel frattempo sia divenuta operativa la piattaforma digitale prevista dalla medesima legge, si ripropongono gli stessi problemi organizzativi già affrontati nell'anno 2021, in ragione del fatto che si è semplificata l'attività di raccolta delle firme, ma con scarse garanzie in termini di autenticità e, soprattutto, senza semplificare le attività di verifica. Per consentire la piena operatività dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, il decreto-legge dispone pertanto il temporaneo avvalimento di personale aggiuntivo per consentire l'espletamento delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni relative alle richieste di referendum presentate dopo il 31 ottobre 2021: nel dettaglio, il comma 1 prevede che l'Ufficio centrale per il referendum istituito presso la Corte di cassazione si avvalga di ulteriore personale della segreteria della medesima Corte nel numero massimo di 28 unità, anche appartenente all'area assistenti, già inquadrati nel comparto Ministeri, seconda area, fascia economica da F4 a F6. Tale disposizione costituisce una deroga all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, che prevede che, per le operazioni di verifica, l'Ufficio centrale per il referendum si

debba avvalere del personale della segreteria con qualifica funzionale non inferiore alla settima. Per le medesime finalità, il comma 2 dell'articolo 1 consente al primo presidente della Corte di cassazione di avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio presso la Corte nel numero massimo di 100 unità di cui: 40 unità destinate alle funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni (appartenenti all'area assistenti, già inquadrati nel comparto Ministeri, seconda area, fascia economica da F4 a F6); 60 unità con mansioni esecutive di supporto, quale l'inserimento dei dati nei sistemi informatici (appartenenti all'area assistenti, già inquadrati nel comparto Ministeri, seconda area, fascia economica da F1 a F3). Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, all'acquisizione di disponibilità all'assegnazione all'Ufficio centrale per il referendum si provvede mediante interpello, per soli titoli, indetto dall'amministrazione giudiziaria su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione. Come previsto dal successivo comma 4, si prevede che possono partecipare all'interpello i dipendenti di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbiano maturato un minimo di tre anni di servizio nel profilo professionale di appartenenza. Il comma 5 dell'articolo 1 - oltre a disporre in materia di retribuzione del personale aggiuntivo assegnato a seguito dell'interpello - stabilisce che tale personale sia responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni effettuate. Restano comunque ferme le disposizioni dell'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, ai sensi delle quali il primo presidente dispone sulle modalità di utilizzazione del centro elettronico e dell'altro personale della Corte ritenuto necessario; inoltre, ai sensi del medesimo articolo 6 della legge n. 199 del 1978, il primo presidente della Corte di cassazione, in vista delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni presentate a corredo delle richieste di referendum, con proprio decreto ed in relazione alle necessità, può aggregare all'Ufficio centrale per il referendum altri magistrati della Corte. I commi 6 e 7 recano infine, rispettivamente, l'autorizzazione di spesa per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1 e la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 2 del decreto-legge introduce invece la disciplina della piattaforma telematica per i referendum prevista dall'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum e le iniziative legislative popolari. In particolare, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 - introducendo all'articolo 1 della citata legge n. 178 del 2020 il nuovo comma 342-bis - prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la titolarità della piattaforma sia attribuita al Ministero della giustizia e che, a decorrere dall'anno 2024, il fondo per la realizzazione della piattaforma sia iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero della giustizia. La lettera b) del comma 1 modifica invece il comma 344 dell'articolo 1 della medesima legge, al fine di precisare che la data di operatività della piattaforma sarà attestata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della giustizia. Il successivo comma 2 stabilisce che il Ministero della giustizia, per il completamento e la successiva gestione e manutenzione della piattaforma può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, della società SOGEI - Società generale d'informatica s.p.a che, a sua volta, provvede all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti tramite CONSIP s.p.a. Il comma 3 reca l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 3 dispone infine in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

Il [PRESIDENTE](#), nel ricordare che il provvedimento in esame è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento senza emendamenti ma con mere correzioni formali, fa presente che il decreto-legge in conversione scade la prossima settimana. Sarà pertanto calendarizzato per l'esame definitivo dell'Assemblea in tempi rapidi. Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno a domani, giovedì 7 dicembre, alle ore 15, per terminare la procedura entro la giornata di martedì prossimo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri, da parte del prescritto numero di senatori, è stata presentata la richiesta per la remissione in sede referente del provvedimento. Propone pertanto di acquisire le fasi procedurali già svolte.

La Commissione conviene.

Poiché non vi sono interventi il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(932) ZANETTIN. - Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri, da parte del prescritto numero di senatori, è stata presentata la richiesta per la remissione in sede referente del provvedimento. Propone pertanto di acquisire le fasi procedurali già svolte.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) invita i senatori a preparare i propri interventi in discussione generale sul provvedimento entro martedì affinché possa essere fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. Il tema, infatti, è stato ampiamente approfondito nel corso dell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(626) POTENTI e altri. - Modifica all'articolo 58 del codice civile in materia di dichiarazione di morte presunta delle persone scomparse

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri, da parte del prescritto numero di senatori, è stata presentata la richiesta per la remissione in sede referente del provvedimento. Propone pertanto di acquisire le fasi procedurali già svolte.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#), nonostante le audizioni svolte in sede informale sul tema oggetto del disegno di legge, ritiene sia necessario qualche ulteriore approfondimento sui dati relativi alle persone scomparse e al loro ritrovamento nell'arco dei cinque anni. Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame per l'acquisizione di questi dati.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(933) ZANETTIN e Erika STEFANI. - Disposizioni di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri, da parte del prescritto numero di senatori, è stata presentata la richiesta per la remissione in sede referente del provvedimento. Propone pertanto di acquisire le fasi procedurali già svolte.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI OGGI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per oggi, mercoledì 6 dicembre alle ore 12, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 106 (pom.) del 12/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 12 DICEMBRE 2023
106ª Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Ostellari per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(933) ZANETTIN e Erika STEFANI. - Disposizioni di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione aveva stabilito lo svolgimento di un ciclo di audizioni sul tema trattato dal provvedimento in considerazione della sua delicatezza. Invita pertanto tutti i Gruppi che non lo avessero ancora fatto a dare indicazioni sui soggetti da audire al fine di poter procedere al più presto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(932) ZANETTIN. - Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Il PRESIDENTE fa presente che, ove non vi fossero interventi in discussione generale, nella giornata di domani sarà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione ne prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Il PRESIDENTE fa presente che, ove non vi fossero interventi in discussione generale, nella giornata di domani sarà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione ne prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(955) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che alla scadenza del termine di giovedì scorso alle ore 15 non sono stati presentati emendamenti né ordini del giorno. Chiede pertanto se vi siano interventi in discussione generale o in dichiarazione di voto.

Poiché nessuno chiede di intervenire e preso atto del parere non ostativo espresso dalla 5ª Commissione sul testo del provvedimento, verificata la presenza del numero legale il [PRESIDENTE](#) pone ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge di conversione del decreto legge n. 144 del 2023, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 143 (pom.) del 06/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2023

143ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[TOSATO](#)

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(955) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati

(731) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTON e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 novembre.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) comunica di aver predisposto e fatto pervenire per le vie brevi ai commissari una bozza di testo unificato, con cui si prevede l'inserimento nell'articolo 111 della Costituzione del seguente comma: «La Repubblica tutela le vittime di reato e le persone danneggiate dal reato».

Sottolinea che occorre valutare se aggiungere anche la precisazione: «nei modi e nelle forme previsti dalla legge» e se collocare questo comma aggiuntivo dopo il secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione, come previsto dal disegno di legge n. 427, oppure dopo il quinto comma, come proposto dagli altri progetti di revisione costituzionale.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), dopo aver ringraziato il relatore per l'attenzione e la rapidità nel predisporre la bozza di testo unificato, ritiene che la prima parte della formulazione sia da ritenersi

consolidata.

Ritiene invece sconsigliabile l'inserimento della formula: «nei modi e nelle forme previsti dalla legge», in quanto per l'applicazione della norma di principio sarebbe prima necessario adeguare la legislazione vigente.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede una maggiore ponderazione per analizzare tutti i dettagli della proposta, trattandosi di una modifica costituzionale. In particolare, rimettendo la tutela delle vittime di reato alla Repubblica, ci si limita a stabilire un principio. Al contrario, un riferimento all'ordinamento giuridico avrebbe un impatto maggiore sulla futura legislazione, che dovrebbe appunto conformarsi a tale previsione, tutelando le vittime del reato e le persone danneggiate dal reato.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ritiene più opportuno indicare la Repubblica come soggetto che deve garantire la tutela, in quanto - per interpretazione unanime e costante - tale espressione ricomprende tutte le articolazioni istituzionali che la costituiscono, per esempio quella legislativa, quella esecutiva, quella giurisdizionale, oltre ai livelli di governo statale e delle autonomie territoriali. Saranno così tutti i livelli istituzionali, ognuno con i propri strumenti e istituti, a dover farsi carico della tutela delle vittime del reato e delle persone danneggiate dal reato.

In secondo luogo, se non si aggiungesse la precisazione: «nei modi e nelle forme previsti dalla legge», il legislatore potrebbe comunque intervenire in ogni momento e declinare il principio costituzionale in modo positivo. Al contrario, se si inserisse tale formula, in caso di ritardo del legislatore, il principio potrebbe non dispiegare pienamente la propria efficacia.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ricorda che un analogo problema si pose in occasione della modifica dell'articolo 9 della Costituzione, introdotta con la legge costituzionale n. 1 del 2022. Si decise, in tale occasione, di inserire in Costituzione il principio condiviso della tutela ambientale, mentre si rinviò alla legge dello Stato la disciplina sulla tutela degli animali, su cui vi erano posizioni differenziate.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (FdI) concorda sulla opportunità di evitare di aggiungere il riferimento ai modi e forme previsti dalla legge. Peraltro, si potrà eventualmente modificare il testo unificato in sede emendativa. Quanto alla collocazione del nuovo comma dell'articolo 111, ritiene che si potrebbe inserire anche dopo il primo comma.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ritiene preferibile collocarlo alla fine dell'articolo. Si tratterebbe quindi di introdurre un principio generale, che non riguarda soltanto il processo.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ritiene più opportuna la collocazione dopo il quinto comma, che riguarda la formazione della prova, mentre il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 111 della Costituzione si riferiscono alle impugnazioni di provvedimenti giurisdizionali.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (FdI) propone infine la seguente formulazione del testo unificato: «1. All'articolo 111 della Costituzione, dopo il quinto comma, è inserito il seguente: "La Repubblica tutela le vittime di reato e le persone danneggiate dal reato".»

Il [PRESIDENTE](#) propone di adottare il testo unificato predisposto dal relatore (pubblicato in allegato) come base per il seguito dell'esame e di fissare alle ore 14 di mercoledì 13 dicembre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta convocata per le ore 20 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 955

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- l'articolo 1 del decreto-legge dispone il temporaneo avvalimento di personale aggiuntivo da parte dell'Ufficio centrale per il *referendum* istituito presso la Corte di cassazione, per consentire l'espletamento delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni relative alle richieste di *referendum* presentate dopo il 31 ottobre 2021;

- secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la norma di cui all'articolo 1 è volta a prorogare l'efficacia delle disposizioni introdotte dall'articolo 5 del decreto-legge n. 139 del 2021, al fine di adottare le misure necessarie per assicurare la gestione delle numerose iniziative referendarie che stanno arrivando a compimento; infatti, essendo cessata l'efficacia delle predette disposizioni, senza che sia nel frattempo divenuta operativa la piattaforma digitale prevista dall'articolo 1, comma 341, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), si ripropongono gli stessi problemi organizzativi già affrontati nell'anno 2021, in ragione del fatto che si è semplificata l'attività di raccolta delle firme, ma con scarse garanzie in relazione alla loro autenticità e, soprattutto, senza semplificare analogamente le attività di verifica;
 - l'articolo 2 attribuisce al Ministero della giustizia la titolarità della Piattaforma per la raccolta *on line* delle firme degli elettori necessarie per i *referendum* e le proposte di legge di iniziativa popolare. Il Ministero, per la gestione e la manutenzione della piattaforma, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, della SOGEI;
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. [427, 731, 888, 891](#)

NT

Il Relatore

Art. 1

1. All'articolo 111 della Costituzione, dopo il quinto comma, è inserito il seguente: «La Repubblica tutela le vittime di reato e le persone danneggiate dal reato».

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 168 (pom.) del 12/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 2023

168ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(955) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Nessuno chiedendo di intervenire e verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE propone l'approvazione di un parere non ostativo che, posto ai voti, risulta approvato all'unanimità.

(955) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di ribadire il parere già espresso per la Commissione di merito, nel presupposto che non siano apportate modifiche al testo del disegno di legge.

Con l'avviso conforme del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 4, con riferimento alla quantificazione della spesa per missioni, viene confermata la congruità degli importi indicati, atteso che gli stessi sono stati stimati in via prudenziale, sulla base delle quantificazioni utilizzate per la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13; con riferimento alle spese di funzionamento, si conferma l'adeguatezza delle risorse destinate alla funzionalità della struttura, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso favorevole sulla proposta testé formulata. Interviene il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) per esprimere la propria contrarietà ai contenuti del piano, osservando come un provvedimento così altisonante utilizzi in modo propagandistico e ingiusto un nome che appartiene al patrimonio condiviso del Paese.

Non essendovi ulteriori interventi e verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere della relatrice, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 ,

(Tab.1) - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(Tab.2) - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE comunica che agli emendamenti del Governo 33.1000, 65.0.1000 e 75.1000 sono stati presentati 69 subemendamenti, pubblicati in allegato.

Comunica poi che sono state presentate le riformulazioni 2.0.3 (testo 3), 2.0.12 (testo 2), 3.0.2 (testo 2), 4.7 (testo 2), 6.3 (testo 2), 6.8 (testo 2), 6.9 (testo 2), 6.13 (testo 2), 7.0.1 (testo 2), 10.15 (testo 2), 10.17 (testo 2), 10.0.15 (testo 2), 10.0.21 (testo 2), 10.0.23 (testo 2), 11.5 (testo 2), 11.7 (testo 2), 11.32 (testo 2), 11.45 (testo 2), 11.0.2 (testo 2), 16.0.10 (testo 2), 16.0.11 (testo 2), 29.1 (testo 2), 29.5 (testo 2), 30.7 (testo 2), 30.8 (testo 2), 32.3 (testo 2), 33.9 (testo 2), 34.0.43 (testo 2), 34.0.44 (testo 2), 34.0.88 (testo 2), 34.0.95 (testo 2), 35.0.1 (testo 2), 36.5 (testo 2), 37.1 (testo 2), 39.0.2 (testo 2), 39.0.39 (testo 2), 39.0.52 (testo 2), 39.0.55 (testo 2), 39.0.60 (testo 2), 40.0.10 (testo 2), 40.0.20 (testo 2), 40.0.30 (testo 2), 40.0.41 (testo 2), 41.15 (testo 2), 41.0.2 (testo 2), 41.0.9 (testo 2), 42.0.4 (testo 2), 48.3 (testo 2), 48.0.7 (testo 2), 50.21 (testo 2), 50.0.20 (testo 2), 50.0.35 (testo 2), 54.0.14 (testo 2), 61.0.1 (testo 2), 63.3 (testo 2), 63.0.31 (testo 2), 64.0.39 (testo 2), 65.0.5 (testo 2), 65.0.7 (testo 2), 65.0.8 (testo 2), 65.0.9 (testo 2), 65.0.10 (testo 2), 70.0.18 (testo 2), 71.0.2 (testo 2), 73.0.17 (testo 2), 74.31 (testo 2), 74.0.57 (testo 2), 78.0.12 (testo 2), 79.3 (testo 2), 79.0.28 (testo 2), 79.0.36 (testo 2), 79.0.44 (testo 2), 80.1 (testo 2), 80.0.3 (testo 2), 80.0.11 (testo 2), 80.0.16 (testo 2), 80.0.18 (testo 2), 84.6 (testo 2) e 88.1 (testo 2), pubblicate in allegato.

Sollecita quindi la prosecuzione degli interventi di illustrazione degli emendamenti relativi al disegno di legge di bilancio.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*), in relazione a quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, del disegno di legge di bilancio, avanza la richiesta formale di acquisire la relazione aggiornata trasmessa al Governo dalla società Ponte sullo Stretto, relativa all'omonimo progetto.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) ritiene che non si possa iniziare una discussione sugli emendamenti dell'opposizione senza il quadro delle proposte governative e dei relatori. Sottolinea che la strategia condotta dal Governo si è rivelata fallimentare, in quanto l'Esecutivo, dopo aver escluso la presentazione di emendamenti di maggioranza, lascia ora la Commissione nell'incertezza sulle modalità con le quali intende correggere il disegno di legge.

Chiede di convocare nuovamente la Commissione solo quando il quadro degli emendamenti del Governo e dei relatori sarà completo.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) si associa alla richiesta del senatore Nicita sulla relazione concernente il Ponte sullo Stretto.

La senatrice [PAITA](#) (*IV-C-RE*), concordando con le considerazioni del senatore Manca, chiede al Governo chiarimenti su come intenda procedere nell'esame del provvedimento, così da evitare sedute di Commissione non necessarie.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) chiede riscontro alla richiesta, già formulata, della presenza del Ministro dell'economia e delle finanze ai lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione è convocata anche per l'esame degli ulteriori

provvedimenti all'ordine del giorno. Per quanto riguarda il riscontro alla richiesta del senatore Patuanelli, dà la parola al Governo.

La sottosegretaria ALBANO fa presente che il Governo sta lavorando affinché quanto prima si completi il quadro delle proposte del Governo e dei relatori, auspicando che ciò possa realizzarsi già nella serata odierna.

In ordine alla questione posta dal senatore Patuanelli, risponde che provvederà a reiterare la richiesta. Il PRESIDENTE, non essendovi ulteriori richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [926](#)

Art. 2

2.0.3 (testo 3)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure per il ripristino del Reddito di Cittadinanza)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.197, il comma 318 è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, a decorrere dall'anno 2024, si provvede fino al relativo fabbisogno mediante quota parte delle maggiori risorse derivanti dall'articolo 16-bis della presente legge.

Conseguentemente dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della

disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

2.0.12 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Rivalutazione della scala di equivalenza)

1. All'articolo 8 del decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 è abrogato;
- b) al comma 6, primo periodo, le parole da "decade dal beneficio" a "all'articolo 6" sono sostituite da "esclude dal computo del parametro della scala di equivalenza il componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, che".

Conseguentemente dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

- a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;
- b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;
- c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al

comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

Art. 3

3.0.2 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Incremento della dotazione per l'anno 2024 dei fondi per il sostegno alla locazione e per la morosità incolpevole e per sostegno alla graduazione)

1. Per l'annualità 2024, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 650 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 250 milioni di euro. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni come prevista dall'articolo 1 commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture 12 agosto 2020 dovrà essere adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente.

2. Per la ripartizione e il trasferimento dell'80% delle somme sopra indicate sono adottate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministero delle Infrastrutture. Il restante 20% dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei Comuni e delle Prefetture per la sottoscrizione con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio a casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio.

3. Con decreto specifico del Ministero delle Infrastrutture di concerto con il Ministero dell'Interno adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge si procederà a stabilire criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

- a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;
- b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;
- c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione

Art. 4

4.7 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. È autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro da destinare, a partire da aprile 2024, alla riduzione delle spese energetiche per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico anche tramite il finanziamento di impianti solari fotovoltaici.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

Art. 6

6.3 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Dopo l'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, "Testo unico delle imposte sui redditi", aggiungere la seguente lettera:

"p) le prestazioni veterinarie, acquisto alimenti e assicurazione di responsabilità civile per animali legalmente detenuti. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanarsi entro 90 dall'emanazione della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di erogazione dei presenti benefici."

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma valutato nel limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

6.8 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1500, i beni ceduti e ai servizi prestati a favore della generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti se tali beni e servizi sono previsti da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

b) Il comma 2 viene interamente abrogato.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera a) e b) valutato nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

6.9 (testo 2)

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Al comma 1, dopo le parole: "delle spese per l'affitto della prima casa" inserire le seguenti: ", delle misure di sostegno alla genitorialità".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.

6.13 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

All'articolo 6, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "complessivo di 1.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "complessivo di 1.250" e le parole: "è elevato a 2.000" con le seguenti: "è elevato a 2.300";

b) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

3. Ai fini del presente articolo all'articolo 100 comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera o - ter) aggiungere la seguente: p) le prestazioni veterinarie, l'acquisto di alimenti e le polizze di assicurazione per responsabilità civile per animali legalmente detenuti.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanarsi entro 90 dall'emanazione della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di erogazione dei benefici di cui al precedente comma 3.

Conseguentemente all'articolo 11, la lettera a) è soppressa.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni che precedono valutato nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

Art. 7

7.0.1 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis

(Determinazione redditi da lavoro dipendente)

1. All'articolo 51, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole "in ottemperanza a disposizioni di legge" sono aggiunte le seguenti: "e di contratto collettivo, anche a favore di enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

Art. 10

10.15 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della medesima legge n. 178 del 2020, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - triennio 2019-2021, sono incrementate di un importo pari a 4 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, che hanno un rapporto di lavoro esclusivo con le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni che precedono, pari a 1.305 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

10.17 (testo 2)

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 409 della medesima legge n. 178 del 2020 è attribuita, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - triennio 2019-2021 per il personale infermieristico, anche agli operatori di professione sanitaria ostetrica. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

10.0.15 (testo 2)

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Disposizioni in materia di graduatorie di concorsi pubblici)

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole "dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro" sono inserite le seguenti parole ", dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù".

2. Al fine di dare seguito alla graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 44 del 2023, come modificato dal comma 1 del presente articolo, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, a far data dal 1° gennaio 2024, a corrispondere il medesimo trattamento economico accessorio al relativo personale dipendente, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, con risorse a valere sul proprio bilancio.

3. Al medesimo fine di cui al comma 2, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 ed è ripartito tra l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, l'Agenzia italiana per la gioventù con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per corrispondere, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, il medesimo trattamento economico accessorio al personale loro dipendente.

4. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

10.0.21 (testo 2)

[Manca](#)

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Misure in materia di pubblico impiego)

1. Alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione.

2. Ai fini dell'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inserimento

lavorativo delle persone con DSA, nell'ambito della Pubblica Amministrazione, a partire dalle attività di selezione secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, deve evitare qualsiasi forma di discriminazione e assicurare ai lavoratori condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.

3. Per favorire l'inclusione professionale di persone con DSA, che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione diagnostica, le Amministrazioni promuovono campagne di sensibilizzazione in materia di DSA per creare l'ambiente più adatto all'inserimento e alla realizzazione professionale dei suddetti soggetti.

4. Le misure compensative e dispensative di cui al presente articolo devono essere applicate in tutte le occasioni di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attività e ruoli all'interno della Pubblica Amministrazione, oltreché durante la normale attività lavorativa.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.

10.0.23 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 10-bis

(Disposizioni in materia di riqualificazione professionale del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche)

1. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11

11.5 (testo 2)

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

La presente disposizione non comporta onere aggiuntivi.

11.7 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

1) il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Al fine di incentivare il consumo di alimenti e prodotti biologici certificati e conformi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848 attraverso una riduzione del loro prezzo di vendita, in via sperimentale per l'anno 2024 e nel limite complessivo di spesa di 300 milioni di euro, la relativa aliquota dell'imposta di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è fissata al 4%."

2) al comma 2, premettere la seguente lettera:

0a) alla parte II, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, dopo il numero 8) aggiungere il seguente:

8-*bis*) alimenti e prodotti ottenuti e certificati in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma valutato nel limite massimo di spesa pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

11.32 (testo 2)

[Spagnolli](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 11-*bis*

(Riduzione dell'IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno)

1. In deroga a quanto previsto dal n. 98) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le compravendite di pellet utilizzato per scopi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse nei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2024, sono assoggettate all'aliquota IVA del 10 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 18 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3.».

11.45 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*) Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o su aree di pertinenza di fabbricati o unità immobiliari destinate all'attività d'impresa, per i quali non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, non comportano la rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare su cui risulta installato o di pertinenza, se l'impianto è di potenza nominale complessiva non superiore a 20 kWh moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.»

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma valutato nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate

rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

11.0.2 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 11-bis

(Ripristino del regime del fuori campo IVA per le attività mutuali svolte dalle associazioni verso i soci)

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «alle quali danno diritto.» sono sostituite dalle seguenti:

«, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117 e che rivestono la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del medesimo decreto 117, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. Per le associazioni di promozione sociale iscritte nella sezione del registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma».

2. All'articolo 5, comma 15-*quater*, lett. b), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215:

a) al n. 1), le parole «di promozione sociale» sono soppresse;

b) al n. 4), le parole da «la somministrazione di alimenti e bevande» fino alle parole «effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività» sono soppresse.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dalla data nella quale decorre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-*quater*, 15-*quinquies* e 15-*sexies* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215."

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutati nel limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

Art. 16

16.0.10 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 16-bis

(Proroga delle misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110% di cui all'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024."
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa fino a 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

16.0.11 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 16-*bis*

(Proroga delle misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente agli interventi per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024."

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite di spesa fino a un massimo di 1000 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

Art. 29

29.1 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Sopprimere l'articolo.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni che precedono valutati nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

29.5 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere i numeri 2), 3), 4), 5).

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

Art. 30

30.7 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-*bis*. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole "in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni" sono aggiunte le seguenti: "ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti";

b) alla lettera d), dopo le parole "lavoratori dipendenti", sono aggiunte le seguenti "o autonomi";"

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2024, 252 milioni di euro per l'anno 2025 e 190 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2024, 2025 e 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

30.8 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

1-*bis*. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno sessanta anni.".

3-*bis*. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, alla lett. a), dopo le parole "dei lavoratori dipendenti," sono aggiunte le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi" e, alla lettera b), le parole "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché" sono soppresse».

3-*ter*. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 3-*bis*, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2024, 252 milioni di euro per l'anno 2025 e 190 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2024 2025 e 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

Art. 32

32.3 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, è ridotto di 111,7 milioni di euro per l'anno 2024, 124,9 milioni di euro per l'anno 2025, 127,7 milioni di euro per l'anno 2026, 130,3 milioni di euro per l'anno 2027, 132,9 milioni di euro per l'anno 2028, 135,6 milioni di euro per l'anno 2029, 138,3 milioni di

euro per l'anno 2030, 141 milioni di euro per l'anno 2031, 143,8 milioni di euro per l'anno 2032, 146,6 milioni di euro per l'anno 2033.

Art. 33

33.9 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le seguenti parole: "liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024";

b) dopo le parole "n. 965." aggiungere il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle domande di pensionamento inoltrate dal lavoratore a partire dal 1° gennaio 2024."

Conseguentemente:

1) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 16-*bis*."

2) dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

"Art. 16-*bis*.

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

33.1000/1

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

All'emendamento 33.1000, alla lettera a), premettere la seguente:

"0a) al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole «liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle domande di pensionamento inoltrate a decorrere dal 1° gennaio 2024».

33.1000/2

[Furlan](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

All'emendamento 33.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 5";

b) sopprimere la lettera b).

Conseguentemente,

a) ai minori risparmi di spesa, pari a 23,9 milioni di euro per l'anno 2024, 89,6 milioni di euro per l'anno 2025, 201,3 milioni di euro per l'anno 2026, 244,3 milioni di euro per l'anno 2027, 372,5 milioni di euro per l'anno 2028, 523,6 milioni di euro per l'anno 2029, 713,7 milioni di euro per l'anno 2030, 919,5 milioni di euro per l'anno 2031, 1.167,1 milioni di euro per l'anno 2032, 1.418,7 milioni di euro per l'anno 2033, 1.707,6 milioni di euro per l'anno 2034, 1.990,6 milioni di euro per l'anno 2035, 2.284,1 milioni di euro per l'anno 2036, 2.530,9 per l'anno 2037, 2.742,7 milioni di euro per l'anno 2038, 2.907,1 milioni di euro per l'anno 2039, 3.060,3 milioni di euro per l'anno 2040, 3.192,7 milioni di euro per l'anno 2041, 3.365,0 milioni di euro per l'anno 2042, 3.365,0 milioni di euro a decorrere dall'anno 2043, si provvede a valere:

a) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86;

b) quanto a 201,3 milioni di euro per l'anno 2026, 244,3 milioni di euro per l'anno 2027, 372,5 milioni di euro per l'anno 2028, 523,6 milioni di euro per l'anno 2029, 713,7 milioni di euro per l'anno 2030, 919,5 milioni di euro per l'anno 2031, 1.167,1 milioni di euro per l'anno 2032, 1.418,7 milioni di euro per l'anno 2033, 1.707,6 milioni di euro per l'anno 2034, 1.990,6 milioni di euro per l'anno 2035, 2.284,1 milioni di euro per l'anno 2036, 2.530,9 per l'anno 2037, 2.742,7 milioni di euro per l'anno 2038, 2.907,1 milioni di euro per l'anno 2039, 3.060,3 milioni di euro per l'anno 2040, 3.192,7 milioni di euro per l'anno 2041, 3.365,0 milioni di euro per l'anno 2042, 3.365,0 milioni di euro a decorrere dall'anno 2043, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 201,3 milioni di euro per l'anno 2026, 244,3 milioni di euro per l'anno 2027, 372,5 milioni di euro per l'anno 2028, 523,6 milioni di euro per l'anno 2029, 713,7 milioni di euro per l'anno 2030, 919,5 milioni di euro per l'anno 2031, 1.167,1 milioni di euro per l'anno 2032, 1.418,7 milioni di euro per l'anno 2033, 1.707,6 milioni di euro per l'anno 2034, 1.990,6 milioni di euro per l'anno 2035, 2.284,1 milioni di euro per l'anno 2036, 2.530,9 per l'anno 2037, 2.742,7 milioni di euro per l'anno 2038, 2.907,1 milioni di euro per

l'anno 2039, 3.060,3 milioni di euro per l'anno 2040, 3.192,7 milioni di euro per l'anno 2041, 3.365,0 milioni di euro per l'anno 2042, 3.365,0 milioni di euro a decorrere dall'anno 2043.

b) agli ulteriori minori risparmi di spesa e ai maggiori oneri, derivanti dalla soppressione della lettera b), pari a 15,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 59,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 124,6 milioni di euro per l'anno 2026, a 289,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 473,6 milioni di euro per l'anno 2028, a 608,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 753,1 milioni di euro per l'anno 2030, a 495,5 milioni di euro per l'anno 2031, a 606,2 milioni di euro per l'anno 2032, a 556,4 milioni di euro per l'anno 2033, a 667,7 milioni di euro per l'anno 2034, a 772,2 milioni di euro per l'anno 2035, a 890 milioni di euro per l'anno 2036, a 995 milioni di euro per l'anno 2037, a 1.105,4 milioni di euro per l'anno 2038, a 1.207,1 milioni di euro per l'anno 2039, a 1.330,2 milioni di euro per l'anno 2040, a 1.448,8 milioni di euro per l'anno 2041, a 1.612,2 milioni di euro per l'anno 2042, a 1.740,2 milioni di euro per l'anno 2043, a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2044, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 15,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 59,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 124,6 milioni di euro per l'anno 2026, a 289,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 473,6 milioni di euro per l'anno 2028, a 608,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 753,1 milioni di euro per l'anno 2030, a 495,5 milioni di euro per l'anno 2031, a 606,2 milioni di euro per l'anno 2032, a 556,4 milioni di euro per l'anno 2033, a 667,7 milioni di euro per l'anno 2034, a 772,2 milioni di euro per l'anno 2035, a 890 milioni di euro per l'anno 2036, a 995 milioni di euro per l'anno 2037, a 1.105,4 milioni di euro per l'anno 2038, a 1.207,1 milioni di euro per l'anno 2039, a 1.330,2 milioni di euro per l'anno 2040, a 1.448,8 milioni di euro per l'anno 2041, a 1.612,2 milioni di euro per l'anno 2042, a 1.740,2 milioni di euro per l'anno 2043, a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2044. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 15,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 59,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 124,6 milioni di euro per l'anno 2026, a 289,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 473,6 milioni di euro per l'anno 2028, a 608,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 753,1 milioni di euro per l'anno 2030, a 495,5 milioni di euro per l'anno 2031, a 606,2 milioni di euro per l'anno 2032, a 556,4 milioni di euro per l'anno 2033, a 667,7 milioni di euro per l'anno 2034, a 772,2 milioni di euro per l'anno 2035, a 890 milioni di euro per l'anno 2036, a 995 milioni di euro per l'anno 2037, a 1.105,4 milioni di euro per l'anno 2038, a 1.207,1 milioni di euro per l'anno 2039, a 1.330,2 milioni di euro per l'anno 2040, a 1.448,8 milioni di euro per l'anno 2041, a 1.612,2 milioni di euro per l'anno 2042, a 1.740,2 milioni di euro per l'anno 2043, a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2044."

33.1000/3

[Paita](#)

All'emendamento 33.1000, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) i commi da 1 a 5 sono soppressi».

Conseguentemente, alle minori entrate derivanti dal presente subemendamento, valutate in 17,7 milioni di euro per l'anno 2024, 66,4 milioni di euro per l'anno 2025, 149,1 milioni di euro per l'anno 2026, 244,3 milioni di euro per l'anno 2027, 372,5 milioni di euro per l'anno 2028, 523,6 milioni di euro per l'anno 2029, 713,7 milioni di euro per l'anno 2030, 919,5 milioni di euro per l'anno 2031, 1.167,1 milioni di euro per l'anno 2032, 1.418,7 milioni di euro per l'anno 2033, 1.707,6 milioni di euro per l'anno 2034, 1.990,6 milioni di euro per l'anno 2035, 2.284,1 milioni di euro per l'anno 2036, 2.530,9 milioni di euro per l'anno 2037, 2.742,7 milioni di euro per l'anno 2038, 2.907,1

milioni di euro per l'anno 2039, 3.060,3 milioni di euro per l'anno 2040, 3.192,7 milioni di euro per l'anno 2041, 3.365 milioni di euro per l'anno 2042, 3.504,2 milioni di euro per l'anno 2043, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 117,7 milioni di euro per l'anno 2024, 66,4 milioni di euro per l'anno 2025, 149,1 milioni di euro per l'anno 2026, 244,3 milioni di euro per l'anno 2027, 372,5 milioni di euro per l'anno 2028, 523,6 milioni di euro per l'anno 2029, 713,7 milioni di euro per l'anno 2030, 919,5 milioni di euro per l'anno 2031, 1.167,1 milioni di euro per l'anno 2032, 1.418,7 milioni di euro per l'anno 2033, 1.707,6 milioni di euro per l'anno 2034, 1.990,6 milioni di euro per l'anno 2035, 2.284,1 milioni di euro per l'anno 2036, 2.530,9 milioni di euro per l'anno 2037, 2.742,7 milioni di euro per l'anno 2038, 2.907,1 milioni di euro per l'anno 2039, 3.060,3 milioni di euro per l'anno 2040, 3.192,7 milioni di euro per l'anno 2041, 3.365 milioni di euro per l'anno 2042, 3.504,2 milioni di euro per l'anno 2043. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

33.1000/4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'emendamento 33.1000 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al cpv. comma 5, lett. a), secondo periodo, dopo le parole "pensionamento entro il 31 dicembre 2023", inserire le seguenti:

" , anche in cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi dell'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232,".

b) dopo il comma 5-*sexies*, inserire il seguente:

"5-*septies*. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato nel limite massimo di spesa pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

33.1000/5

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#)

All'emendamento 33.1000, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) dopo le parole: «pensionamento entro il 31 dicembre 2023» aggiungere le seguenti: «anche in cumulo dei periodi assicurativi ai sensi dell'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232»

2) alla lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti: «5-*septies*. Ai maggiori oneri pari a 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 43,2 milioni di euro per l'anno 2025, 96,9 milioni di euro per l'anno 2026, 158,8 milioni di euro per l'anno 2027, 230,1 milioni di euro per l'anno 2028, 320,3 milioni di euro per l'anno 2029, 433,9 milioni di euro per l'anno 2030, 525,7 milioni di euro per l'anno 2031, 735,6 milioni di euro per l'anno 2032, 818,2 milioni di euro per l'anno 2033, 850,9 milioni di euro per l'anno 2034, 900,9 milioni di euro per l'anno 2035, 1.004,7 milioni di euro per l'anno 2036, 1.000,1 milioni di euro per l'anno 2037, 1.000,8 milioni di euro per l'anno 2038, 1.300,6 milioni di euro per l'anno 2039, 1.300,2 milioni di euro per l'anno 2040, 1.875,3 milioni di euro per l'anno 2041, 1.886,3 milioni di euro per l'anno 2042 e 1.887,7 milioni di euro per l'anno 2043 si provvede mediante quota

parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-*octies*.

5-*octies*. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

3) *sopprimere le parole da:* «Conseguentemente, b) all'articolo 41» *fino a:* «10 milioni di euro per l'anno 2024»

33.1000/6

[Camusso](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

All'emendamento 33.1000, lettera a), secondo periodo, dopo le parole "pensionamento entro il 31 dicembre 2023" inserire le seguenti "anche in cumulo dei periodi assicurativi ai sensi dell'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232,".

Conseguentemente, dopo il secondo "Conseguentemente" inserire il seguente:

"Conseguentemente,

b-bis) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "di 99,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 99,2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 99 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

33.1000/7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'emendamento 33.1000 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al cpv. comma 5, lett. a), secondo periodo, dopo le parole "applicabili nell'amministrazione.", inserire il seguente periodo:

"Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2023, si trovano in una delle condizioni di esodo attuate sulla base di quanto previsto dall'articolo 4, come attualmente vigente, della legge 28 giugno 2012, n. 92".

b) dopo il comma 5-*sexies*, inserire il seguente:

"5-*septies*. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato nel limite massimo di spesa pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

33.1000/8

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#)

All'emendamento 33.1000, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano, ai soggetti che alla data del 31 dicembre 2023 si trovano in una delle condizioni di esodo attuate sulla base di quanto previsto dall'articolo 4, come attualmente vigente, della legge 28 giugno 2012, n. 92.»

2) alla lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti: «5-*septies*. Ai maggiori oneri pari a 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 43,2 milioni di euro per l'anno 2025, 96,9 milioni di euro per l'anno 2026, 158,8 milioni di euro per l'anno 2027, 230,1 milioni di euro per l'anno 2028, 320,3 milioni di euro per l'anno 2029, 443,9 milioni di euro per l'anno 2030, 575,7 milioni di euro per l'anno 2031, 735,6 milioni di euro per l'anno 2032, 818,2 milioni di euro per l'anno 2033, 900,9 milioni di euro per l'anno 2034, 915,9 milioni di euro per l'anno 2035, 1.124,7 milioni di euro per l'anno 2036, 1.250,1

milioni di euro per l'anno 2037, 1.250,8 milioni di euro per l'anno 2038, 1.329,6 milioni di euro per l'anno 2039, 1.325,2 milioni di euro per l'anno 2040, 1.975,3 milioni di euro per l'anno 2041, 1.986,3 milioni di euro per l'anno 2042 e 1.987,7 milioni di euro per l'anno 2043 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-*octies*.

5-*octies*. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

3) *sopprimere le parole da:* «Conseguentemente, b) all'articolo 41» *fino a:* «10 milioni di euro per l'anno 2024»

33.1000/9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'emendamento 33.1000 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al cpv. comma 5, lett. a), dopo il secondo periodo, inserire il seguente:

"Inoltre, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano a coloro che accedono al pensionamento anticipato, cosiddetti precoci, ai sensi dell'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.";

c) dopo il comma 5-*sexies*, inserire il seguente:

"5-*septies*. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato nel limite massimo di spesa pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

33.1000/10

[Camusso](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

All'emendamento 33.1000, lettera a), dopo il secondo periodo, inserire il seguente:

"Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano a coloro che accedono al pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232."

Conseguentemente, dopo il secondo "Conseguentemente" inserire il seguente:

"Conseguentemente,

b-bis) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "di 98,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 97,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

33.1000/11

[Camusso](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

All'emendamento 33.1000, lettera a), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano, ai soggetti che alla data del 31 dicembre 2023 siano in una delle condizioni di esodo attuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92".

Conseguentemente, dopo il secondo "Conseguentemente" inserire il seguente:

"Conseguentemente,

b-bis) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "di 99,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 99,8 milioni di euro per l'anno 2025"

e di 99,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

33.1000/12

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#)

All'emendamento 33.1000, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per tutti i periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali CPDEL, CPS, CPI e CPUG, utilizzati anche attraverso l'istituto del cumulo contributivo, la riduzione del trattamento pensionistico di cui al primo periodo del presente comma è a sua volta ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell'accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile. Inoltre, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano a coloro che accedono al pensionamento anticipato, cosiddetti precoci, ai sensi dell'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»;

2) alla lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti: «5-septies. Ai maggiori oneri pari a 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 43,2 milioni di euro per l'anno 2025, 96,9 milioni di euro per l'anno 2026, 158,8 milioni di euro per l'anno 2027, 242,1 milioni di euro per l'anno 2028, 340,3 milioni di euro per l'anno 2029, 463,9 milioni di euro per l'anno 2030, 597,7 milioni di euro per l'anno 2031, 758,6 milioni di euro per l'anno 2032, 838,2 milioni di euro per l'anno 2033, 929,9 milioni di euro per l'anno 2034, 946,9 milioni di euro per l'anno 2035, 1.144,7 milioni di euro per l'anno 2036, 1.305,1 milioni di euro per l'anno 2037, 1.302,8 milioni di euro per l'anno 2038, 1.349,6 milioni di euro per l'anno 2039, 1.350,2 milioni di euro per l'anno 2040, 1.989,3 milioni di euro per l'anno 2041, 2.034,3 milioni di euro per l'anno 2042 e 2.000,7 milioni di euro per l'anno 2043 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-octies.

5-octies. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

3) sopprimere le parole da: «Conseguentemente, b) all'articolo 41» fino a: «10 milioni di euro per l'anno 2024»

33.1000/13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

All'emendamento 33.1000 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al cpv. comma 5, lett. a), terzo periodo, sostituire le parole da "Al fine di assicurare" fino alle parole "rapporto di lavoro da infermieri", con le seguenti:

"Per tutti gli iscritti alle gestioni previdenziali CPDEL, CPS, CPI e CPUG, utilizzati anche attraverso l'istituto del cumulo contributivo";

b) dopo il comma 5-sexies, inserire il seguente:

"5-septies. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato nel limite massimo di spesa pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

33.1000/14

[Camusso](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

All'emendamento 33.1000, lettera a), all'ultimo periodo, sostituire le parole da "Al fine di" fino a "rapporto di lavoro da infermieri" con le seguenti "Per tutti i periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali CPDEL, CPS, CPI e CPUG, utilizzati anche attraverso l'istituto del cumulo

contributivo".

Conseguentemente, dopo il secondo "Conseguentemente" inserire il seguente:

"Conseguentemente,

b-bis) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "di 99 milioni di euro per l'anno 2024, di 98 milioni di euro per l'anno 2025 e di 95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

33.1000/15

[Camusso](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

All'emendamento 33.1000, sopprimere la lettera b).

*Conseguentemente, ai minori risparmi di spesa e ai maggiori oneri, pari a 15,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 59,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 124,6 milioni di euro per l'anno 2026, a 289,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 473,6 milioni di euro per l'anno 2028, a 608,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 753,1 milioni di euro per l'anno 2030, a 495,5 milioni di euro per l'anno 2031, a 606,2 milioni di euro per l'anno 2032, a 556,4 milioni di euro per l'anno 2033, a 667,7 milioni di euro per l'anno 2034, a 772,2 milioni di euro per l'anno 2035, a 890 milioni di euro per l'anno 2036, a 995 milioni di euro per l'anno 2037, a 1.105,4 milioni di euro per l'anno 2038, a 1.207,1 milioni di euro per l'anno 2039, a 1.330,2 milioni di euro per l'anno 2040, a 1.448,8 milioni di euro per l'anno 2041, a 1.612,2 milioni di euro per l'anno 2042, a 1.740,2 milioni di euro per l'anno 2043, a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2044, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 15,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 59,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 124,6 milioni di euro per l'anno 2026, a 289,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 473,6 milioni di euro per l'anno 2028, a 608,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 753,1 milioni di euro per l'anno 2030, a 495,5 milioni di euro per l'anno 2031, a 606,2 milioni di euro per l'anno 2032, a 556,4 milioni di euro per l'anno 2033, a 667,7 milioni di euro per l'anno 2034, a 772,2 milioni di euro per l'anno 2035, a 890 milioni di euro per l'anno 2036, a 995 milioni di euro per l'anno 2037, a 1.105,4 milioni di euro per l'anno 2038, a 1.207,1 milioni di euro per l'anno 2039, a 1.330,2 milioni di euro per l'anno 2040, a 1.448,8 milioni di euro per l'anno 2041, a 1.612,2 milioni di euro per l'anno 2042, a 1.740,2 milioni di euro per l'anno 2043, a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2044. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 15,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 59,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 124,6 milioni di euro per l'anno 2026, a 289,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 473,6 milioni di euro per l'anno 2028, a 608,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 753,1 milioni di euro per l'anno 2030, a 495,5 milioni di euro per l'anno 2031, a 606,2 milioni di euro per l'anno 2032, a 556,4 milioni di euro per l'anno 2033, a 667,7 milioni di euro per l'anno 2034, a 772,2 milioni di euro per l'anno 2035, a 890 milioni di euro per l'anno 2036, a 995 milioni di euro per l'anno 2037, a 1.105,4 milioni di euro per l'anno 2038, a 1.207,1 milioni di euro per l'anno 2039, a 1.330,2 milioni di euro per l'anno 2040, a 1.448,8 milioni di euro per l'anno 2041, a 1.612,2 milioni di euro per l'anno 2042, a 1.740,2 milioni di euro per l'anno 2043, a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2044."*

33.1000/16

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'emendamento 33.1000, lettera b), capoverso "5-bis", capoverso "10", ai periodi terzo e quarto,

sostituire le parole "quattro", "cinque", "sette" e "nove", rispettivamente con le parole "tre", "quattro", "sei" e "otto".

Conseguentemente, dopo il secondo "Conseguentemente" inserire il seguente:

"Conseguentemente,

b-bis) all'articolo 86, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

*"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 44 milioni di euro per l'anno 2025, a 96 milioni di euro per l'anno 2026, a 248 milioni di euro per l'anno 2027, a 416 milioni di euro per l'anno 2028, a 532 milioni di euro per l'anno 2029, a 652 milioni di euro per l'anno 2030, a 368 milioni di euro per l'anno 2031, a 445 milioni di euro per l'anno 2032, a 278 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 44 milioni di euro per l'anno 2025, a 96 milioni di euro per l'anno 2026, a 248 milioni di euro per l'anno 2027, a 416 milioni di euro per l'anno 2028, a 532 milioni di euro per l'anno 2029, a 652 milioni di euro per l'anno 2030, a 368 milioni di euro per l'anno 2031, a 445 milioni di euro per l'anno 2032, a 278 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033."*

33.1000/17

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Alla lettera b), dell'emendamento 33.1000, dopo il comma 5-sexies, inserire il seguente:

«5-septies. All'articolo 16, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano ai soggetti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2023, congiuntamente all'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, un'età anagrafica di 58 anni se lavoratrici dipendenti e 59 se lavoratrici autonome.»

b) Al comma 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

2) le lettere a), b) e c) sono soppresse;

c) Il comma 2, è soppresso;

d) Al comma 3, le parole: "entro febbraio 2023", sono sostituite dalle seguenti: "entro febbraio 2024.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 5-septies, stimati in 400 milioni di euro per l'anno 2024, a 350 milioni di euro per l'anno 2025, a 165 milioni di euro per l'anno 2026, e a 90 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

33.1000/18

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Alla lettera b), dell'emendamento 33.1000, dopo il comma 5-sexies, inserire il seguente:

«5-septies. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle

seguenti: «tre mesi»»).

33.1000/19

[Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

All'emendamento 33.1000, sostituire il secondo "Conseguentemente," con il seguente:

"Conseguentemente,

b) all'articolo 86, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 84 milioni di euro per l'anno 2033, a 180 milioni di euro per l'anno 2034, 293 milioni di euro per l'anno 2035 e a 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari a 84 milioni di euro per l'anno 2033, a 180 milioni di euro per l'anno 2034, 293 milioni di euro per l'anno 2035 e a 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036."

33.1000/20

[Castellone](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

All'emendamento 33.1000, al secondo *Conseguentemente*, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) dopo l'articolo 41 è aggiunto il seguente: «Art. 41-bis (Tassa sui servizi digitali) 1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2033."

33.1000/21

[Camusso](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

All'emendamento 33.1000, sostituire il terzo "Conseguentemente," con il seguente:

"Conseguentemente,

c) all'articolo 86, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2024."

33.1000/22

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

All'emendamento 33.1000, al terzo *Conseguentemente*, sostituire la lettera c) con la seguente: "c) sopprimere l'articolo 38.

Art. 34

34.0.43 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

34-bis

(Proroga di esonero contributivo per assunzioni di giovani under 36 e donne svantaggiate)

1. Al fine di promuovere l'occupazione stabile e garantire l'ulteriore operatività dell'esonero contributivo all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 anche nel triennio 2024-2026, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e di cui all'articolo 1, comma 16 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro e di donne disoccupate da oltre 12 mesi. Il requisito anagrafico di cui al precedente periodo si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell'assunzione o trasformazione, abbia un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.

2. L'incentivo di cui al precedente comma 1 è pari all'esonero dal versamento del cento per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Limitatamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il tetto massimo è innalzato a 8.000 euro.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a complessivi euro 130 milioni nel 2024 e euro 90 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2024 2025 e 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

34.0.44 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

34-bis

(Proroga di esonero contributivo per assunzioni di giovani under 36)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile e garantire l'ulteriore operatività dell'esonero contributivo di cui all'articolo l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche nel triennio 2024-2026, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell'assunzione o trasformazione, abbia un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.

2. L'incentivo di cui al precedente comma 1 è pari all'esonero dal versamento del cento per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Limitatamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il tetto massimo è innalzato a 8.000 euro.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2024 2025 e 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla

tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

34.0.88 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis

(Misure a sostegno dell'editoria)

1. All'articolo 1, comma 500 della legge 160/2019, le parole "Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2024, 2025 e 2026";

2. Al fine di fronteggiare la crisi presente nell'ambito dell'editoria ed in particolare della carta stampata che ha determinato un inevitabile utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dal Decreto Legislativo n.148 del 14 settembre 2015 e dalla legge 416 del 5 agosto 1981, tenuto conto di un esaurimento quasi generalizzato dei periodi di utilizzo a disposizione della si procede all'azzeramento del quinquennio mobile al fine di prorogare gli effetti dell'art. 22 del Decreto Legislativo 148/2015.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni di euro per il 2025 e 30 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dalla presente legge.

34.0.95 (testo 2)

[Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 34-bis

(Misure a tutela delle vittime dell'amianto e dei tumori professionali e per la ricerca clinica, nonché per la realizzazione di centri per la cura del mesotelioma)

1. A far data dal 1° gennaio 2024, i finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, affluiscono al Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in un'unica voce di contribuzione, sommando le due distinte finalità di finanziamento al fine di favorire il pieno utilizzo delle risorse stesse per le prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. All'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i primi due periodi sono soppressi.
3. Il Fondo per le vittime dell'amianto concorre a favorire la realizzazione di centri specialistici per la cura del mesotelioma, nonché al sostegno alla ricerca clinica in relazione alla cura dello stesso con 10 milioni di euro per l'anno 2024 per incrementare il Fondo Oncologico Nazionale per la sezione dei tumori professionali. Il Ministero della Salute, con apposito decreto, ne definirà i termini per l'assegnazione entro il primo semestre dell'anno 2024.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 88, comma 3."

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire nell'anno 2024 una minore spesa complessiva annua quantificata in 10 milioni di euro."

Art. 35

35.0.1 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

(Misure a sostegno dell'accesso al sistema educativo della prima infanzia)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie a basso reddito dal pagamento dell'asilo nido.

2. Agli oneri di cui al precedente comma, pari 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

Art. 36

36.5 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 36

(Misure in materia di congedi parentali)

1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «per la durata massima complessiva stabilita dal comma 1 dell'articolo 32 fino al decimo anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione». La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2023.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sulle maggiori entrate dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

Art. 37

37.1 (testo 2)

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 37

(Maggiorazione dell'assegno unico per lavoratrici madri e nuclei monoparentali)

1. In via sperimentale per l'anno 2024, la maggiorazione di cui all'articolo 4, comma 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è estesa ai nuclei familiari monoparentali e incrementata di ulteriori 20 euro per ciascun figlio minore".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, interamente

sostitutiva dell'articolo 37, valutati in 566 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse stanziata a copertura del medesimo articolo 37.

Art. 39

39.0.2 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 39-bis

(Incremento stanziamento 5x1000)

1. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quinto periodo è sostituito dal seguente:

"Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni a decorrere dall'anno 2024."

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sulle maggiori entrate dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

39.0.39 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 39-bis

(Disposizioni per il rafforzamento dei servizi e della rappresentanza degli enti del Terzo settore)

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62:

1) al comma 5, dopo le parole «ai sensi del comma 11» sono aggiunte le seguenti: «anche ai fini di cui al secondo periodo del comma 9»;

2) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2018 per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018, di euro 10 milioni per ciascuno degli anni successivi. Il credito d'imposta del 100 per cento dei versamenti effettuati opera fino ad un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025. Il beneficio maturato ai sensi del credito di imposta di cui al precedente periodo è versato direttamente dalle FOB al FUN per una quota non inferiore a euro 10 milioni per il 2024 e a euro 15 milioni per il 2025.»;

3) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in misura non inferiore a 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;

b) all'articolo 65, comma 5, le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS»;

4) Agli oneri di cui al presente articolo, pari 55 milioni per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

39.0.52 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis

(Fondo unico politiche sociali)

1. Nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito il Fondo Unico Politiche Sociali, in cui confluiscono le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Al fine di garantire l'attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali su tutto il territorio nazionale, le risorse del Fondo Unico Politiche Sociali sono direttamente trasferite agli Ambiti territoriali sociali sulla base della programmazione definita dal Piano nazionale triennale e della conseguente programmazione regionale triennale, entro il primo trimestre di ciascun anno.

3. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per le disabilità, il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto, le modalità di erogazione, i criteri di utilizzo e le procedure di rendicontazione della spesa.

4. Sulla base dei decreti di cui al periodo precedente, il Fondo unico politiche sociali entra in vigore a decorrere dal 2025.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi oneri a carico dello Stato.

39.0.55 (testo 2)

[Gelmini](#), [Versace](#), [Lombardo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art.39-bis

1. Al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica anche con riferimento alle iniziative formative di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n.168, per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è incrementato di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge."

39.0.60 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 39-bis

(Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

1. Il fondo di cui all'articolo 72 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementato di 100 milioni di euro, il cui 50% è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche ad investimenti in innovazione e formazione.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni

2024, 2025 e 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

Art. 40

40.0.10 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 40-bis

(Fondo nazionale per le non autosufficienze)

1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato per l'anno 2024 di 1 miliardo di euro, per l'anno 2025 di 2 miliardi di euro e, a decorrere dall'anno 2026, di 2 miliardi e 500 milioni di euro all'anno.

2. Il Fondo in oggetto, indicato dall'articolo 8 della Legge n. 33 del 23 marzo 2023 tra le risorse mediante le quali si provvederà all'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 della medesima Legge, sarà ulteriormente incrementato ai fini della copertura integrale della spesa per assicurare i Livelli Essenziali per la Non Autosufficienza, qualora uno o più dei decreti legislativi previsti per l'attuazione della Legge n. 33 del 23 marzo 2023 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009.

3. In attesa dell'adozione dei decreti legislativi attuativi la Legge n. 33 del 23 marzo 2023 il Fondo di cui al comma 1 resta assegnato per il finanziamento del Piano Nazionale per la non autosufficienza.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2024, 2 miliardi di euro per l'anno 2025 e, a decorrere dall'anno 2026, di 2 miliardi e 500 milioni di euro all'anno, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti, a decorrere dall'anno 2024, dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

40.0.20 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 40-bis

(Innalzamento dei limiti di reddito e misure economiche per invalidità civile, cecità e sordità)

1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito con il seguente:

«Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni e per i figli con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 6.000 euro.».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

40.0.30 (testo 2)

[Zambito](#), [Zampa](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

"Art. 40 -bis

(Fondi a sostegno delle disabilità)

1. Il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 34, commi 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 2025.

2. Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 254, legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

3. Il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia di cui l'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2024 di 2 milioni di euro e per l'anno 2025.

4. Agli oneri derivante dal presente articolo, pari a 178 milioni di euro per l'anno 2024 e a 172 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 178 milioni di euro per l'anno 2024 e a 172 milioni di euro per l'anno 2025."

Conseguentemente, all'articolo 40, comma 2, sopprimere le parole "i commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69," e le parole "il comma 254 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e il comma 456 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145."

40.0.41 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 40-bis

(Incremento del Fondo nazionale per il servizio civile)

1. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del Servizio Civile Universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviare, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e disciplinato dall'articolo 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è incrementata di 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 430 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e a 430 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante quanto previsto al comma 3.

3. Entro il 1° dicembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e a 430 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. "

Art. 41

41.15 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, sostituire le parole «3.000» con «8.000», le parole «4.000» con «11.500» e le parole «4.200» con «15.000».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 5.000 milioni di euro per l'anno 2024, 7.500 milioni di euro per l'anno 2025 e 10.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

41.0.2 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 41-bis

(Fondo per l'Alzheimer e le demenze)

1. All'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.", sono sostituite con le seguenti:

"con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2».

41.0.9 (testo 2)

[Manca](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

"Art. 41-bis

(Disposizioni in materia di emersione dei rapporti di lavoro irregolari)

1. Ai fini del concorso all'equilibrio del settore sanitario per l'anno 2023 alle Regioni è consentita l'iscrizione in bilancio delle risorse di cui all'articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che risultano non ancora assegnate alle Regioni e Province autonome e relative agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, distribuite nella misura dell'80 per cento alle Regioni e Province autonome secondo i criteri di ripartizione definiti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 giugno 2022 recante il riparto tra le Regioni e Province Autonome delle somme destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari. Il conguaglio delle restanti risorse è ripartito tra le Regioni e Province autonome a seguito dell'esito relativo alla valutazione delle domande di regolarizzazione presentate.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

Art. 42

42.0.4 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 42-bis

(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale precario dipendente dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alinea, la parola "nei" è sostituita dalle seguenti: "in deroga ai".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato nel limite massimo di spesa pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

Art. 48

48.3 (testo 2)

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis

(Incremento Fondo per i test di Next-Generation Sequencing)

1. Al fine di consentire il potenziamento dei test di *Next Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato in misura pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2".

48.0.7 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 48-bis

(Incremento dell'indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria e sanitaria)

1. Al fine di valorizzare le competenze e le specifiche attività svolte dai dirigenti medici veterinari e sanitari dipendenti di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2024, gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di specificità medico-veterinaria e di analoghe indennità stabilite dalla contrattazione collettiva per la dirigenza sanitaria, sono incrementati del 28 per cento. Tali disposizioni si applicano anche alle Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 16-bis."

Conseguentemente dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

"Art. 16-bis.

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi

patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

- a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;
- b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;
- c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione."

Art. 50

50.21 (testo 2)

Manca

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. In ogni regione è istituito, all'interno del SSN, almeno un centro per la diagnostica di DSA dell'adulto. Le certificazioni diagnostiche di DSA sono valide per il percorso scolastico, universitario e formativo nel processo di inserimento al lavoro, con necessità di rinnovo del profilo funzionale solamente nei passaggi di ordine di scuola e comunque non prima di tre anni dall'ultima certificazione, a meno che non emergano particolari esigenze di aggiornamento, secondo quanto già stabilito dall'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 25 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2012. Le diagnosi di DSA rilasciate a persone maggiorenni non necessitano di aggiornamento.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro

a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.

50.0.20 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

"Art. 50-bis

(Finanziamento sportello di ascolto psicologico nelle scuole e nelle università)

1. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il predetto finanziamento è destinato a finanziare presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, il servizio di assistenza, psicologica, psicoterapeutica e di counseling scolastico, finalizzato a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore e del giovane adulto e a prevenire i fenomeni di disagio giovanile, di abbandono e di dispersione scolastica, anche in riferimento alle più avvertite e insistenti esigenze sanitarie determinatesi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il servizio di assistenza e counseling di cui al comma 1 è erogato in presenza e per tramite di uno sportello dedicato, composto da un team multidisciplinare di professionisti, le cui competenze e professionalità devono garantire l'assistenza in relazione alle aree di intervento di cui al comma 4, con particolare riferimento alle problematiche connesse ai disturbi alimentari, alla disforia di genere in età evolutiva e alle dipendenze. Il monte ore giornaliero delle prestazioni erogate, nonché il numero di professionisti che compongono il team multidisciplinare, adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti all'istituto scolastico di riferimento, sono fissati con il decreto di cui al comma 5.

3. Il team multidisciplinare di cui al comma 2 opera alle dirette dipendenze dell'ufficio scolastico regionale, in stretta collaborazione con il consiglio di istituto e con il dirigente scolastico e nell'ambito della sua attività: a) assicura momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, garantendo al contempo attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale; b) su richiesta del consiglio di classe e previa autorizzazione del dirigente scolastico, partecipa alle lezioni al fine di osservare il clima relazionale esistente e migliorarne qualità ed efficacia, riportando gli esiti al dirigente scolastico e fornendo ai consigli di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento delle dinamiche relazionali, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli alunni; c) opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali; d) accede a tutte le informazioni sugli alunni in possesso dell'istituzione scolastica, nel pieno rispetto della disciplina prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. L'attività del team multidisciplinare è volta a soddisfare le seguenti aree di intervento: a) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante; b) supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico; c) individuazione precoce delle situazioni di disagio, legate in particolare ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza, quali il bullismo e il cyberbullismo; d) supporto e formazione, nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni; e) implementazione di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività, rivolti agli studenti; f) implementazione di specifici incontri destinati agli studenti, ai loro familiari e ai docenti, con finalità informativa e psico-educativa, anche al fine del superamento delle forme di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei confronti delle persone affette da disagio o disturbo mentale; g) supporto e formazione, nei confronti del

personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio; h) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché disciplinati in particolare: a) il numero dei componenti del team multidisciplinare in proporzione al numero degli studenti iscritti; b) le funzioni, le mansioni e le specifiche competenze professionali; c) i titoli di accesso e le modalità di reclutamento; d) l'inquadramento contrattuale, procedendo al contestuale aggiornamento del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi firmato il 9 ottobre 2020; e) le modalità di integrazione e coordinamento delle disposizioni di cui alla presente legge con i programmi regionali di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress, di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

Articolo 50 - ter

(Assistenza psicologica universitaria)

1. Al fine di fornire agli studenti universitari un sostegno adeguato e strutturale, anche in relazione all'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e più spiccata fragilità psicologica, presso ciascuna istituzione universitaria sono istituiti sportelli multidisciplinari di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling.

2. L'attività degli sportelli di cui al comma 1 è finalizzata: a) ad assicurare momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti universitari che ne facciano richiesta;

b) alla precoce individuazione delle situazioni di disagio, con particolare riferimento ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza;

c) a garantire lo svolgimento di attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale, nonché di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emozionalità.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria, sono stabiliti i criteri per la realizzazione delle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo in particolare il numero dei professionisti che compongono gli sportelli in quantità proporzionale al numero degli iscritti, le specifiche competenze e professionalità richieste in relazione al conseguimento delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo, nonché le relative funzioni e mansioni.

4. Il decreto di cui al comma 3, nell'assicurare l'integrazione dell'attività degli sportelli universitari di assistenza con la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, garantisce, ove necessario, agli studenti fuori sede, residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti, l'accesso alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, di cui all'articolo 26 del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

50.0.35 (testo 2)

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis

(Istituzione delle Pancreas Units per la cura dei tumori del pancreas, disposizioni in materia di prevenzione e diagnosi precoce e istituzione di un Fondo per la ricerca)

1. Al fine di garantire ai pazienti affetti da tumore al pancreas le migliori cure con l'approccio multidisciplinare più completo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono le *Pancreas Units*, centri specializzati nella cura dei tumori del pancreas.
2. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida al fine di:
 - a. stabilire criteri di volume minimo di prestazioni e specifici servizi clinici da erogare;
 - b. stabilire criteri standard e bacino di utenza per la realizzazione delle *Pancreas Units* presso le aziende ospedaliere territoriali in modo da coprire tutte le aree del territorio nazionale;
 - c. stabilire i criteri per determinare le competenze professionali del *team* multidisciplinare con riferimento al tumore e alle altre neoplasie pancreatiche al fine di garantire un'assistenza completa al paziente oncologico nel processo di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
 - d. determinare percorsi integrati multidisciplinari e cure personalizzate al fine di ottimizzare il percorso diagnostico terapeutico.
3. Il Ministero della salute, promuove campagne di sensibilizzazione a carattere nazionale e regionale sulle problematiche sulla diagnosi precoce del tumore al pancreas e sono dirette, in particolare, a diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della malattia e a promuovere il ricorso al medico di medicina generale e ai medici specialisti al fine di favorire una diagnosi precoce.
4. Nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito il Fondo per i malati affetti dal tumore al pancreas, da destinare alle *Pancreas Units* di cui al presente articolo per la promozione della ricerca scientifica sulla malattia per scoprire le cause di insorgenza, trovare cure adeguate e migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti, con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
5. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo di cui al comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «97 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»

Art. 54

54.0.14 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 54.bis

(Esonero contributivo giovani agricoltori)

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2024, una minore spesa complessiva annua quantificata in 100 milioni di euro."

Art. 61

61.0.1 (testo 2)

[Manca](#)

Dopo l'articolo 61 aggiungere il seguente:

«Art. 61-bis

(Riconoscimento di adeguate forme di verifica e valutazione agli studenti con DSA)

1. Agli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne i test di ammissione all'università nonché gli esami universitari, nonché nei dottorati, nei master e nelle specializzazioni, in coerenza con le linee guida della Conferenza nazionale universitaria dei delegati dei Rettori per la disabilità e i DSA (CNUDD).

2. Gli strumenti compensativi e le misure dispensative, accordati in tutte le occasioni di valutazione, sono stabiliti in base al profilo funzionale della persona con DSA descritto nella relativa certificazione diagnostica.

3. Con decreto specifico rivolto agli studenti con DSA, il ministero dell'Università e della Ricerca definisce le modalità di svolgimento delle prove di accesso ai corsi di laurea, ai corsi ad accesso programmato e alle istituzioni dell'AFAM. Queste modalità includono il diritto all'uso degli strumenti compensativi e dispensativi previsti nel profilo funzionale della certificazione diagnostica dello studente universitario.

4. L'Ateneo e i docenti non possono discrezionalmente e unilateralmente non concedere gli strumenti previsti dalla certificazione diagnostica di DSA.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

Art. 63

63.3 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, capoverso 4 -bis, sostituire le parole: "15 aprile 2024" con le seguenti:

"31 dicembre 2024";

Conseguentemente,

a) al comma 2, sostituire le parole «50,33 milioni» con le seguenti; «172,56 milioni»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 122,23 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione

ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 122,23 milioni di euro per l'anno 2024.»

63.0.31 (testo 2)

[Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 63 inserire il seguente:

«Art. 63-bis

(Interventi per il rafforzamento dell'istruzione degli adulti)

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e con la finalità di elevare i livelli di istruzione della popolazione adulta, coerentemente con le previsioni di cui all'art. 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'art. 3, comma 11 e all'art. 12, comma 9, del decreto legge 4 maggio 2023 n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, a partire dall'anno scolastico 2024/2025 è attivata una sperimentazione nazionale finalizzata alla costituzione di istituzioni scolastiche dedicate all'istruzione degli adulti comprendenti tutte le tipologie di percorsi formativi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.

2. La sperimentazione è finalizzata a consentire la costituzione della nuova tipologia di istituzione scolastica a partire dall'anno scolastico 2026/2027, assicurando che ciascuna di tali istituzioni abbia una rete territoriale di dimensione non superiore a venti chilometri. Le modalità di attuazione della sperimentazione sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e Ricerca, previo parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

Art. 64

64.0.39 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 64-bis

(Destinazione del 2x1000 alle associazioni culturali)

1. A partire dall'anno finanziario 2024, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme a partire dall'anno 2024 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro."

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

Art. 65

65.0.5 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 65-bis

(Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa)

"1. All'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole « e 2021 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 2021, 2022, 2023 e 2024 »."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024", con le seguenti: "37 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

65.0.7 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 65-bis

(Disposizioni in materia di copertura assicurativa per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 1, n. 22), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: «eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: »ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali«.

2. All'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono inserite, in fine, le seguenti parole: "con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco"."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024", con le seguenti: »37 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.«.

65.0.8 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 65-bis

(Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano)

1. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché agli effetti di quanto previsto dall'art 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165, il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è equiparato al personale delle Forze di polizia.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 88, comma 3."

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica

amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dal 2024, una minore spesa annua pari a 6 milioni di euro."

65.0.9 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 65-bis

(Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco)

1. Il personale permanente del Corpo valdostano dei vigili del fuoco è collocato a riposo al raggiungimento dei limiti di età previsti per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al personale permanente del Corpo valdostano dei vigili del fuoco si applicano i requisiti e i benefici previsti per l'accesso al trattamento di quiescenza e per la determinazione della relativa misura riconosciuti al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. L'eventuale eccedenza tra il trattamento di quiescenza spettante al personale permanente del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e quello corrisposto dagli istituti di previdenza nazionali resta a carico della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 88, comma 3."

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dal 2024, una minore spesa annua pari a 20 milioni di euro."

65.0.10 (testo 2)

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 65-bis.

(Disposizioni in materia di copertura assicurativa per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: «eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali».

2. All'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

65.0.1000/1

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

All'emendamento 65.0.1000, apportare le seguenti modifiche:

- a) all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «inserire i seguenti»;
- b) sostituire le parole da: «Conseguentemente, all'articolo 66,» fino a «75.010.301 euro annui a

decorrere dall'anno 2027» con le seguenti: «Art. 65-ter (*Sussidi ambientalmente dannosi*). 1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

65.0.1000/2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'emendamento 65.0.1000, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"La platea delle lavorazioni e dei beneficiari previste dagli artt. 1 e 4 della legge 1124/1965 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è estesa al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Di conseguenza al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali".

All'art. 12 bis D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, alla fine dell'ultimo periodo, sono aggiunte le seguenti parole "con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia penitenziaria"

65.0.1000/3

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

All'emendamento 65.0.1000, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Nel rispetto dei principi di universalità, uguaglianza ed equità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi sanitari, le forme di assistenza sanitaria integrativa possono fornire esclusivamente le prestazioni sanitarie non comprese nei LEA erogate da professionisti e da strutture accreditate nonché le prestazioni sanitarie comprese nei LEA erogate dal Servizio sanitario nazionale, per la sola quota posta a carico dell'assistito.

2-ter. I soggetti che forniscono le prestazioni sanitarie nell'ambito delle forme di assistenza sanitaria integrativa riservano una quota delle proprie risorse annue:

a) pari all'80 per cento, per le prestazioni non comprese nei LEA;

b) pari al 20 per cento, per le prestazioni comprese nei LEA ed erogate da strutture pubbliche, limitatamente alla quota posta a carico dell'assistito anche relativa agli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito.

2-quater. Le forme di assistenza sanitaria integrativa operano esclusivamente con finalità assistenziali e senza scopo di lucro, attuando politiche di non selezione dei rischi e di non discriminazione, formale e sostanziale, nell'accesso dei propri iscritti alle prestazioni sanitarie. Le stesse assicurano altresì la stabilità della gestione economica e possono accedere ai benefici e alle agevolazioni fiscali previsti dalla normativa vigente subordinatamente all'osservanza dei principi di trasparenza, di completezza e di comprensibilità dei bilanci e dei documenti contabili ai sensi del titolo V del libro quinto del codice civile.

2-quinquies. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2-sexies. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

2-septies. Le disposizioni di cui ali commi *2-quinquies* e *2-sexies* si applicano ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

65.0.1000/4

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

All'emendamento 65.0.1000, dopo il comma 8, inserire i seguenti:

"8-bis. Al fine di garantire l'efficientamento degli uffici giudiziari, di conseguire gli obiettivi di abbattimento dell'arretrato giudiziario previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto a tempo determinato ai sensi del degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Ministero della giustizia e la Giustizia amministrativa possono procedere alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale ad essi assegnato, che abbia prestato servizio continuativo per almeno diciotto mesi nella qualifica ricoperta.

8-ter. Le assunzioni di personale di cui al comma *8-bis* sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali, rispettivamente, del Ministero della giustizia e della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52, comma *1-bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

8-quater. Per le finalità di cui al comma *8-bis* è autorizzata una spesa di euro 606.183.320 a decorrere dall'anno 2024.

8-quinquies. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 11, il comma 7 è abrogato;
- b) all'articolo 13, il comma 6 è abrogato.

8-sexies. Agli oneri derivanti dal comma *8-bis* pari ad euro 626.183.320 a decorrere dall'anno 2024, si provvede per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia e a decorrere dall'anno 2027 mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma *8-septies*.

8-septies. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15%».

Conseguentemente, al secondo conseguentemente sostituire le parole: «75.010.301 euro annui a decorrere dal 2027» con le seguenti: «55.010.301 euro annui a decorrere dal 2027»

65.0.1000/5

[Lopreato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

All'emendamento 65.0.1000, dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Al fine di rafforzare l'attività e l'efficienza degli uffici giudiziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della Giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 1000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario, da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del

Ministero della giustizia. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali del Ministero della Giustizia.

8-ter. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 850.000 euro per l'anno 2024.

8-quater. Per le finalità di cui ai commi 8-bis e 8-ter è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

Conseguentemente, al secondo conseguentemente sostituire le parole: «50.000.000 euro per l'anno 2024, 51.711.026 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 75.010.301 euro annui a decorrere dal 2027» con le seguenti: «10.000.000 per l'anno 2024, 11.711.026 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 35.010.301 euro annui a decorrere dal 2027»

65.0.1000/6

Lopreiato

All'emendamento 65.0.1000, dopo il comma 8, inserire il seguente: «8-bis. Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino e di garantire, al contempo, elevati standard di sicurezza sociale, il fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

Conseguentemente, al terzo Conseguentemente, sostituire il capoverso "Alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze" con il seguente:

«Alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2024: - 23.481.626

2025: - 24.061.700

2026: - 24.061.700».

65.0.1000/7

Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli

All'emendamento 65.0.1000, dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 e dell'articolo 8, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, i requisiti di accesso al pensionamento per il personale dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono quelli in essere per il personale delle Forze di polizia.»

Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 9-bis, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2024, 6,8 milioni di euro per l'anno 2025, 8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.

65.0.1000/8

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

All'emendamento 65.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 10, nella parte consequenziale, sopprimere le parole da "Conseguentemente" a "per l'anno 2026";

b) dopo il comma 10, nella parte consequenziale, le parole da "50.000.000 euro per l'anno 2024, 51.711.026 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 75.010.301 euro a decorrere dall'anno 2027" sono sostituite con le seguenti: "65.000.000 euro per l'anno 2024, 66.711.026 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 75.010.301 euro a decorrere dall'anno 2027"

65.0.1000/9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'emendamento 65.0.1000, nella parte consequenziale, sostituire le parole da "Conseguentemente" a "185 milioni di euro per l'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti "apportare le seguenti modificazioni: "Conseguentemente, agli oneri del presente articolo, si provvede parzialmente, mediante riduzione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

65.0.1000/10

[Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

All'emendamento 65.0.1000, capoverso "Art. 65-bis", sostituire il secondo "Conseguentemente" con il seguente:

"Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "di 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027."

65.0.1000/11

[Paita](#)

All'emendamento 65.0.1000, parte consequenziale, sostituire le parole: «Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 50.000.000 euro per l'anno 2024, 51.711.026 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 75.010.301 euro annui a decorrere dall'anno 2027» con le seguenti: «Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2024, 51.711.026 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 75.010.301 euro annui a decorrere dall'anno 2027».

Art. 70

70.0.18 (testo 2)

[Giacobbe](#), [La Marca](#), [Alfieri](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

«Art. 70-bis

(Ulteriori disposizioni)

1. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo:

- a) 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
- b) 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 a favore dei Comitati degli italiani all'estero;
- c) 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 in favore del Consiglio generale degli italiani all'estero.

2. Al fine di assicurare misure di sostegno alle Camere di commercio italiane all'estero alla luce della drastica riduzione delle attività di mercato dovuta all'emergenza sanitaria da COVID-19, è riconosciuto un contributo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

3. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.

4. Per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, conformemente all'articolo 72, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione

del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.»

Art. 71

71.0.2 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 71, inserire il seguente:

«Art. 71-bis

(Riqualificazione degli edifici di edilizia residenziale pubblica)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-ter, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "La detrazione al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026 spetta altresì agli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché agli enti pubblici aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione

ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2031."».

Art. 73

73.0.17 (testo 2)

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo 73, inserire il seguente:

«Art. 73-bis

(Fondo per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità)

1. Al fine di promuovere una concreta e diffusa azione di adattamento al cambiamento climatico, per favorire la tutela e il ripristino dei servizi ecosistemici del reticolo idrografico superficiale e ridurre il rischio idrogeologico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, un Fondo per la realizzazione di interventi integrati per ridurre il rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, promuovendo in via prioritari gli interventi di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione

ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."».

Art. 74

74.31 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo le parole "in agricoltura", aggiungere le seguenti: "e sostegno alla filiera zootecnica";

b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

3-bis. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia l'insorgere di focolai di peste suina africana e di altre malattie animali trasmissibili e scongiurare danni economici nelle aree colpite, il 5% del fondo di cui al comma 1 è destinato alla realizzazione e implementazione delle misure necessarie a garantire la biosicurezza negli stabilimenti per animali non destinati alla produzione di alimenti e detenuti come animali da compagnia presso rifugi o privati. Anche nei casi di focolaio accertato nei citati stabilimenti è sempre prevista la deroga all'abbattimento degli animali come misura di contenimento della malattia e si applicano misure di biosicurezza non cruenta, isolamento e monitoraggio sanitario, previste ai sensi del Regolamento (UE) 429/2016. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i protocolli sanitari per la gestione dei focolai negli stabilimenti per animali non destinati alla produzione di alimenti e detenuti come animali da compagnia presso rifugi o privati.

3-ter. Con decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero della Salute, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 4.

3-quater. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il "Fondo per il sostegno alla filiera zootecnica", con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo è destinato a finanziare la riconversione di stabilimenti zootecnici di tipo intensivo ad allevamenti di tipo estensivo, inclusa la transizione verso l'abolizione delle gabbie dagli allevamenti nazionali, e a colture di prodotti vegetali tipici della dieta mediterranea;

3 - quinquies. Nel fondo confluiscono i contributi per la transizione agroalimentare applicati su ogni animale destinato alla macellazione, alla riproduzione, per la vendita, diretta o mediata di animali vivi, allevati sul territorio nazionale. L'entità del contributo è stabilita secondo il seguente elenco:

- Quota del contributo per la transizione alimentare:
- Mucche ed altri bovidi, 0,50 ?
- Cavalli ed altri equidi 0,50 ?
- Maiali ed altri suidi 0,40 ?
- Pecore, capre ed altri caprini 0,30 ?
- Pollame da carne 0,05 ?
- Galline ovaiole 0,05 ?
- Altri uccelli 0,05 ?
- Conigli ed altri lagomorfi 0,05?
- Altri vertebrati, inclusi pesci ed anfibi 0,01 ?

Tali importi sono adeguati con cadenza triennale con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze."

3-*sexies*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3-*quater*, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede fino a concorrenza del relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 16-*bis*."

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

"Art. 16-*bis*

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-*bis*. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-*ter*. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-*quater*. - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-*quinquies*. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

74.0.57 (testo 2)

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

«Art. 74-bis

(Misure per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio e per la chiusura delle pratiche inevase di condono edilizio)

1. All'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole "erogazione di contributi ai comuni" sono aggiunte le parole "alle Procure e alle Procure generali che procedono in esecuzione delle sentenze di condanna ex articoli 31, comma 9, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e

successive modificazioni e integrazioni, e 181, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, nonché agli uffici dei Prefetti per quanto previsto dall'articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120,".

2. Il Fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025

e 2026.»

3. All'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "mettere a disposizione l'importo massimo di" sostituire "50 milioni" con le parole "100 milioni";

b) dopo le parole "anche avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" sono aggiunte le seguenti: "e all'articolo 41 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, così come modificato dall'articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, nonché in favore delle Procure della Repubblica e delle Procure Generali ex artt. 31, comma 9, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, e 181, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42,".

4. Nel capitolo 1360 del bilancio del Ministero della Giustizia è previsto uno stanziamento di 100 milioni l'anno, a decorrere dal 1° gennaio 2024, destinato esclusivamente alla esecuzione dell'ordine di demolizione e dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi da parte delle Procure e delle Procure generali, in attuazione di sentenze di condanna ex artt. 31, comma 9, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, e 181, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

5. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è istituito un Fondo in favore dei Comuni per la chiusura delle pratiche di condono edilizio inevase, con una dotazione di 100 milioni di euro annui per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto di concerto con i Ministeri dell'Ambiente e sicurezza energetica e dell'Economia, definisce entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge le modalità di accesso e utilizzazione.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.»

Art. 75

75.1000/1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'emendamento 75.1000, al comma 1, sostituire il capoverso 2-ter, con il seguente: «2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari ad euro 105.581.278,31, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 86, comma 2-bis»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari ad euro 105.581.278,31 per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori ad euro 105.581.278,31 per l'anno 2024."*

75.1000/2

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Al punto 1) dell'emendamento 75.1000, dopo il comma 2-ter, inserire i seguenti:

«2-quater. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dopo l'articolo 75-bis, è inserito il seguente:

"Art. 75-ter

1. Le risorse finanziarie riconosciute dallo Stato alle regioni e agli enti locali del territorio nazionale in ragione di eventi eccezionali, comprese le calamità naturali, che coinvolgono il territorio delle Province autonome, o per perseguire obiettivi strategici sul piano nazionale, sono attribuite anche alle Province autonome e agli enti locali del territorio provinciale e trasferite alle medesime Province, anche sotto forma di minor concorso agli obiettivi di risanamento della finanza pubblica, per essere utilizzate, secondo normative provinciali, nell'ambito del settore corrispondente a quello di destinazione per gli altri enti del territorio nazionale. Ai fini della quantificazione delle risorse spettanti si applicano i medesimi parametri applicati per gli altri enti del territorio nazionale."

2-quinquies. Le disposizioni recate dal comma 2-quater. sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.».

75.1000/3

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Al punto 1) dell'emendamento 75.1000, dopo il comma 2-ter, inserire i seguenti:

«2-quater. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dopo l'articolo 79 è inserito il seguente:

"Art. 79-bis.

1. Ai sensi dell'articolo 79, comma 4, nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti negativi sulla finanza della regione e delle province, sono attivate procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di adeguare le misure del concorso posto a carico della regione e delle province al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare."

2-quinquies. Le disposizioni recate dal comma 2-quater. sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.».

75.1000/4

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'emendamento 75.1000, al comma 3, premettere il seguente: « 03. All'articolo 79, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Per l'anno 2024, in attesa della revisione dei decreti attuativi dei commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la spesa di personale per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro per le funzioni locali e per gli emolumenti previsti dalla normativa vigente come anticipo, a decorrere dal 2023, dei successivi rinnovi contrattuali, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia e delle facoltà di assunzione."

Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

75.1000/5

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'emendamento 75.1000, al comma 3, premettere il seguente: « 03. All'articolo 79, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "All'articolo 1 comma 759, lettera a) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole "Servizio sanitario nazionale," inserire le parole "utilizzati direttamente o concessi ad altre amministrazioni e"."

Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

75.1000/6

[Nicita](#), [Furlan](#)

All'emendamento 75.1000, al comma 3, dopo il capoverso 5-ter, aggiungere il seguente: "5-quater. Per i Liberi Consorzi Comunali della Regione Siciliana in dissesto finanziario, il versamento del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, e all'articolo 47, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e il corrispondente recupero forzoso delle somme mediante quanto disposto dall'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono sospesi fino al 31 dicembre 2025. »

Conseguentemente,

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

75.1000/7

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

All'emendamento 75.1000, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «5- quater. I comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 dell'articolo 31-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono utilizzare le risorse assegnate per le medesime finalità anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.».

75.1000/8

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'emendamento 75.1000, al comma 3, dopo il capoverso 5-ter è inserito il seguente: "5- quater. I comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 dell'articolo 31-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono utilizzare le risorse assegnate per le medesime finalità anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026".

75.1000/9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

All'emendamento 75.1000, comma 3, dopo il capoverso "5-ter" è inserito il seguente:

"5- ter.1. I comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 dell'articolo 31-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono utilizzare le risorse assegnate per le medesime finalità anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026".

75.1000/10

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

All'emendamento 75.1000 al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alinea* sostituire le parole: «inserire il seguente» con le seguenti: «inserire i seguenti»;

b) dopo il capoverso "4-bis" inserire i seguenti:

«4-ter. Per garantire la gestione ordinaria delle attività amministrative e gli interventi di manutenzione straordinaria, ai comuni della Regione siciliana che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 alla data del

31 dicembre 2023, è assegnato un contributo di natura corrente, in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2022 secondo i dati ISTAT.

4-quater. Per le finalità di cui al comma *4-ter*, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

4-quinquies. Le modalità, i criteri di utilizzo e la ripartizione dei fondi di cui al comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'Interno da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»

75.1000/11

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

All'emendamento 75.1000 al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *alinea* sostituire le parole: «inserire il seguente» con le seguenti: «inserire i seguenti»;
- b) dopo il capoverso "*4-bis*" inserire i seguenti:

«*4-ter.* Il fondo di cui all'articolo 106-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato per 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 per interventi di manutenzione straordinaria di infrastrutture, edifici pubblici e strade di competenza comunale.

4-quater. Per l'anno 2024, le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2023.

4-quinquies. Le modalità, i criteri di utilizzo e la ripartizione del fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: -30.000.000

2025: - 30.000.000

2026: - 30.000.000

75.1000/12

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'emendamento 75.1000, al comma 4, capoverso 4-bis, dopo le parole: "riequilibrio finanziario delle Province" sono inserite le seguenti: "delle Regioni a Statuto ordinario"

75.1000/13

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'emendamento 75.1000, al comma 4, capoverso 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: « un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» con le seguenti: « un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025.»;*

b) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, in misura pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."*

75.1000/14

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'emendamento 75.1000, al comma 4, capoverso 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: « un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» con le seguenti: « un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025.»;*

b) *al quarto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché mediante riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in misura pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5 milioni di euro per l'anno 2025.»*

75.1000/15

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'emendamento 75.1000, al comma 4, capoverso 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: « un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» con le seguenti: « un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025.»;*

sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del fondo di riserva per le spese imprevedute di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cui dotazioni riportate nella tabella n. 2- parte 3 della presente legge sono di conseguenza modificate, con riduzioni pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."

75.1000/16

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'emendamento 75.1000, al comma 4, capoverso 4-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, in misura pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."

75.1000/17

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

All'emendamento 75.1000, comma 4, capoverso «4-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, in misura pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.»

75.1000/18

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'emendamento 75.1000 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 4, capoverso "4-bis", l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, in misura pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."

75.1000/19

[Enrico Borghi](#), [Paita](#)

All'emendamento 75.0.1000, al comma 4, capoverso «4-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, in misura pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.»

75.1000/20

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'emendamento 75.1000, al comma 4, capoverso 4-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del fondo di riserva per le spese imprevedute di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cui dotazioni riportate nella tabella n. 2- parte 3 della presente legge sono di conseguenza modificate, con riduzioni pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."

75.1000/21

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

All'emendamento 75.1000, comma 4, capoverso «4-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del fondo di riserva per le spese imprevedute di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cui dotazioni riportate nella tabella n. 2- parte 3 della presente legge sono di conseguenza modificate, con riduzioni pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.».

75.1000/22

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'emendamento 75.1000, al comma 5, capoverso 4 quater, sopprimere l'ultimo capoverso

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 162 milioni di euro per l'anno 2024, a 130 milioni di euro per l'anno 2025 e a 140 milioni di euro per l'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 162 milioni di euro per l'anno 2024, a 130 milioni di euro per l'anno 2025 e a 140 milioni di euro per l'anno 2026."*

75.1000/23

[Enrico Borghi](#), [Paita](#)

All'emendamento 75.0.1000, al comma 5, capoverso «4-quater», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, in misura pari a 162 milioni di euro nell'anno 2024, a 130 milioni di euro nell'anno 2025 e a 140 milioni di euro nell'anno 2026».

75.1000/24

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'emendamento 75.1000, al comma 5, capoverso 4-quater, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, in misura pari a 162 milioni di euro nell'anno 2024, a 130 milioni di euro nell'anno 2025 e a 140 milioni di euro nell'anno 2026."

75.1000/25

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

All'emendamento 75.1000, comma 5, capoverso «4-quater», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, in misura pari a 162 milioni di euro nell'anno 2024, a 130 milioni di euro nell'anno 2025 e a 140 milioni di euro nell'anno 2026.»

75.1000/26

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'emendamento 75.1000 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 5, capoverso "4-quater" l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, in misura pari a 162 milioni di euro nell'anno 2024, a 130 milioni di euro nell'anno 2025 e a 140 milioni di euro nell'anno 2026."

75.1000/27

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

All'emendamento 75.1000, comma 5, capoverso «4-quater», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cui dotazioni riportate nella tabella n. 2- parte 3 della presente legge sono di conseguenza modificate, con riduzioni pari a 162 milioni di euro nell'anno 2024, a 130 milioni di euro nell'anno 2025 e a 140 milioni di euro nell'anno 2026.»

75.1000/28

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'emendamento 75.1000, al comma 5, capoverso 4-quater, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cui dotazioni riportate nella tabella n. 2- parte 3 della presente legge sono di conseguenza modificate, con riduzioni pari a 162 milioni di euro nell'anno 2024, a 130 milioni di euro nell'anno 2025 e a 140 milioni di euro nell'anno 2026."

75.1000/29

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'emendamento 75.1000 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 5, capoverso "4-quater" l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cui dotazioni riportate nella tabella n. 2- parte 3 della presente legge sono di conseguenza modificate, con riduzioni pari a 162 milioni di euro nell'anno 2024, a 130 milioni di euro nell'anno 2025 e a 140 milioni di euro nell'anno 2026."

75.1000/30

[Sironi](#)

All'emendamento 75.1000, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

(Istituzione del Garante Nazionale dei Diritti degli Animali).

1. È istituito presso la Presidenza Consiglio dei ministri il Garante Nazionale dei Diritti degli Animali al fine di assicurare, su tutto il territorio nazionale, il benessere degli animali e una migliore convivenza di questi nella società.

2. Il Garante ha il compito di:

a) promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di rispetto e tutela dei diritti degli Animali, anche con riferimento alle scuole di ogni ordine e grado;

b) segnalare al Consiglio dei Ministri, alle Camere e alle pubbliche amministrazioni l'opportunità di adottare provvedimenti legislativi e regolamentari in materia di tutela dei diritti degli Animali, ivi compresa - previa ricognizione dello status dei sistemi ad oggi in essere - l'istituzione, sulle 24 ore, di un servizio coordinato per la raccolta ed il primo soccorso degli animali in difficoltà, anche nelle aree urbane, qualora privi di proprietario o persona accudente;

c) promuovere e sostenere iniziative ed interventi volti a garantire la sopravvivenza delle specie animali e il rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza;

d) ricevere segnalazioni e reclami da chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali e denunciare o segnalare all'Autorità Giudiziaria fatti o comportamenti configurabili come reati;

e) richiedere interventi di prevenzione e repressione dei reati e illeciti amministrativi contro gli animali e controlli sul territorio ai Servizi Veterinari delle ASL, agli organi di polizia giudiziaria, alle Guardie Zoofile, e a tutti gli altri Enti preposti;

f) curare rapporti di scambio, studio e ricerca con organismi operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli Animali;

g) costituirsi parte civile, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, nei giudizi concernenti i reati di cui agli articoli 638, 727, 727-bis e 733-bis del codice penale; i proventi derivanti dall'applicazione di questa lettera sono impiegati ai sensi del presente articolo;

h) fornire supporto alla formazione e all'attività delle guardie volontarie e può richiedere alle amministrazioni competenti la rimozione di eventuali ostacoli che impediscono o rallentano il raggiungimento di tali obiettivi;

i) ispezionare di propria iniziativa, anche con l'ausilio delle forze di polizia e del personale dei servizi veterinari delle ASL, strutture, luoghi, aziende e qualsiasi luogo di concentrazione di animali inclusi canili, allevamenti, scuderie, circhi, zoo, acquari, mostre itineranti, stabulari e laboratori per la sperimentazione animale;

j) indagare sulle criticità delle importazioni illegali e sulla diffusione di esemplari senza alcun controllo sanitario;

k) presentare al Consiglio dei Ministri una relazione annuale pubblica sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della direttiva (CEE) n.86/609 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici, e della normativa nazionale e regionale relativa alla protezione degli animali, nonché quella relativa alla protezione degli animali d'affezione e alla prevenzione del randagismo;

l) presentare alla Corte dei conti una relazione annuale pubblica sulle attività di controllo nella gestione della spesa pubblica e dei finanziamenti erogati da Regioni, Province e Comuni, in ordine alle materie di tutela degli animali;

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a fornire adeguate risorse umane e strumentali, nell'ambito della dotazione del Consiglio stesso, senza maggiore o ulteriori oneri per le finanze pubbliche. Il Garante si avvale di un ufficio di diretta collaborazione composto da cinque membri, esperti e consulenti con comprovata competenza nel campo dei diritti e della tutela degli animali, nominati dal Garante stesso. Il garante può altresì avvalersi del supporto delle associazioni animaliste riconosciute ai sensi dell'art. 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento transitorie del codice penale.

4. Il Garante dura in carica 5 anni ed è nominato dal Consiglio dei Ministri su indicazione del Ministero della Salute, sentite le Commissioni Parlamentari competenti, tra coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a). età non superiore ai sessantacinque anni;

b). diploma di laurea;

c) possesso di comprovata esperienza, almeno quinquennale, maturata attraverso collaborazioni con le forze dell'ordine, i servizi veterinari delle Asl, i Ministeri competenti e le associazioni di volontariato, nell'ambito di attività rivolte alla tutela dei diritti degli animali.

5. La carica di Garante è incompatibile con impieghi nella Pubblica Amministrazione; coloro che si trovano nella predetta condizione, all'atto dell'accettazione della nomina, devono rinunciare all'impiego nella pubblica amministrazione ovvero essere posti in aspettativa o fuori ruolo per la durata del mandato. Il Garante può essere revocato per gravi violazioni di legge dal Consiglio dei Ministri.

6 Al Garante è corrisposta un'indennità che non può superare il trattamento economico previsto per i Sottosegretari dei Ministri, nonché il rimborso delle spese documentate sostenute per le attività di istituto.

7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»

75.1000/31

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

All'emendamento 75.1000, comma 6, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea, sostituire le parole: «dopo il comma 7, è inserito il seguente» con le seguenti: «apportare le seguenti modifiche: a) dopo il comma 7, inserire il seguente»;*

b) *aggiungere, infine, la seguente lettera: «b) al comma 8, sopprimere le parole da "e tenuto conto delle risorse" fino alle parole "legge 30 dicembre 2020, n. 178".*

75.1000/32

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso 7-bis, sopprimere le parole da: «Le regioni a statuto ordinario rinunciano» fino a: «250 milioni di euro»;*

b) *dopo il capoverso 7-bis, sono inseriti i seguenti:*

«7-ter. Le Regioni a statuto ordinario possono rinunciare al contributo previsto per l'anno 2024 nella tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 ai fini di assolvere al contributo di finanza pubblica previsto al comma 7 del presente articolo.

7-quater. Nel caso di rinuncia del contributo per l'anno 2024 di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le Regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare gli stessi importi per investimenti per le finalità previste dal comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come da tabella A allegata. Le risorse stanziare per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. In alternativa, le Regioni possono chiedere la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle stesse. La facoltà è comunicata da ciascuna Regione al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2024.

7-quinquies. Alla copertura degli oneri pari a 350 milioni di euro per il 2024 si provvede in termini di indebitamento netto e fabbisogno per 209,80 milioni di euro ai sensi dei commi precedenti e per 140,20 milioni di euro mediante accantonamento di risorse non spendibili nei bilanci regionali secondo gli importi indicati nella tabella B allegata fermo restando l'equilibrio di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e in termini di saldo netto da finanziare mediante riduzione del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2024.

7-sexies. A seguito delle disposizioni precedenti, il contributo alla finanza pubblica previsto per gli anni 2025 e 2026 è ridotto in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario per 209,8 milioni di euro per il 2025 e per 104,90 milioni di euro per il 2026.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui alla lettera a), si provvede all'articolo 86, dopo il comma

2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari ad euro 100 milioni per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori ad euro 100 milioni per l'anno 2024.».

Tabella A

Regioni	Percentuali regionali di riparto	investimenti a carico dei bilanci regionali per l'anno 2024 in termini di indebitamento netto e fabbisogno	investimenti a carico dei bilanci regionali per l'anno 2025 in termini di indebitamento netto e fabbisogno	investimenti a carico dei bilanci regionali per l'anno 2024 in termini di indebitamento netto e fabbisogno
Abruzzo	3,16%	6.635.090,63	6.635.090,63	3.317.545,63
Basilicata	2,50%	5.242.018,63	5.242.018,63	2.621.009,31
Calabria	4,46%	9.358.294,63	9.358.294,63	4.679.147,31
Campania	10,54%	22.112.588,73	22.112.588,73	11.056.294,37
Emilia-Romagna	8,51%	17.846.802,63	17.846.802,63	8.923.401,31
Lazio	11,70%	24.553.556,53	24.553.556,53	12.276.778,26
Liguria	3,10%	6.505.456,32	6.505.456,32	3.252.728,16
Lombardia	17,48%	36.678.340,21	36.678.340,21	18.339.170,10
Marche	3,48%	7.306.008,95	7.306.008,95	3.653.004,47
Molise	0,96%	2.008.227,68	2.008.227,68	1.004.113,84
Piemonte	8,23%	17.260.687,68	17.260.687,68	8.630.343,34
Puglia	8,15%	17.104.331,47	17.104.331,47	8.552.165,73
Toscana	7,82%	16.400.728,53	16.400.728,53	8.200.364,26
Umbria	1,96%	4.116.386,42	4.116.386,42	2.058.193,21
Veneto	7,95%	16.671.480,95	16.671.480,95	8.335.740,47
TOTALE	100,00%	209.800.000,00	209.800.000,00	104.900.000,00

Tabella B

Regioni	Percentuali di riparto	Accantonamento di risorse nei bilanci regionali non spendibili per l'anno 2024
Abruzzo	3,16%	4.433.935,68
Basilicata	2,50%	3.503.007,69
Calabria	4,46%	6.253.731,68
Campania	10,54%	14.776.858,63
Emilia-Romagna	8,51%	11.926.223,68
Lazio	11,70%	16.408.048,74
Liguria	3,10%	4.347.306,84
Lombardia	17,48%	24.510.501,90
Marche	3,48%	4.882.280,53
Molise	0,96%	1.342.009,16
Piemonte	8,23%	11.534.549,16

Puglia	8,15%	11.430.063,26
Toscana	7,82%	10.959.876,74
Umbria	1,96%	2.750.797,79
Veneto	7,95%	11.140.808,53
TOTALE	100,00%	140.200.000,00

75.1000/33

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'emendamento 75.1000, al comma 6, capoverso 7-bis, sopprimere le parole da: « Le regioni a statuto ordinario rinunciano» fino a: « per un totale complessivo di 250 milioni di euro»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2, inserire il seguente: « 2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari ad euro 250 milioni per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori ad euro 250 milioni per l'anno 2024.»*

75.1000/34

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'emendamento 75.1000, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: « 6-bis. All'articolo 88, al comma 8, dopo le parole "politiche sociali e famiglia," sono inserite le seguenti: "nonché della spesa per contributi alla finanza pubblica e della spesa per funzioni delegate regionali, tenendo altresì conto dell'avanzo libero"

75.1000/35

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'emendamento 75.1000, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: « 6. All'articolo 88, comma 8, sono soppresse le parole da: "e tenuto conto delle risorse" fino alle parole: "legge 30 dicembre 2020, n. 178"

75.1000/36

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'emendamento 75.1000 aggiungere infine il seguente comma:

7-bis. "All'articolo 88, comma 8, sono soppresse le parole da "e tenuto conto delle risorse" fino alle parole "legge 30 dicembre 2020, n. 178"

Art. 78

78.0.12 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 78-bis

(Comitato paritetico per il riconoscimento della condizione di insularità della Sardegna)

1. In considerazione della condizione di insularità della Sardegna, che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale, e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale della regione Sardegna 13 aprile 2017, n. 5, ai fini dell'istruttoria necessaria per l'attuazione della

procedura del riconoscimento in sede europea della predetta condizione finalizzata alla definizione di sistemi di aiuto già previsti per le regioni ultra-periferiche di altri Stati membri dell'Unione europea è istituito un Comitato istruttore paritetico Stato-regione."

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva annua quantificata in 200 milioni per l'anno 2024."

Art. 79

79.3 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole "50 milioni di euro" con le seguenti: "70 milioni di euro";
- b) dopo il comma 5, inserire i seguenti:

"5-bis. Una quota non superiore a 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2043 è destinata ai comuni capoluogo di provincia che non hanno aderito nel corso del 2022 al percorso di definizione degli accordi i cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, pur essendo nelle condizioni ivi previste.

5-ter. Il contributo è assegnato con le stesse modalità e gli stessi limiti e condizioni di cui ai commi da 1 a 5, a favore dei comuni che avranno avviato l'istruttoria entro il mese di febbraio 2024 e per i quali la proposta di sottoscrizione dell'accordo sia stata sottoposta alla presidenza del consiglio dei ministri entro il 30 settembre 2024.

5-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2024, previo accordo presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le modalità di avvio dell'istruttoria sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 43 del citato decreto-legge n. 50 del 2022. Ai fini dell'accesso all'accordo di cui al presente comma si fa riferimento ai dati del rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2020. L'assenza del rendiconto 2020, definitivamente approvato, nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 gennaio 2024 preclude la possibilità di accesso.

5-quater. Ai soli fini dell'applicazione dei commi 5-bis e 5-ter si tiene conto delle seguenti modifiche ai termini indicati nel comma 5-bis dell'articolo 43 del citato decreto legge n. 50 del 2022:

- a. le procedure oggetto di sospensione di termini sono quelle in corso al 31 dicembre 2023;
- b. il termine di 120 giorni decorre dalla data di sottoscrizione dell'accordo;
- c. il termine del 31 marzo 2023 è fissato al 30 novembre 2024."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

79.0.28 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 79-bis.

(Ulteriore contributo a ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi)

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 100 milioni di

euro annui per il triennio 2024-2026, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater, articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2024.?

2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è inoltre aumentata di 25 milioni di euro per l'anno 2024, da ripartire tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute a seguito dei provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate alla restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente e sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2023, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel periodo 2019-2023, e delle somme già assegnate con le medesime finalità dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2022, attuativo dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34.?

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2024, e a 100 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 88, comma 3-bis."

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, nell'anno 2024, una minore spesa complessiva annua quantificata in 125 milioni di euro e, in ciascuno degli anni 2025 e 2026, in 100 milioni di euro."

79.0.36 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 79-bis.

(Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 5 mila abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)

1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione

di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5 mila abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

79.0.44 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 79-bis.

(Mantenimento agevolazioni abitazione principale nei casi di immobili danneggiati da calamità naturali)

1. Le unità immobiliari già adibite ad abitazione principale ubicate in aree colpite da eventi eccezionali e calamitosi per cui non siano intervenute leggi nazionali di esenzione dell'IMU, purché distrutte od oggetto di ordinanze di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, possono mantenere le caratteristiche di cui all'articolo 1, commi 740 e 741 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e restano esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dalla prima rata utile per il versamento dell'IMU e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi. Ai fini del presente comma, il contribuente dichiara, entro i termini previsti per la dichiarazione IMU, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. "

Art. 80

80.1 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

"1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione

siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da un ammontare di popolazione residente al 31 dicembre 2022, sulla base dei dati definitivi ISTAT, ridotto di almeno il 6% rispetto al 2011.

2. Il riparto del fondo di cui al comma 1 viene determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2024, sulla base dei seguenti criteri:

a) per il 75 per cento delle risorse disponibili, in proporzione della popolazione definitiva Istat al 31 dicembre 2022;

b) per il 15 per cento, tra i comuni con reddito medio pro capite inferiore rispetto alla media nazionale, calcolato sulla base dei dati dell'ultimo anno di imposta disponibili, in proporzione della distanza, ponderata per la rispettiva popolazione, tra il reddito medio pro capite comunale e il valore medio nazionale del reddito stesso

c) per il 10 per cento, tra i comuni con indice IVSM superiore alla media nazionale, in proporzione della rispettiva popolazione residente

2-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge."

80.0.3 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 80-bis

(Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali - Ridefinizione procedura di riparto e salvaguardia dell'entrata propria comunale)

1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la lettera a) è sostituita con la seguente:

"a) il 60 per cento del totale a favore dei Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del Comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. A partire dall'anno 2024, tale percentuale dell'addizionale è versata ai Comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, previa Intesa con ANCI in Conferenza Stato Città ed Autonomie locali. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'Interno provvede ad erogare a ciascun Comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti correnti intestati ai singoli Comuni."

2. All'allegato 5, elenco n.1, della legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole "Legge 24 dicembre 2003, n.350, articolo 2, comma 11" sono soppresse.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino al corrispondente fabbisogno, con le maggiori entrate rivenienti dall'articolo 16-bis della presente legge."

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

"Art. 16-bis.

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro

derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

- a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;
- b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;
- c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione."

80.0.11 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 80-bis

(Rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni per l'attuazione del PNRR)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le risorse del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate per le medesime finalità anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026."

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

"Art. 16-bis.

(Imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di intermediazione bancaria)

1. Stante il persistente rialzo dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per gli anni 2024 e 2025, una imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, a carico delle banche di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari all'8 per cento sull'ammontare del margine di intermediazione ricompreso nella voce 120 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio precedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024 e al 1° gennaio 2025.

3. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024 e al 1° gennaio 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade, rispettivamente, nell'anno 2023 e 2024, il versamento è effettuato, rispettivamente, nell'anno 2024 e 2025, e comunque, entro il 31 gennaio.

4. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

6. È fatto divieto alle banche di cui al comma 1 di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione. "

80.0.16 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 80-bis

(Risorse delle città metropolitane)

1. Il fondo di cui all'articolo 41, comma 1, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è esteso al 2026 ed è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della regione siciliana e della regione Sardegna che hanno subito una riduzione del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione o dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze.

2. Il riparto del fondo di cui al comma 1 è determinato per gli anni dal 2024 al 2026 mediante decreti del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione e fino a concorrenza delle perdite di gettito registrate rispetto al 2019, sulla base dei gettiti registrati nel penultimo anno precedente ciascun anno di riferimento. Gli enti beneficiari possono utilizzare in tutto o in parte le risorse di cui sono assegnatari per contrastare l'insorgere di disavanzi o l'aggravarsi di disavanzi già in essere sui rendiconti dell'esercizio precedente quello di riferimento di ogni assegnazione, dovuti alle diminuzioni di gettito di cui al comma 1. Nei riparti di cui al presente comma si tiene conto delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 41, comma 2 del citato decreto-legge n. 50 del 2022.

3. I decreti di cui al comma 2 sono emanati, per il 2024 entro il 31 gennaio 2024 e per ciascuno degli anni dal 2025 e 2026 entro il 30 settembre dell'anno rispettivamente precedente.

4. Il fondo di cui al comma 784, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2024, da ripartirsi tra le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, sulla base degli stessi criteri di cui al comma 785, articolo 1, della citata legge n. 178 del 2020, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

6. All'articolo 31-*bis*, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole "Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025".

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

80.0.18 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 80-*bis*

(Incentivazione degli interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali - mitigazione accantonamento FCDE)

1. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20% dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.

2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

. Agli oneri di cui al comma precedente, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori

entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 16-*bis*."

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

"Art. 16-*bis*

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-*bis*. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-*ter*. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-*quater*. - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-*quinquies*. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

Art. 84

84.6 (testo 2)

[Nicita](#)

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

"6-*bis*. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-*bis*

aggiungere il seguente:

«2-ter. Per le finalità connesse al potenziamento e alla continuità dei Servizi sociali negli enti locali della Regione Sicilia e al superamento del precariato, è riconosciuto agli assistenti sociali in servizio presso gli stessi enti che svolgono l'attività in regime di partita Iva con inquadramento libero professionale, l'equiparazione al lavoro subordinato.»

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

Art. 88

88.1 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

"Art. 16-bis

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

«Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

«Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

«Art. 63-quater. - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

«Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

«Art. 63-sexies. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

«Art. 63-septies. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate

in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

«Art. 63-octies. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

1.4.2.3. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.3.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 140 (pom.) del 06/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2023
140ª Seduta (1ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[ZAFFINI](#)**

La seduta inizia alle ore 13,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che è stato assegnato alla Commissione, in sede consultiva, il disegno di legge n. 955, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, approvato dalla Camera dei deputati. L'ordine del giorno è integrato di conseguenza.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI ULTERIORE SEDUTA

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la Commissione è nuovamente convocata al termine della presente seduta, per l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 955.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la documentazione acquisita nell'ambito della discussione del disegno di legge n. 483 (tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,15.

1.4.2.3.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 141 (pom.) del 06/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2023
141ª Seduta (2ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(955) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [RUSSO](#) (Fdl) illustra gli aspetti di competenza del decreto-legge n. 144, segnalando innanzitutto il comma 1 dell'articolo 1, il quale prevede che l'Ufficio centrale per il referendum si avvalga per un periodo non superiore a sessanta giorni di personale della segreteria nel numero massimo di 28 unità, anche appartenenti all'Area Assistenti (ex Comparto Ministeri seconda area - fascia economica da F4 a F6), per specifiche operazioni.

Il successivo comma 2 prevede la facoltà per il primo presidente della Corte di cassazione di avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di 100 unità, appartenenti all'Area Assistenti.

Il comma 3 riguarda la possibilità di interpello, per soli titoli, finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di disponibilità all'assegnazione temporanea all'Ufficio centrale per il referendum. Tale procedura, ai sensi del comma 4, è riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni nell'amministrazione stessa.

Il comma 5 disciplina l'onorario del personale assegnato all'Ufficio centrale per il referendum.

L'autorizzazione di spesa relativa alle disposizioni di cui all'articolo 1 è recata dal comma 6.

In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

In considerazione dell'andamento dei lavori, il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 7 dicembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,25.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 135 del 12/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

135a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 12 DICEMBRE 2023

Presidenza del vice presidente CASTELLONE,
indi del vice presidente CENTINAIO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,01).

Si dia lettura del processo verbale.

IANNONE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 7 dicembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Votazione per l'elezione di un senatore Segretario (Votazione a scrutinio segreto mediante schede) (ore 16,06)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per l'elezione di un senatore Segretario.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento, ciascun senatore scriverà sulla propria scheda un solo nominativo. Risulterà eletto il senatore che otterrà il maggior numero di voti. A parità di voti sarà eletto il più anziano di età.

Per garantire il più ordinato svolgimento delle operazioni di voto, dinanzi al banco della Presidenza sono state predisposte due cabine. I colleghi senatori, immediatamente prima dell'ingresso in cabina, riceveranno dagli assistenti parlamentari la scheda che, dopo il voto, depositeranno nell'apposita urna all'uscita della cabina stessa.

La chiama sarà svolta in ordine alfabetico.

Dichiaro pertanto aperta la votazione e invito il senatore Segretario a procedere all'appello.

*(Il senatore Segretario Iannone e, successivamente, il senatore Segretario Lorefice fanno l'appello).
(Nel corso della votazione la senatrice Aloisio ha chiesto di poter sostituire la scheda di votazione, consegnando la scheda originariamente ricevuta alla Presidenza. Tale scheda viene conservata agli atti in busta chiusa e siglata dai senatori Segretari).*

Chiusura di votazione (ore 16,46)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione per l'elezione di un senatore Segretario.

Invito i senatori Segretari a procedere allo spoglio delle schede e al computo dei voti nell'adiacente Sala Pannini.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

In attesa della conclusione dello spoglio delle schede, sospendo la seduta per 15 minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,56, è ripresa alle ore 17,02).

Consegna del testo delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2023 (17,02)

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. In attesa che si concluda il computo dei voti passiamo al successivo punto all'ordine del giorno, che reca: «Consegna del testo delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2023».

Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Meloni.

MELONI, presidente del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero solamente consegnare il testo della relazione che ho appena reso alla Camera dei deputati in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. Chiaramente tornerò domani mattina per il dibattito.
(Applausi).

PRESIDENTE. Ringrazio il Presidente del Consiglio dei ministri e prendo atto della consegna del testo delle comunicazioni già rese alla Camera dei deputati.

Comunico che il documento consegnato sarà stampato e pubblicato nella sua interezza nell'Allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Colleghi, come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, la discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri avrà luogo nella seduta di domani, a partire dalle ore 9,30.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(955) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,03)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 955, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Zanettin, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

ZANETTIN, relatore. Signora Presidente, il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di *referendum*. È un testo che è già stato approvato dalla Camera dei deputati e si compone di tre articoli.

Durante l'esame da parte della Camera dei deputati non sono stati approvati emendamenti, ma solo modifiche di *drafting* riguardanti il coordinamento formale del testo.

L'articolo 1 del decreto-legge è diretto a prorogare, salve minime correzioni, l'efficacia delle disposizioni introdotte dall'articolo 5 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, al fine di adottare le misure necessarie per assicurare la gestione delle numerose iniziative referendarie che stanno arrivando a compimento con riferimento all'esecuzione delle operazioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni e di vaglio dell'ammissibilità dei quesiti referendari. Infatti, come indicato dal preambolo del decreto-legge, in attesa della piena operatività della piattaforma digitale, è necessario rafforzare gli Uffici della Corte di cassazione impegnati nell'espletamento delle attività di verifica delle sottoscrizioni a sostegno di proposte referendarie che, in forza dell'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, devono essere svolte dal 30 settembre al 31 ottobre, in attesa prevista dall'articolo 1, comma 341, della legge 30

dicembre 2020, n. 178.

Considerando la possibilità di raccogliere le firme in modalità digitali, per quanto riguarda la sottoscrizione dei *referendum* introdotta dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, senza che nel frattempo sia divenuta operativa la detta piattaforma digitale prevista dalla stessa legge, si propongono gli stessi problemi organizzativi già affrontati nell'anno 2021, in ragione del fatto che si è semplificata l'attività di raccolta firme, ma con scarse garanzie in termini di autenticità e soprattutto senza semplificare le attività di verifica.

Per consentire la piena operatività dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, il decreto-legge dispone quindi un temporaneo avvalimento di personale aggiuntivo per consentire l'espletamento delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni relative alle richieste di referendum presentate dopo il 31 ottobre 2021. Nel dettaglio, il comma 1 prevede che l'Ufficio centrale per il referendum istituito presso la Corte di cassazione si avvalga di ulteriore personale della segreteria della medesima Corte, nel numero massimo di 28 unità, anche appartenenti all'area assistenti, già inquadrato nel comparto Ministeri seconda fascia, fascia economica da F4 a F6. Tale disposizione costituisce una deroga all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, che prevede che per le operazioni di verifica l'Ufficio centrale per il referendum si debba avvalere del personale della segreteria con qualifica funzionale non inferiore alla settima. Per le medesime finalità, il comma 2 dell'articolo 1 consente al primo Presidente della Corte di cassazione di avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio presso la Corte, nel numero massimo di 100 unità, di cui: 40 unità destinate alla funzione di verifica e conteggio delle sottoscrizioni (appartenenti all'area assistenti già inquadrati nel comparto Ministeri seconda fascia, fascia economica da F4 a F6); 60 unità con mansioni esecutive di supporto, quale l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, (appartenenti all'area assistenti già inquadrato nel comparto Ministeri, seconda area, fascia economica da F1 a F3). Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, all'acquisizione di disponibilità all'assegnazione all'Ufficio centrale per il referendum, si provvede mediante interpello per soli titoli indetto dall'amministrazione giudiziaria su richiesta del primo Presidente della Corte di cassazione.

Come previsto dal successivo comma 4, si prevede che possano partecipare all'interpello i dipendenti di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbiano maturato un minimo di tre anni di servizio nel profilo professionale di appartenenza.

Il comma 5 dell'articolo 1, oltre a disporre in materia di retribuzione del personale aggiuntivo assegnato a seguito dell'interpello, stabilisce che tale personale sia responsabile presso l'Ufficio centrale delle operazioni effettuate. Restano comunque ferme le disposizioni dell'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, ai sensi delle quali il primo Presidente dispone sulle modalità di utilizzazione del centro elettronico e dell'altro personale della Corte ritenuto necessario; inoltre, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 199 del 1978 il primo Presidente della Corte di cassazione, in vista delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni presentate a corredo delle richieste di referendum, con proprio decreto e in relazione alle necessità, può aggregare all'Ufficio centrale per il referendum altri magistrati della Corte.

L'articolo 2 del decreto-legge introduce invece la disciplina della piattaforma telematica per il referendum prevista dall'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la raccolta delle firme degli elettori necessari per il referendum e le iniziative legislative popolari. In particolare, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, introducendo all'articolo 1 della citata legge n. 178 del 2020, il nuovo comma 342-bis, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2024 la titolarità della piattaforma sia attribuita al Ministero della giustizia e che, a decorrere dall'anno 2024, il Fondo per la realizzazione della piattaforma sia iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero della giustizia.

L'articolo 3 dispone, infine, in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 17,08)

Risultato di votazione (ore 17,08)

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto per l'elezione di un senatore

Segretario:

Senatori presenti	156
-------------------	-----

Senatori votanti	156
------------------	-----

Hanno ottenuto voti i senatori:

Versace	148
Dispersi	2
Schede bianche	5
Schede nulle	1

Proclamo eletta Segretario la senatrice Versace, alla quale rivolgo i migliori auguri di buon lavoro. *(Applausi. Congratulazioni)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 955 (ore 17,09)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Potenti. Ne ha facoltà.

POTENTI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, la ringrazio e sarò veramente molto breve. Questa è una discussione *pro forma*, ma preme sottolineare quale sia l'importanza di questo disegno di legge, nel momento in cui va a rafforzare, finanziandolo, un comparto, quello appunto della struttura dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte suprema di cassazione, che ha il merito di consentire, attraverso l'uso di un istituto giuridico, quale appunto il *referendum*, l'esercizio della democrazia diretta da parte dei cittadini e di farlo in particolar modo su argomenti sui quali spesso anche la politica non ha la forza o il coraggio di intervenire in maniera decisa. Si tratta nella storia referendaria di temi che a volte toccano anche l'etica e che quindi, comprensibilmente, sono oggetto di discussione anche nelle sedi istituzionali, con divisioni che non rispettano solitamente le divisioni politiche, ma vanno a coinvolgere anche gli aspetti più personali di ognuno di noi.

Pertanto, non possiamo che dirci d'accordo con la finalità che questo disegno di legge vuole perseguire, ovvero quella di risolvere un problema organizzativo per il supporto necessario alla Corte di cassazione ad assicurare la gestione delle numerose iniziative referendarie che abbiamo avuto modo, anche da ultimo, di seguire attraverso le attività sui *referendum* della giustizia, fortemente voluti dalla Lega, che - è vero - hanno magari visto partecipare solo una percentuale del corpo elettorale, non raggiungendo quel limite oltre il quale avremmo ottenuto la validità dei quesiti, ma permettono ai cittadini di potersi esprimere contro o a favore di un testo normativo o di una parte di esso.

Per effetto, esprimeremo un voto favorevole a questo disegno di legge, che va - ripeto - a garantire l'esercizio di un sacrosanto strumento previsto dalla nostra Costituzione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Avverto che non sono stati presentati emendamenti né ordini del giorno agli articoli del decreto-legge. Passiamo alla votazione finale.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) Signor Presidente, voglio cominciare questa mia breve dichiarazione di voto facendo i complimenti al Governo per aver finalmente emanato, dopo più di un anno di lavoro, il primo decreto-legge che rispetta l'articolo 77 della Costituzione. *(Applausi)*. Congratulazioni, è nato il bebè: finalmente abbiamo un decreto-legge che viene adottato per ragioni di necessità ed urgenza. Speriamo di non vederne soltanto uno ogni cinquanta, però è chiaro che in questo caso, se la Corte di cassazione non ce la fa a valutare ed esaminare la documentazione che giace presso di essa per le 31 - credo - proposte referendarie che sono pendenti, è giusto che il Governo ne prenda atto e urgentemente distacchi del personale di altre pubbliche amministrazioni presso la Corte di cassazione.

Si tratta ovviamente di un pannicello caldo, perché se noi comandiamo personale da altre pubbliche amministrazioni alla Corte di cassazione, vuol dire che andiamo a dare una mano alla Corte di cassazione e togliamo personale alle amministrazioni di provenienza e quindi probabilmente creiamo

dei problemi mentre ne risolviamo degli altri. Ecco, forse una visione strutturale delle piante organiche sarebbe utile. Però, la democrazia diretta, quella referendaria, è importante, non quella che vuole abolire il Parlamento e sostituirlo con dei portavoce o con dei *click*, ma quella prevista dalla Costituzione va preservata e quindi è bene che si proceda in questa direzione.

Il secondo punto di questo provvedimento riguarda la famosa piattaforma che dovrebbe andare a sostenere tecnologicamente l'istituto referendario. Sappiamo bene infatti che, prima dell'intervento normativo che consente attualmente di utilizzare lo Spid per autenticare le firme dei sottoscrittori, il meccanismo di autentica delle stesse era talmente farraginoso e costoso, richiedendo la presenza di un autenticatore da rendere davvero tutto il procedimento di raccolta molto complicato e soprattutto esclusivo. Esclusivo perché soltanto chi fosse stato dotato di un'organizzazione poderosa e capillare e anche dei fondi necessari a coprire le spese per l'organizzazione dei banchetti e l'autenticazione delle firme poteva effettivamente portare il *referendum* e la raccolta delle firme a compimento.

È chiaro che la domanda che nasceva spontanea, posto l'avanzamento tecnologico, è perché l'autenticazione delle firme non potesse avvenire tramite l'utilizzazione dello Spid. Infatti, grazie a una modifica normativa che risale soltanto a pochi anni fa, ciò è stato previsto, tra l'altro con grande panico. Ci si è chiesti, infatti: vuoi vedere che le 500.000 firme sono diventate troppo poche? E si è detto: adesso gli italiani si divertiranno a inserire firme sui vari *referendum*, perché tanto è facile e si fa da casa.

L'esperienza empirica, invece, ci ha insegnato che è vero il contrario. Le firme sono state raccolte per *referendum* importanti, *referendum* che purtroppo, come quello sulla legalizzazione della *cannabis*, hanno trovato un ostacolo nella valutazione della Corte costituzionale, della quale naturalmente rispettiamo esiti, giudizi, decisioni, anche se poi non sempre siamo obbligati a dividerli.

Insomma, la facoltà di dare la propria firma con lo Spid non è stata fatta oggetto di abusi. Purtroppo, quello che succede è che quella piattaforma, che dovrebbe essere pubblica e che la legge prevede, a distanza di più di due anni non è stata ancora predisposta. Pertanto, negli unici casi nei quali si è utilizzata la raccolta firme con lo Spid, sono stati i comitati organizzatori a dover organizzare delle piattaforme private, con i costi che ne sono derivati.

Con questo decreto-legge, finalmente si stabilisce che ad occuparsene sarà il Ministero della giustizia. Vedo in Aula il sottosegretario Delmastro Delle Vedove, che intuisco sarà responsabile di questo processo. Gli saremo vicini per verificare che tutto questo avvenga, perché è ovvio e giusto che tutto questo possa accadere.

Tra l'altro, segnalo ai colleghi senatori e senatrici che alla Camera sono stati presentati ordini del giorno affinché questo strumento possa essere utilizzato anche per le leggi di iniziativa popolare. Penso che sia un dato molto importante, perché sappiamo che questo è un istituto molto rilevante della nostra Costituzione, che purtroppo raramente (possiamo dire quasi mai) riesce a partorire i frutti che erano nella mente dei nostri costituenti.

A me non resta che annunciare il voto favorevole del Gruppo di Italia Viva-Il Centro-Renew Europe a questo provvedimento. Auspichiamo, naturalmente, che passi con un largo consenso, ma trattandosi di decreto-legge, come tutti sappiamo, le norme sono già in vigore. Bisogna convertirlo e io penso che non ci sia alcuna ragione per non farlo subito.

Quindi, oltre ad annunciare il nostro voto favorevole, auspico che l'intero Senato voglia votare favorevolmente e che finalmente questo provvedimento entri a pieno titolo nel nostro ordinamento. *(Applausi)*.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, intervengo solo per annunciare il voto favorevole del mio Gruppo. Io credo che tutti gli strumenti che peraltro vengono previsti in questa conversione in legge del decreto-legge, che in qualche modo rendono più semplice la possibilità di accedere agli strumenti di democrazia diretta, vadano con forza sostenuti. Quindi, mi rallegro e considero positivo il fatto che da oggi, nel nostro Paese, sia più facile poter accedere all'indizione del *referendum*.

Credo che sia giusta la sottolineatura che è stata fatta adesso dal senatore Scalfarotto: è altrettanto

giusto e altrettanto importante che questa cosa riguardi anche le leggi di iniziativa popolare, ma - lo dico scusandomi per la polemica, che peraltro avrò modo di fare nel corso delle settimane che verranno - a patto che poi vengano effettivamente affrontate dal Parlamento. (*Applausi*). Invece si raccolgono le firme, che poi restano nei cassetti, nonostante per esempio una recente modifica dell'articolo 74 del Regolamento del Senato prevedeva che, se la Commissione competente cui è stato assegnato un disegno di legge di iniziativa popolare non ne concluda l'esame entro tre mesi dall'assegnazione, esso venga iscritto d'ufficio nel calendario dei lavori dell'Assemblea, come purtroppo sta accadendo proprio in queste settimane in questo Senato. Ecco, se rimane soltanto sulla carta, credo che anche l'importante decreto-legge che questa sera stiamo convertendo in legge varrà fino a un certo punto.

Quindi voteremo a favore, con l'auspicio che poi si passi dalle parole ai fatti e che effettivamente per il *referendum*, ma anche per le leggi di iniziativa popolare, si consenta realmente ai cittadini che firmano di essere protagonisti di una discussione nelle aule del Parlamento.

PAROLI (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAROLI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, il nostro ringraziamento va innanzitutto al relatore, per aver seguito queste norme tecniche, che riguardano però la democrazia. Abbiamo pochi minuti per ricordarci che la democrazia, cioè il voto popolare e il giudizio del corpo elettorale su una legge o su una parte di essa, ossia appunto il *referendum*, devono avere regole certe e controlli certi. Questo decreto-legge va nella direzione di rendere attuabile la previsione di legge già esistente, che consente la raccolta elettronica delle firme di coloro che sostengono un *referendum*.

Tutti ricordiamo i *referendum* storici del passato, ma sono proprio passati cinquant'anni e l'utilizzo di questo strumento dev'essere modernizzato e reso accessibile anche attraverso le nuove tecnologie. Il *referendum* è uno strumento fondamentale della democrazia, regolato puntualmente dall'articolo 75 della nostra Costituzione; si procede allo svolgimento del *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge (come già detto), quando lo richiedano 500.000 elettori o cinque Consigli regionali. Si tratta quindi di un numero di firme importante, che comporta un procedimento di raccolta, autenticazione e verifiche connesse.

Dopo quel primo *referendum* proposto dalla Democrazia Cristiana, molte altre sono state le norme sottoposte al vaglio degli elettori. Le ricordiamo tutti, come ricordiamo le tante battaglie referendarie promosse dei Radicali. Cito solo i principali, per memoria: quello sul nucleare e quello sul finanziamento pubblico dei partiti, che hanno certamente condizionato le scelte successive della politica. Ad altri, come a quello sulla responsabilità civile dei magistrati o a quello sull'abolizione di alcuni Ministeri, le scelte successive del Parlamento hanno dato invece un altro esito. Negli ultimi anni i *referendum*, il cui risultato, per essere valido, dev'essere comunque supportato dal *quorum* (maggioranza degli elettori e maggioranza dei voti espressi), hanno subito successi e poi momenti di stanca. In ogni caso però questo istituto, previsto dalla Carta fondamentale e regolamentato dalla legge ordinaria del 1970, necessita di essere supportato da nuove forme di sottoscrizione. Siamo nell'epoca della firma digitale, della PEC e di una spinta sempre più pressante verso la digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione.

Quindi, per salvaguardare l'autorevolezza dell'istituto e dei controlli che lo regolano, viene rafforzato l'Ufficio centrale per il *referendum* del presidente della Corte di cassazione, per consentire le operazioni di verifica delle sottoscrizioni digitali; inoltre, deve diventare operativa la piattaforma digitale.

Pur semplificata, l'attività di raccolta delle firme deve dare garanzie in termini di autenticità e semplificare l'attività di verifica. È importante anche il fatto che ora venga introdotta la disciplina della piattaforma telematica per il *referendum*, per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i *referendum* e le iniziative legislative popolari. Allo stesso modo è fondamentale, altrimenti non avrebbe senso, aver individuato una società di informatica per il completamento, la gestione e la manutenzione della piattaforma.

Per queste ragioni, i senatori di Forza Italia voteranno a favore del decreto-legge in esame.

[LOPREIATO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, non c'è bisogno di ricordare in questa sede che l'Italia è stata condannata, nell'ormai lontano 2019, dal Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite per le irragionevoli restrizioni nelle modalità di raccolta delle firme per la promozione dei *referendum*: moduli da compilare, firme, documenti, timbri e autenticatori rappresentavano un laccio che la burocrazia stringeva attorno al collo della partecipazione diretta dei cittadini alla vita pubblica del Paese.

Al fine di eliminare tale discrasia dell'ordinamento, il Parlamento aveva approvato in legge di bilancio - la legge n. 178 del 2020 - l'istituzione di una piattaforma di raccolta firme sui *referendum*, offrendo così la possibilità di abbattere qualsivoglia barriera rivolta all'attuazione di un pieno impegno civile e civico da parte dei cittadini. Purtroppo la normativa non è stata attuata e l'impegno è rimasto lettera morta. La piattaforma, che è stata introdotta con la legge che citavo prima, la n. 178 del 2020, articolo 1, comma 341, avrebbe dovuto essere attiva a gennaio 2022, poi è stata rimandata al 31 dicembre 2022 ed oggi si cerca di far fronte a questa sua ingiustificata inoperatività.

Ricordiamo che agevolare la partecipazione dei cittadini alla vita politica e alle scelte politiche del nostro Paese e dare concreta possibilità e facile attuazione al diritto costituzionale riconosciuto di promuovere *referendum* e leggi di iniziativa popolare dovrebbero essere il primo obiettivo di tutte le forze politiche e di sicuro costituiscono un tema molto delicato, a cui il MoVimento 5 Stelle tiene particolarmente.

Infatti, il MoVimento 5 Stelle ha più volte interpellato la Presidenza del Consiglio sulle ragioni di questo inspiegabile ritardo nell'adozione e nell'avvio di questo importante strumento di partecipazione alla vita democratica del Paese, ricevendo risposte rassicuranti, che poi si sono rilevate assolutamente non corrispondenti alla realtà dei fatti, vista la natura del provvedimento che ci accingiamo a votare.

La disposizione transitoria che prevede la possibilità di raccogliere le firme necessarie per i *referendum* di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione anche *online*, mediante documento informatico sottoscritto con firma elettronica, non è, allo stato, più sufficiente. Sappiamo bene che tale disposizione ha rappresentato un indubbio vantaggio ai fini della promozione dei *referendum* sulla cannabis e l'eutanasia legale, poi inusitatamente falcidiate dalla pronuncia della Consulta, ma dopo tre anni ci aspettiamo che finalmente venga dato seguito a quanto stabilito dalla legge del 2020.

C'è un problema: c'è una profonda differenza tra le due modalità. L'iniziativa transitoria, seppur lodevole negli intenti, non è gratuita, a differenza di quanto previsto per la piattaforma pubblica. Infatti, per mezzo di quanto disposto dalla normativa transitoria, il costo di ogni firma ricadrà sui comitati promotori. Un ostacolo economico all'attivazione della democrazia non da poco, considerato il fatto che, in caso di bocciatura, non è previsto alcun rimborso. Un motivo in più per considerare l'assenza della piattaforma pubblica un vero e proprio disincentivo a promuovere *referendum*.
(Applausi).

Sul punto si segnala anche che tale inerzia costringe le associazioni che propongono un *referendum* a utilizzare le piattaforme messe a disposizione dai privati. Allora una domanda ci viene naturale, quasi d'obbligo: perché i soggetti privati non hanno riscontrato tutti quei problemi che il Governo, invece, ha più volte sollevato quando è stato interpellato su questo gravissimo ritardo? Questa situazione, inoltre, ha creato un'intollerabile disparità, perché solo le associazioni dotate di ingenti risorse economiche possono rivolgersi ai privati e procedere speditamente con la raccolta delle firme attraverso l'uso degli strumenti digitali.

Le associazioni più piccole e meno strutturate dal punto di vista economico sono invece purtroppo destinate quasi sempre a fallire nell'impresa di raggiungere il numero necessario per la proposizione dei *referendum*. Si tratta di un ritardo e di un'inerzia che per noi sono gravissimi, perché mettono a repentaglio la partecipazione democratica, fondamento della nostra impalcatura costituzionale.

Riteniamo, viceversa, che il lavoro del Parlamento debba essere quello di migliorare sempre gli strumenti di partecipazione popolare e di democrazia diretta, perché la democrazia è sana quando moltiplica le occasioni di partecipazione e non certo quando le limita. Questo è anche uno strumento in

più per porre un freno al calo della partecipazione che ormai si verifica ad ogni tornata elettorale. Dobbiamo e vogliamo invertire la rotta, restituendo credibilità alle Istituzioni e garantire, in maniera piena ed effettiva, la partecipazione dei cittadini alle scelte della vita del nostro Paese.

Il provvedimento in esame si è reso purtroppo necessario a causa della colpevole inerzia di questo Governo su un tema così delicato. Addirittura, al fine di accelerare l'avvio della piattaforma, è stato lanciato un appello dall'associazione «Luca Coscioni», che ha raggiunto quasi 60.000 firme, rimanendo però purtroppo ad oggi assolutamente inascoltato.

In ultimo, tenuto conto che il provvedimento in oggetto pone rimedio alla mancata operatività della piattaforma con un rafforzamento degli uffici della Cassazione, sul punto vorrei evidenziare e sottolineare che il MoVimento 5 Stelle, pur favorevole a detto rafforzamento, non condivide la scelta del Governo di ricorrere alla procedura dell'interpello, che determina di conseguenza un depauperamento del personale di altre amministrazioni, poiché avrebbe invece preferito chiaramente il ricorso a nuove assunzioni.

Signor Presidente, il nostro sarà un voto di astensione sul provvedimento in esame perché riteniamo che questo Governo non abbia fatto abbastanza e confidiamo che dietro questi continui rinvii e questi indugi ci siano solo l'inadeguatezza e l'impreparazione a cui purtroppo ormai ci ha abituato e non si celi piuttosto la malcelata volontà di limitare indirettamente la partecipazione dei cittadini alla vita democratica del nostro Paese. (*Applausi*).

STEFANI (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, stiamo discutendo di un tema che può apparentemente sembrare anche molto tecnico e, in tal senso, ringrazio il relatore Zanettin per aver curato la questione e il dibattito in Commissione.

Si tratta in realtà di un temporaneo avvalimento di personale aggiuntivo da parte dell'Ufficio centrale del *referendum* per consentire l'espletamento delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni sulle richieste di *referendum*. Questo potrebbe magari anche annoiare chi ci segue, ma in realtà rappresenta una questione a monte che in realtà è molto interessante. Andiamo infatti anzitutto a sottolineare come si cerca e si cercherà sempre più di semplificare anche le procedure per la partecipazione della cittadinanza alla formazione delle leggi e al dibattito su di esse. Il *referendum* è uno degli strumenti più importanti con il quale la cittadinanza si può esprimere. Andrò poi a sottolineare e approfondire meglio il tema.

C'è poi un'altra particolarità: si sta andando, anche qui, verso un sistema di digitalizzazione, che serve non solo a semplificare le procedure, ma anche a migliorare la sorveglianza sulle stesse. Ovviamente però ci sono dei passaggi, che stiamo vedendo in quasi tutti gli ambiti delle Istituzioni, che stanno portando anche alcune complicazioni. In questo caso infatti abbiamo una piattaforma non ancora operativa che, per questa ragione, necessita di un supporto di forze finché non si andrà a regime.

Parimenti, però, si sta vedendo per esempio, come ha potuto notare chi frequenta le aule giudiziarie, il sistema del processo civile telematico. Mi viene in mente in particolare il processo civile telematico nell'esercizio della professione. Non solo il processo civile telematico all'inizio ha spaventato, ma l'introduzione di queste forme informatiche ha creato anche alcune difficoltà. Non appena però il sistema va a regime e si roda, diventa uno strumento indispensabile e utilissimo, che non solo semplifica per certi versi la vita di chi opera all'interno dei Tribunali, come nel caso di molti colleghi avvocati, ma aiuta anche la stessa magistratura e il cittadino, contribuendo ad evitare storture. Pensiamo per esempio alla perdita del fascicolo cartaceo. Quindi è positiva la digitalizzazione, però, come vedete, richiede anche una sorta di rodaggio.

Vi è poi un altro tema: come mai c'è bisogno di impiegare tutto questo personale? Dal 2021, considerando le date a cui si sta facendo riferimento, sono state presentate ben trenta richieste di *referendum* e sono tutte da verificare. Quindi stiamo parlando di un'attività molto fervida e dinamica riguardante le proposte che si stanno facendo sul *referendum*. È ovvio che, affinché tutte le firme e le sottoscrizioni siano anche validate e considerate efficaci, vi sarà bisogno di una verifica, ad esempio sotto il profilo dell'autenticità. Pertanto, ci sarà bisogno anche di un incremento del personale.

Potremmo anche soffermarci un momento a ragionare su che cos'è il *referendum* e quali sono la sua forza e la sua natura. Non possiamo qui dilungarci su tante analisi, ma c'è chi ha detto che nel *referendum* c'è l'apparenza del potere costituente; in un *referendum* viene chiesta la partecipazione popolare, quindi vi è un'espressione della volontà del popolo e né queste Aule, né alcuna attività, né alcuna fonte normativa possono trascurare le istanze provenienti dal *referendum*. Come ha detto anche il collega De Cristofaro, bisogna ragionare su come e se vengono attuati i *referendum*.

Colgo l'occasione per ricordare alcuni importanti *referendum* che si sono celebrati e che sono importanti per chi, come noi del Gruppo Lega, è nato nella cultura dell'autonomia (*Applausi*), della risposta e della partecipazione popolare. Noi ricordiamo due *referendum* svoltisi rispettivamente in Veneto e in Lombardia sul tema del riconoscimento di ulteriori forme di autonomia: il cosiddetto regionalismo differenziato. È stato posto un quesito al popolo veneto e al popolo lombardo; si è trattato di un *referendum* consultivo, ma ha dato un esito in Veneto del 98,1 per cento di "sì" e in Lombardia del 96,02 per cento di "sì" (*Applausi*), con un'affluenza nel Veneto del 57,2 per cento e in Lombardia del 38,26 per cento. Si è trattato di una richiesta popolare sostenuta, come abbiamo visto, dalla quasi totalità di coloro che hanno partecipato al voto. Sottolineo ancora che in Veneto l'affluenza ha raggiunto quasi il 60 per cento, quindi con una partecipazione popolare che a volte a stento si raggiunge nelle elezioni politiche, a testimonianza di quanto è stata ritenuta importante l'espressione di quella volontà in quel momento.

Credo quindi che alla popolazione del Veneto in particolare - come ben si sente, vengo da quella Regione - ma anche della Regione Lombardia possa essere data una risposta a coloro che hanno chiesto l'autonomia. Sono e siamo quindi ben contenti di vedere il disegno di legge Calderoli su un binario perfetto e coerente per dare attuazione a quello che da noi si è tanto voluto e tanto richiesto. (*Applausi*).

[BAZOLI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo brevemente intanto per annunciare il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico su questo provvedimento che condividiamo, le cui finalità sono molto chiare e sono già state ricordate da tanti intervenuti. Si tratta di un provvedimento che cerca di adeguare il nostro ordinamento all'innovazione che è stata fatta pochi anni fa con l'introduzione della raccolta delle firme *online* per l'indizione della richiesta di *referendum* abrogativi. Questo ha comportato una difficoltà nel lavoro di verifica delle firme da parte della Corte di cassazione e degli organismi deputati alla verifica delle firme. Il decreto-legge in esame serve a garantire alla Corte di cassazione di funzionare meglio in quest'attività di verifica, quindi con l'applicazione di personale aggiuntivo.

Il decreto-legge in esame, però, finalmente introduce anche la piattaforma digitale per la raccolta delle firme *online* per la richiesta di *referendum* che dovrà servire in futuro a evitare questo lavoro supplementare della Corte di cassazione, che oggi è necessario, e quindi a rendere più agevole anche il sistema per la raccolta delle firme e quindi per la richiesta di *referendum*. Il testo in esame, pertanto, garantisce migliori condizioni per la verifica delle firme per l'indizione di *referendum* e quindi è certamente una normativa che aiuta a rivitalizzare un fondamentale strumento di democrazia diretta che è previsto in Costituzione e che, attraverso la raccolta delle firme *online*, ha certamente avuto un grande impulso.

Altro poi sarebbe chiedersi - ma esula totalmente dal perimetro del decreto-legge in esame - come rivitalizzare un istituto che ultimamente ha zoppicato un po' anche per la scarsa partecipazione, ma questo sarebbe oggetto di una riflessione che va oltre il perimetro di questo provvedimento e che riguarderebbe invece qualche modifica costituzionale su cui varrebbe la pena anche di confrontarsi. Oggi però ci limitiamo a votare il decreto-legge in discussione, che aiuta a snellire il procedimento di raccolta e di verifica delle firme raccolte *online* per la richiesta di *referendum* e su questo noi siamo ovviamente d'accordo. È un provvedimento necessario e utile per rivitalizzare questo strumento importante di democrazia diretta. (*Applausi*).

[SILVESTRONI](#) (Fdl). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRONI (*Fdi*). Signor Presidente, colleghi, come dice l'economista Brian Arthur, la tecnologia sta diventando organica e la natura sta diventando tecnologica. Mi chiedo, però, cosa stia facendo e dove stia andando la politica. Ritengo pertanto opportuno fare una riflessione in merito.

Oggi l'epoca in cui viviamo ci impone un'accelerazione al fine di orientare e aggiornare gli strumenti che sostanziano la democrazia, come appunto le procedure di voto tramite i *referendum*. Questi strumenti tecnologici (pensiamo all'intelligenza artificiale), se utilizzati con coscienza e conoscenza, possono essere utili per rendere più rapida ed efficiente la risposta della pubblica amministrazione alle domande dei cittadini per rendere più snello il nostro ordinamento normativo.

Siamo d'accordo sul fatto che il *referendum*, l'iniziativa legislativa popolare e la petizione rappresentano gli strumenti più alti di partecipazione diretta che i cittadini hanno per essere parte integrante del sistema democratico e della vita democratica. (*Applausi*). Con il *referendum* istituzionale, ad esempio, nel 1946 fu istituita proprio la Repubblica italiana.

Il nostro partito, Fratelli d'Italia, per la sua storia, per la sua identità, ha sempre creduto nella partecipazione popolare alla vita democratica della Nazione; pertanto, a tutti quelli che puntano il dito asserendo falsità, dichiarando che noi di Fratelli d'Italia saremmo spaventati dalla partecipazione attiva dei cittadini della politica, noi rispondiamo con i fatti, supplendo e colmando le mancanze precedenti.

Nel merito, il provvedimento in esame va proprio nella direzione di velocizzare e digitalizzare questo sistema, perché fino ad oggi le procedure che disciplinano i processi elettorali erano inadeguate. Allora, per far funzionare la piattaforma pubblica per la raccolta delle sottoscrizioni, prevista già dalla legge n. 78 del 2020, ma rimasta inattiva, si è ritenuto di incrementare il personale presso la Corte di cassazione.

Sempre grazie a noi, si autorizza l'impiego in via temporanea di 100 lavoratori per smaltire il lavoro arretrato, ma soprattutto si rende operativa e all'avanguardia la gestione della piattaforma per offrire gli standard di sicurezza richiesti, quando si parla di una materia così sensibile che attiene alla democrazia.

I problemi organizzativi, dovuti all'inerzia del Movimento 5 Stelle - di un rappresentante del quale ho sentito prima l'intervento - che avrebbe dovuto invece semplificare, non hanno snellito affatto le attività di verifica e nemmeno garantito la sicurezza dell'autenticità della raccolta delle firme. Ora, la piattaforma rimasta in fase di test diventa operativa attraverso un accordo già siglato nel maggio del 2023 tra il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e quello per la transizione digitale del Ministero della giustizia, che completa le fasi di auto-attuazione della piattaforma e sancisce il passaggio della gestione al Ministero di giustizia (Mig).

Quindi, dal nulla di fatto dei Governi precedenti alla risolutezza e serietà di Fratelli d'Italia, che rende concreti e attuabili gli strumenti per permettere la partecipazione democratica degli italiani.

Concludo, signor Presidente, esprimendo il nostro voto convintamente favorevole verso questo provvedimento e verso questo Governo. Viva la democrazia, viva il popolo italiano, che ad oggi ritorna a essere parte attiva della politica della Nazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, intervengo per richiamare l'attenzione dei colleghi e del Parlamento sulla situazione di Alexei Navalny, come provo a fare di tanto in tanto, ma questa volta mi pare che sia particolarmente importante.

Navalny non è apparso in uno dei videocollegamenti che avrebbe dovuto fare per rispondere alle molte accuse pretestuose che gli sono rivolte e non era apparso neanche in un collegamento del 7 dicembre. Le autorità russe dicono che ci sono stati problemi con la fornitura di elettricità. Gli avvocati di

Navalny non hanno potuto vederlo, nonostante abbiano passato un giorno intero fuori dal carcere. Un mese fa i suoi tre principali legali sono stati dichiarati terroristi e arrestati, il che ha comportato la fuga dalla Russia degli altri legali e anche un segnale potente a tutti gli avvocati russi che chi prova a difendere Alexei Navalny è in pericolo. A Navalny sono negate le visite e le telefonate e le lettere sono bruciate dalla censura.

Finora, per sapere che fosse vivo, potevamo soltanto avere la testimonianza degli avvocati che potevano incontrarlo davanti ai secondini e la sua apparizione nelle videoconferenze. In questo momento, non c'è più tale tipo di assicurazione. Non sappiamo se sia vivo. Sappiamo che ultimamente era stato chiuso in una cella di punizione che si chiama *shizo*, dove non ci si può nemmeno stendere, dalle 5 di mattina alle 21, per quanto è piccola, dove vengono date razioni di cibo molto, molto ridotte, per cui pare che abbia perso più di tre chili e mezzo ogni dieci giorni e stia continuando a perdere un peso enorme. Non si hanno notizie di lui. Una delle possibilità è che sia stato trasferito in un'altra prigione. Sono trasferimenti che durano un tempo incredibile, che non può essere misurato, e tutto questo avviene quando Vladimir Putin annuncia la sua ennesima candidatura alla presidenza della Russia.

Allora, tramite lei, signor Presidente, vorrei chiedere al ministro Tajani - che oggi si è espresso sulla questione - di farsi vivo presso l'ambasciatore della Federazione Russa a Roma per esprimere la massima preoccupazione non solo del Governo italiano, ma dell'intero Parlamento. Noi abbiamo il nostro sguardo sulla sorte di Alexei Navalny e di tutti i dissidenti che si oppongono al regime di Putin e questo Putin deve saperlo. (*Applausi*). L'ambasciatore russo faccia sapere al suo Governo che il Parlamento italiano è vigile, che non perderemo d'occhio questa situazione, che siamo qui presenti e che il mondo osserva quello che accade. I crimini contro i dissidenti russi e contro Navalny in particolare non accadono nel silenzio e non accadono lontano dallo sguardo di tutti noi. Penso di poter interpretare il pensiero del Senato e dell'intero Parlamento italiano nel rivolgere un monito molto chiaro all'ambasciatore russo e al suo Governo. (*Applausi*).

[GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMINI (*Misto-Az-RE*). Signor Presidente, sottoscrivo le parole del collega Scalfarotto. Per la verità non è la prima volta che quest'Assemblea richiama la situazione, a dir poco intollerabile, in cui versa Navalny, com'è capitato qualche settimana fa. È chiaro che noi come senatori siamo concentrati sulle questioni che riguardano il nostro Paese, ma l'Italia ha una tradizione antica di attenzione al rispetto dei diritti umani e certamente quello che sta capitando e che è capitato a Navalny non si addice a una democrazia, come non lo è più la Russia di Vladimir Putin. Purtroppo di questa persona non si hanno notizie e le poche che la stampa fa trapelare sono a dir poco inquietanti, non solo perché non si hanno più tracce di dove sia Navalny, ma perché addirittura il suo collegio di difesa - come ha sottolineato prima il collega Scalfarotto - è stato arrestato.

Questa persona è stata sottoposta ad un carcere duro e ha perso molti chili. È evidente a tutti che si tratta di un oppositore di Vladimir Putin e di una persona che ha avuto il coraggio di denunciare ciò che da anni accade all'interno della Federazione Russa e io credo che un Paese come il nostro, una democrazia come l'Italia, non possa far finta di nulla, non possa accettare che persone che provano ad affermare, all'interno della Federazione Russa, la validità, l'efficacia e la difesa dei diritti umani vengano sottoposte a queste torture, perché io non ho un termine diverso per definire ciò a cui è stato sottoposto Navalny e quelli che come lui non accettano le angherie e le violazioni dei diritti di Vladimir Putin.

Allora anch'io mi associo - e come Azione lo facciamo tutti insieme - alla richiesta che è stata avanzata prima dal collega Scalfarotto, affinché il Governo e in particolare il Ministro degli affari esteri, chiedano, nelle sedi opportune, verità e chiarezza sullo stato di salute e sul luogo dove si trova Navalny. (*Applausi*).

Noi sappiamo che questa è una stagione difficile, in cui addirittura si mettono in discussione gli aiuti all'Ucraina. Noi non abbiamo dubbi che si debbano difendere l'Ucraina e il suo diritto ad esistere, così come si devono difendere Israele e l'Iran libero. L'Italia non può non essere sensibile e non essere in

prima linea nella difesa dei diritti umani. (*Applausi*).

[VERINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, anche noi ci associamo, naturalmente, alle parole che abbiamo ascoltato finora. Mentre siamo tutti angosciati per le guerre che riguardano il mondo e naturalmente siamo tutti tesi a costruire pace giusta, sia in Ucraina, sia in Medio Oriente, ad un certo punto arriva alla nostra attenzione, soprattutto in certi giorni e in certi momenti, la realtà di alcuni regimi.

Il fatto che di Navalny, il dissidente, da giorni non si abbiano notizie, conferma quanto dispotico e quanto dittatoriale sia il regime di Putin, che mette in carcere e fa scomparire i suoi oppositori oppure usa o fa usare metodi per sbarazzarsi del tutto degli oppositori e così pure della stampa o dell'informazione che vogliono raccontare la verità di quel regime.

Contemporaneamente, come ha rilevato il nostro collega, senatore Sensi, con un *tweet* fulminante, l'altro giorno angosciava vedere quella sedia vuota a Oslo, quando Narges Mohammadi, che giace nelle sanguinarie carceri del regime iraniano, non è potuta andare a ritirare il premio Nobel. C'erano solo i suoi familiari.

Vogliamo dimenticare quello che accade in Bielorussia? No, non ci è consentito, quando le oppositrici del regime di Lukashenko, anche loro, sono incarcerate. Quello che voglio dire è che esistono ancora, e non sono soltanto questi, regimi per i quali la democrazia è il nemico. E noi sappiamo che, quando si muovono questi regimi, anche con le guerre, lo fanno non solo contro un popolo e contro un Paese, ma contro tutti noi.

Infine, signor Presidente, tutto questo è avvenuto anche domenica scorsa, in occasione del settantacinquesimo anniversario della Carta dei diritti umani. Eravamo qui, anche in quest'Aula, quando domenica è stato diffuso il testo di quella pietra miliare. Ecco, quella carta non può essere soltanto qualcosa da ricordare negli anniversari, ma dev'essere una pratica quotidiana.

Pratica che ha dimenticato, poche ore fa, quel deputato dell'ultradestra del Parlamento polacco, il quale, dando una nuova prova di quanto l'antisemitismo in questi giorni e in questo periodo sia drammaticamente presente, ha avuto l'ardire di spegnere la Menorah, nel Parlamento polacco che ieri, per fortuna, ha conosciuto un cambio.

Ci associamo alle parole che abbiamo ascoltato, dunque. Abbiamo veramente allargato il campo per dire che questi episodi non possono essere ignorati, ma debbono essere al centro del nostro impegno quotidiano. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 13 dicembre 2023

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 13 dicembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (*ore 17,59*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum ([955](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di *referendum*, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale.

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « di cui al medesimo articolo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « del medesimo articolo 1 » e dopo le parole: « nel Comparto Ministeri » è inserito il seguente segno d'interpunzione:

« , »;

al comma 2, le parole: « alla Area » sono sostituite dalle seguenti: « all'Area » e le parole: « già inquadrati nel Comparto Ministeri seconda area » sono sostituite dalle seguenti: « , già inquadrati nel Comparto Ministeri, seconda area »;

al comma 3, le parole: « all'ufficio centrale » sono sostituite dalle seguenti: « all'Ufficio centrale ».

All'articolo 2:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 342-bis, primo periodo, le parole: « della Giustizia » sono sostituite dalle seguenti: « della giustizia »;

alla lettera b), la parola: « aggiunte » è sostituita dalla seguente: « inserite »;

al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: « comma 341 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e, al secondo periodo, le parole: « tramite Consip S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « tramite la Consip S.p.A. »;

al comma 3, le parole: « Fondo speciale » sono sostituite dalle seguenti: « fondo speciale » e dopo le parole: « del bilancio triennale 2023-2025 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

ARTICOLI DA 1 A 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti in tema di impiego di personale per il rafforzamento degli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum e disposizioni in materia di piattaforma per la raccolta delle sottoscrizioni)

1. Al fine di consentire l'efficace espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative alle richieste di *referendum* presentate successivamente al termine previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, e, in ogni caso, nelle more della piena operatività della piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, attestata ai sensi del comma 344 del medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'Ufficio centrale per il *referendum*, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159, si avvale di personale della segreteria di cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, anche appartenente all'Area Assistenti, già inquadrati nel Comparto Ministeri, seconda area, fascia economica da F4 a F6, nel numero massimo di 28 unità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il *referendum*, il primo presidente della Corte di cassazione può avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di 100 unità, di cui 40 competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti all'Area Assistenti, già inquadrati nel Comparto Ministeri, seconda area, fascia economica da F4 a F6 ovvero profili professionali equiparati, e 60 con mansioni esecutive di supporto e in particolare per l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, appartenenti all'Area Assistenti, già inquadrati nel Comparto Ministeri, seconda area, fascia economica da F1 a F3.
3. Ai fini di cui al comma 2, su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione, l'amministrazione giudiziaria indice interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di

manifestazioni di disponibilità alla assegnazione all'Ufficio centrale per il *referendum* della Corte di cassazione.

4. La procedura di assegnazione temporanea di cui al comma 3 è riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni di servizio nell'amministrazione.

5. Per le finalità di cui al comma 1, al personale assegnato all'Ufficio centrale per il *referendum* della Corte di cassazione, anche se distaccato, è corrisposto l'onorario giornaliero di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Per le unità con mansioni esecutive di supporto di cui al comma 2, tale onorario è ridotto di un quinto. Detto personale, delegato dal presidente dell'Ufficio centrale per il *referendum*, è responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni compiute. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199.

6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 312.048 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

(Piattaforma referendum on line)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 342 è inserito il seguente:

« 342-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, la titolarità della piattaforma di cui al comma 341 è attribuita al Ministero della giustizia. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2024, il fondo di cui al comma 341 è iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia. »;

b) al comma 344, dopo le parole: « comma 341, » sono inserite le seguenti: « attestata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della giustizia, ».

2. Il Ministero della giustizia, per il completamento e la successiva gestione e manutenzione della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i *referendum* e le iniziative popolari, realizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della realizzazione dei predetti servizi di interesse generale, la società provvede, tramite la Consip S.p.A., all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, ivi comprese quelle discendenti dalla stipula delle convenzioni di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 1.372.000 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Governo, testo delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2023

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il prossimo Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre arriva al termine di un anno decisamente complesso, che ha visto l'Unione europea tutta e i singoli Stati membri dover fronteggiare sfide e minacce esterne che ne hanno inevitabilmente condizionato l'agenda e con le quali dobbiamo, e dovremo ancora, fare i conti.

Come prevedibile, dunque, il Consiglio che ci apprestiamo a celebrare verterà in gran parte, e ancora una volta, sui grandi temi dell'agenda internazionale.

L'appuntamento di giovedì e venerdì a Bruxelles, preceduto da un Vertice con i Paesi dei Balcani occidentali, ha al proprio ordine del giorno diverse questioni cardine: l'aggressione russa dell'Ucraina, la crisi in Medio Oriente, l'allargamento dell'Unione Europea, l'attuazione della nuova politica migratoria della UE e la revisione del bilancio pluriennale, per adattarlo alle nuove sfide con le quali ci confrontiamo.

Ma mancherei di onestà intellettuale se non affrontassi per primo il tema che - anche se formalmente non all'ordine del giorno del vertice - in questo momento vede maggiormente concentrata l'Italia, e che in ogni caso avrà ricadute molto importanti sulla tenuta e sul futuro dell'Unione.

Mi riferisco ovviamente alla riforma del Patto di Stabilità e Crescita, sulla quale come sapete il Governo è impegnato da mesi, in condizioni negoziali non semplici. Mesi nei quali non abbiamo mai smesso di adoperarci per un approccio costruttivo e pragmatico, che consenta finalmente di bilanciare la necessaria solidità dei bilanci nazionali, e la sostenibilità dei loro debiti pubblici, con l'indispensabile sostegno alla crescita e agli investimenti. Perché non è stato così fino ad oggi, e non possiamo permetterci che continui ad essere così da domani.

Ma voglio dire che, a dispetto delle semplificazioni giornalistiche che spesso alimentano una contrapposizione tra Paesi virtuosi e Paesi spreconi, tra frugali e spendaccioni, oggi la posizione negoziale dell'Italia parte da una base di credibilità e da una serietà che sono riconosciute alla nostra Nazione grazie al lavoro di questo Governo, e in particolare del ministro Giorgetti.

Se, nonostante una trattativa difficilissima, la partita è ancora aperta, se l'accordo finale è stato posticipato - auspicabilmente - a una nuova riunione dell'Ecofin da convocarsi nei giorni successivi al Consiglio europeo con il mandato di chiudere entro l'anno, è perché a Bruxelles tutti riconoscono che la posizione del Governo italiano è sostenuta da una politica di bilancio seria che anche oggi voglio rivendicare.

Perché l'Italia è una Nazione virtuosa: lo testimonia innanzitutto l'avanzo primario che, fatta eccezione per il periodo Covid e post Covid, ha quasi costantemente registrato un incremento dai primi anni 90 ad oggi. E dal 2024 torneremo di nuovo in avanzo primario.

Lo testimonia il nostro sistema pensionistico, tra i più equilibrati d'Europa. E lo testimoniano le misure adottate da questo Governo: negli ultimi mesi siamo intervenuti per ridurre le spese improduttive, abbiamo avviato un'azione di razionalizzazione della spesa che riguarda tutto il settore pubblico, abbiamo dato vita a un piano di privatizzazioni, che mai con questo Governo diventeranno svendite. Il tutto accompagnato da dati macroeconomici soddisfacenti e stabili, da un mercato del lavoro che sta facendo registrare risultati *record* sul fronte dell'occupazione (e dell'occupazione stabile in particolare), da una Borsa che nel 2023 sta facendo registrare la migliore performance d'Europa, da uno *spread* sotto controllo, da agenzie di *rating*, notoriamente poco accomodanti, che danno fiducia all'economia italiana.

Non solo. Grazie all'impegno di tutto il Governo, e del ministro Fitto in particolare, abbiamo registrato risultati straordinari sulla rimodulazione e l'attuazione del PNRR, che oggi ci vengono riconosciuti dalla Commissione europea, dal Consiglio e da tutti gli analisti economici.

Ricordo ancora quando, nei mesi della campagna elettorale, la nostra annunciata volontà di intervenire per revisionare un Piano nato in un quadro economico e geopolitico completamente diverso da quello

attuale veniva derisa, derubricata ad annuncio velleitario o addirittura bollata come una scelta irresponsabile che avrebbe portato l'Italia con un piede fuori dall'Europa, messo a rischio la nostra credibilità internazionale e con essa i nostri conti pubblici.

Con tenacia e perseveranza abbiamo dimostrato che si poteva fare, anzi permettetemelo, che si doveva fare.

La proposta di rimodulazione del PNRR ci ha consentito di liberare 21 miliardi di euro da investire in alcune priorità irrinunciabili. Penso ai 12,4 miliardi di euro per la transizione energetica del nostro sistema industriale. Penso agli oltre 5 miliardi di euro investiti nelle reti elettriche ed energetiche, per renderle più sicure ed efficienti. Penso al finanziamento degli investimenti per ridurre le perdite idriche e per l'edilizia scolastica. Penso alle risorse per la ricostruzione dell'Emilia Romagna, a quelle per l'*housing* universitario e a quelle per il rafforzamento dell'assistenza domiciliare.

E la riforma del PNRR non è solo investimenti ma anche 7 nuove riforme, che vanno dal testo unico sulle rinnovabili alla riforma della politica di coesione.

Un lavoro straordinario per il quale ringrazio tutto il Governo e il ministro Fitto in particolare, che libera risorse significative per interventi strutturali e misure per la crescita.

Quello che voglio dire è che l'Italia, al netto della misura del superbonus, che pesa come un macigno sui nostri conti pubblici, è una Nazione virtuosa, che si presenta con le carte in regola. Una Nazione che non chiede una modifica delle regole per poter spendere senza freni, per sperperare risorse senza controllo, ma perché è consapevole di un contesto nel quale l'Unione si trova a operare che è ancora da considerarsi eccezionale, e necessita di una *governance* adeguata a quel contesto eccezionale.

È proprio grazie alla serietà dimostrata dalla nostra Nazione che già oggi, in attesa dell'auspicata conclusione positiva dei negoziati, possiamo dire che per la prima volta - ripeto, per la prima volta - un punto decisivo che l'Italia ha posto fin dall'inizio del negoziato è stato riconosciuto e accettato da tutti i *partner* europei.

Non possiamo non esprimere la nostra soddisfazione per il fatto che, secondo l'ultima bozza di accordo, la traiettoria di aggiustamento del rapporto *deficit*/PIL (attualmente prevista allo 0,5% annuo) dovrà tenere conto nel triennio 2025-2027 degli interessi maturati sul debito contratto per gli investimenti effettuati sulla transizione verde, sulla transizione digitale e sulla difesa.

Un importante riconoscimento non soltanto pratico, che ci consentirà di alleggerire l'impatto della traiettoria di riduzione del *deficit* rispetto alle manovre di bilancio dei prossimi anni, ma anche di principio. Grazie all'Italia si afferma un principio di coerenza tra le politiche dell'Unione e le regole di bilancio che devono consentire di attuarle.

Perché non avrebbe avuto senso continuare a definire politiche sempre più ambiziose nei diversi settori ma allo stesso tempo mantenere regole di bilancio che limitano gli investimenti necessari a realizzarle.

Naturalmente noi auspichiamo, e lavoriamo perché questo principio venga affermato stabilmente e non soltanto - come purtroppo ancora pensa la gran parte dei Governi europei di ogni colore politico - per gli anni che ci vedranno impegnati nella messa a terra dei PNRR nazionali. Ma questo importante punto raggiunto anche a nostro favore, se confermato, apre una porta molto significativa per le future partite di bilancio, che noi giocheremo con sempre maggiore ambizione, forti di questa posizione propositiva e di buon senso che ci auguriamo faccia sempre più breccia anche tra gli altri Governi.

Fatta questa lunga ma necessaria premessa, veniamo ai temi propri dell'ordine del giorno della riunione. Come dicevamo, quello che si apre giovedì sarà un Consiglio europeo rilevante, nel quale i Capi di Stato e di Governo saranno chiamati ad assumere decisioni di forte valenza geopolitica per l'Europa di oggi e di domani.

Parto dal tema dell'allargamento dell'Unione, che, come sapete, io preferisco definire "riunificazione" di tutti quei popoli e di quelle Nazioni che si riconoscono nei valori e nell'identità del nostro Continente. Sulla base delle raccomandazioni della Commissione ci dovremo esprimere sull'apertura dei negoziati di adesione con Ucraina, Moldova e Bosnia Erzegovina e sulla concessione dello *status* di Paese candidato alla Georgia.

Il Governo sostiene con convinzione la raccomandazione della Commissione europea di aprire i negoziati per l'adesione con Ucraina e Moldova, due Nazioni europee pesantemente colpite

dall'ingiustificabile guerra scatenata dalla Russia e da minacce di lunga data alla propria integrità territoriale. Per entrambi i Paesi rimangono alcune misure da attuare prima dell'effettiva apertura dei negoziati su cui la Commissione riferirà in merito entro il prossimo marzo.

Condividiamo, allo stesso modo, la raccomandazione di concedere lo *status* di candidato alla Georgia. Anche in questo caso la Commissione Europea ha indicato le rimanenti misure da adottare e sono convinta che da parte georgiana si proseguirà sul cammino delle riforme con lo stesso impegno che è stato dimostrato finora.

Passando ai Balcani occidentali, l'Italia sostiene fermamente il cammino europeo della Bosnia Erzegovina. Concedere alla Bosnia Erzegovina lo *status* di candidato, lo scorso anno, ha già portato progressi nel percorso di riforme verso l'UE. La Bosnia Erzegovina potrà fare maggiori progressi all'interno del quadro negoziale piuttosto che fuori e ritengo che mostrare al Governo di Sarajevo un forte sostegno al percorso europeo del Paese possa avere un effetto altamente positivo sulle dinamiche interne. Anche in questo caso, la raccomandazione della Commissione prevede delle condizionalità connesse con l'attuazione di diverse e importanti riforme interne che ci auguriamo vengano rispettate.

Mi sono soffermata sulla Bosnia Erzegovina perché i Paesi balcanici saranno - come vi anticipavo - protagonisti di un apposito Vertice che precederà il Consiglio Europeo. Un Vertice particolarmente significativo per l'Italia perché queste Nazioni non possono essere annoverate fra le relazioni esterne propriamente dette dell'Unione Europea. I Balcani si trovano nel cuore del nostro Continente. Non è una regione sita ai confini dell'Unione: è una regione che si trova all'interno dei confini dell'Unione.

Per questo motivo, l'Italia è impegnata a Bruxelles a far valere un approccio strategico ai Balcani occidentali, che tenga conto, pur nella complessità delle sfide che l'area presenta, della necessità di fornire a questi Paesi una chiara prospettiva di integrazione europea.

È per questa ragione che l'Italia è fiera di guidare, insieme all'Austria, un nutrito gruppo di "Paesi amici dei Balcani occidentali" che comprende tutte le Nazioni vicine.

È per questa ragione che sosteniamo il Piano di Crescita per i Balcani occidentali, presentato dalla Commissione a inizio novembre, che prevede assistenza finanziaria per 6 miliardi (tra somme a dono e prestiti agevolati) e forme di integrazione graduale al mercato unico. Il tutto condizionato, come dicevo, a un percorso virtuoso di riforme da parte dei Paesi beneficiari.

Detto ciò, è evidente come l'allargamento porti con sé nuove sfide alle quali dovremo essere capaci di rispondere. Discuteremo proprio in Consiglio Europeo del percorso di riforme che l'Unione Europea sarà chiamata ad intraprendere per essere pronta ad accogliere i nuovi membri nei prossimi anni e in particolare quelli di maggior peso demografico ed economico.

Dovremo lavorare ad un necessario aggiornamento del funzionamento delle politiche - penso in particolare alla politica agricola comune (PAC) e alle politiche di Coesione - perché possano continuare a rappresentare un valore aggiunto per tutti gli Stati membri. Così come sarà necessario ragionare sul bilancio e sulle modalità di finanziamento delle politiche dell'Unione Europea e sull'efficacia dei processi decisionali europei in un contesto che domani vedrebbe oltre 30 Stati membri.

A questo proposito, l'Italia sta partecipando attivamente al dibattito sulla definizione dell'Agenda Strategica UE 2024-29 che il Consiglio europeo sarà chiamato ad adottare il prossimo giugno per indicare gli ambiti in cui l'Unione concentrerà i propri sforzi negli anni a venire. In questo senso ho preso parte lo scorso 16 novembre ad una prima cena ristretta organizzata a Zagabria dal presidente Michel e ovviamente non faremo mancare il nostro contributo anche nei prossimi mesi. Il *focus* italiano sarà concentrato sulle priorità.

Noi crediamo che un'Unione Europea così ampia debba a maggior ragione concentrare il suo lavoro sui grandi temi sui quali gli Stati non possono competere da soli, lasciando agli Stati Membri la competenza sulle questioni più prossime alla vita dei cittadini, nel rispetto del principio di sussidiarietà, e rafforzando così anche la sovranità degli Stati Membri.

Tra i grandi temi, l'Ucraina non sarà solo protagonista della discussione sull'allargamento: il Consiglio Europeo sarà anche l'occasione per ribadire il nostro comune sostegno a Kiev, a 360 gradi.

La propaganda russa prova in questi giorni a raccontare che la resistenza ucraina è stata un fallimento

perché la controffensiva non ha ancora liberato l'intero territorio ucraino e quindi, secondo questa teoria, sarebbero stati inutili gli aiuti mandati dall'Occidente. Meglio sarebbe stato seguire i consigli di chi, anche in quest'Aula, diceva e dice che Kiev non andrebbe sostenuta perché si tratta di una scelta inutile. Ma questa è, appunto, propaganda, perché la realtà dice ben altro.

Siamo giunti al giorno 656 di guerra di quella che doveva essere un'operazione speciale di 3 giorni per anettere l'Ucraina. In questi 656 giorni la Russia è riuscita a invadere solo l'11 per cento del territorio ucraino e oggi non controlla neppure per intero le 4 regioni che ha dichiarato di aver annesso. E questo a un prezzo ingentissimo in termini di vite di propri soldati e di mezzi.

L'Ucraina ha già vinto questa guerra perché ha reso impossibile la conquista russa dell'intero territorio nazionale e lo ha fatto grazie a un'incredibile dimostrazione di coraggio e amor di patria. E lo ha fatto anche grazie al sostegno dei liberi popoli occidentali che non si rassegnano a un futuro in mano a despoti e tiranni, e alla fermezza di quei *leader* che non si sono voltati dall'altra parte alla prima difficoltà, e non hanno barattato un consenso facile oggi con la messa a repentaglio della libertà dei loro cittadini domani.

Anche per questo è necessario continuare ad opporci con tutte le nostre forze all'aggressione della Russia, perché la sicurezza dell'Ucraina è anche sicurezza dell'Europa, e la difesa della democrazia e dell'ordine internazionale basato sulle regole passa oggi dalla difesa di Kiev, della sua libertà, della sua sovranità e della sua indipendenza.

Per questo, come ho ribadito in ogni sede, siamo e resteremo al fianco dell'Ucraina, e questo tema sarà anche una delle priorità della Presidenza italiana del G7 nel 2024.

Chiaramente non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo della pace. Il sostegno a Kiev e la pressione su Mosca (anche attraverso un XII pacchetto sanzionatorio in discussione a Bruxelles) restano finalizzati, in sostanza, a creare le condizioni per un negoziato serio verso una pace giusta, complessiva, duratura, rispettosa della libertà e della dignità dell'Ucraina.

Allo stesso modo, dobbiamo continuare ad affrontare le conseguenze globali dell'aggressione russa all'Ucraina. Continuiamo a lavorare con i principali attori come ONU e Turchia per ristabilire dei corridoi sicuri per l'esportazione di grano e prodotti alimentari dall'Ucraina. Ribadiamo l'importanza di iniziative quali i Solidarity lanes dell'Unione Europea e il Grain from Ukraine del Governo ucraino, a favore del quale abbiamo annunciato un nuovo contributo in occasione del Vertice internazionale sulla sicurezza alimentare organizzato a Kiev il 25 novembre.

L'Ucraina sarà inoltre centrale nei negoziati sulla Revisione del Quadro Finanziario Pluriennale, revisione che l'Italia ha sempre considerato una necessità geopolitica. In questa prospettiva, continuiamo a ribadire, però, che le aree prioritarie per l'Italia sono almeno tre: *a)* il sostegno finanziario a Kiev, anche nella prospettiva della ricostruzione, attraverso lo Strumento per l'Ucraina; *b)* più risorse per gestire il fenomeno migratorio, anche con l'approfondimento delle collaborazioni con le Nazioni del Vicinato Sud per costruire partenariati paritari di lungo periodo; *c)* il potenziamento dell'industria europea tramite la Piattaforma delle tecnologie strategiche per l'Europa (STEP).

Questi ed altri obiettivi, come la necessità di trovare coperture per i costi di finanziamento del debito del NextGenerationEU, sono certamente ambiziosi. Noi concordiamo con la Commissione rispetto alla proposta fatta lo scorso 20 giugno, sia nello spirito che nei volumi delle risorse richieste, e continueremo a lavorare perché la Revisione del Bilancio garantisca risorse adeguate a tutte le principali sfide che l'Europa è chiamata ad affrontare, senza trattare alcun argomento separatamente.

Come ho già detto in quest'Aula, rivedere il bilancio pluriennale unicamente per reperire le risorse necessarie all'Ucraina, senza occuparci anche di quelle necessarie a contrastare le conseguenze della guerra sulle nostre società non aiuterebbe neanche l'Ucraina, perché allontanerebbe un'opinione pubblica europea già provata dal conflitto.

Siamo al lavoro per trovare una soluzione equilibrata che rispetti questo approccio e che preveda, come concordato allo scorso Consiglio europeo di ottobre, un *mix* di risorse nuove da parte degli Stati membri, una riduzione delle proposte di incremento della Commissione e alcune riallocazioni di bilancio.

Su quest'ultimo punto è per noi fondamentale che, laddove la copertura su alcune di queste voci - e

penso in particolare alla piattaforma STEP - non fosse assicurata da nuove risorse, venga garantita la massima flessibilità sui fondi esistenti e già a disposizione degli Stati membri.

Si tratterebbe di una misura di buon senso e di equità che ci consentirebbe di bilanciare parzialmente i benefici competitivi che i Paesi con maggior spazio fiscale hanno avuto dall'allentamento del regime sugli aiuti di Stato avviato a seguito della pandemia. Insomma, razionalizzazione della spesa - non solo a livello nazionale ma anche a Bruxelles - e flessibilità per spostare le risorse disponibili dove più necessarie alla luce delle attuali sfide.

Non vi nascondo che, come in ogni occasione nella quale si discute di bilancio, prevedo una discussione tutt'altro che facile. Tuttavia, nelle ultime settimane sono stati fatti dei passi avanti e penso che, se tutti gli Stati membri mostreranno adeguata disponibilità, il risultato possa rimanere alla portata.

Tornando al piano internazionale, faremo il punto con gli altri Capi di Stato e di Governo UE sugli ultimi sviluppi della situazione in Medio Oriente e sugli strumenti dei quali disponiamo per contribuire ad una soluzione che possa garantire stabilità e pace nella regione anche nel lungo periodo.

Conoscete la posizione del Governo italiano: ferma condanna degli attacchi terroristici perpetrati da Hamas il 7 ottobre scorso e sostegno al diritto di Israele a esistere e a difendere i propri cittadini e i propri confini, in linea con il diritto umanitario ed internazionale.

In questo senso, abbiamo accolto con grande sollievo il temporaneo cessate il fuoco, durato dal 24 al 30 novembre, che ha consentito il rilascio di 105 civili ostaggi di Hamas a Gaza. Da parte sua, Israele ha rilasciato 240 donne e minori palestinesi detenuti in carceri israeliane. Continuiamo a sostenere ogni azione possibile affinché gli ostaggi nelle mani di Hamas possano riabbracciare al più presto i loro cari.

Purtroppo a seguito dell'attentato di Hamas a Gerusalemme le ostilità sono riprese lo scorso 1° dicembre, ma noi continuiamo a lavorare con i nostri *partner* per una nuova tregua, e per mantenere l'afflusso di aiuti umanitari alla popolazione civile di Gaza, contenere le tensioni e scongiurare il rischio di una loro regionalizzazione.

In tale prospettiva, sono stati avviati contatti con tutti i diversi attori regionali. Io stessa ho incontrato, da ultimo a margine della COP 28, i *leader* di Egitto, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Turchia e Qatar, nonché il presidente israeliano Herzog.

È fondamentale in questa delicatissima fase inviare messaggi distensivi e spingere per un approccio responsabile che non alimenti le dinamiche del conflitto, che avrebbe conseguenze inimmaginabili se si allargasse in una regione così strategica, particolarmente per l'Italia e per l'Unione Europea.

In questo contesto, una delle nostre priorità è evitare che l'Autorità palestinese si indebolisca ulteriormente, perché si tratta di un'entità essenziale per qualsiasi dialogo post-bellico. È imperativo, per questo, rafforzare il nostro sostegno all'Autorità. La migliore risposta all'inaccettabile violenza di Hamas deve essere un nuovo impulso politico verso la soluzione dei due Stati. Dobbiamo garantire un orizzonte politico solido al popolo palestinese, insieme alla sicurezza per Israele. E come ho già detto durante l'ultimo Consiglio Europeo, e intendo ribadire, l'Europa in questo può e deve svolgere un ruolo da protagonista.

L'altra priorità, per l'Italia, in questo momento è garantire un accesso umanitario continuo, rapido, sicuro e senza ostacoli per alleviare le sofferenze della popolazione civile e prevenire esodi di massa che destabilizzerebbero ulteriormente la regione.

Abbiamo allocato dieci milioni di euro per sostenere gli sforzi delle Nazioni Unite e del Movimento della Croce e Mezzaluna rossa nell'alleviare la situazione umanitaria a Gaza e abbiamo finora inviato aiuti umanitari con due primi voli il 30-31 ottobre scorsi. A seguito dell'adesione a un'iniziativa promossa dagli Emirati Arabi Uniti per la cura di minori palestinesi, lo scorso 30 novembre ho personalmente accompagnato a Dubai un primo gruppo di medici provenienti dall'Ospedale Gaslini e dall'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Sempre in ambito sanitario, e facendo seguito a una proposta coordinata anche con Israele, abbiamo deciso di inviare la Nave militare "Vulcano" che, disponendo di capacità d'urgenza e chirurgiche, è giunta al porto egiziano di El Arish lo scorso 3 dicembre ed è ora impiegata per la cura dei palestinesi feriti, anche tramite l'aiuto di medici qatarini ed in prospettiva

giordani e di altri Paesi, promuovendo quella integrazione operativa che riteniamo utile ad una efficace assistenza umanitaria alla popolazione civile della Striscia, ma anche a mantenere salda la cooperazione con i paesi arabi.

Voglio inoltre ricordare il forte impegno italiano nella prevenzione e nel contrasto a ogni forma di antisemitismo. A livello interno sono state rafforzate le misure di educazione e prevenzione. A livello internazionale, l'Italia partecipa attivamente ai *fora* negoziali per il contrasto all'antisemitismo e la preservazione della memoria dell'Olocausto. Purtroppo nelle settimane immediatamente successive al 7 ottobre abbiamo riscontrato una pericolosa riemersione della violenza, del terrorismo e dell'antisemitismo. L'Europa ha pianto diverse vittime civili, caduti in attacchi all'arma bianca per mano di fanatici jihadisti che hanno risposto all'appello al Jihad globale evocato da Hamas. Abbiamo il dovere di mettere in sicurezza i nostri concittadini sul suolo europeo, rafforzando il coordinamento tra le nostre polizie e i nostri servizi di intelligence, le attività di controllo e prevenzione, l'espulsione e il rimpatrio degli stranieri radicalizzati, il controllo delle frontiere esterne e il contrasto all'immigrazione irregolare.

Allo stesso tempo dobbiamo continuare a garantire, come l'Italia sta facendo dal primo giorno, la massima sicurezza alle comunità ebraiche minacciate da un'ondata montante di antisemitismo.

Lo voglio dire con chiarezza, ancora una volta, a chi cerca di strumentalizzare le drammatiche vicende di Israele e Palestina per sobillare l'odio anti-europeo, anti-occidentale e anti-ebraico: non ci faremo trovare impreparati, difenderemo la nostra libertà, difenderemo le nostre democrazie, difenderemo la nostra civiltà.

Sempre a proposito di sicurezza e in connessione con il difficile contesto internazionale in cui viviamo, sarà inoltre utile fare il punto sulla collaborazione a livello europeo negli ambiti della sicurezza e della difesa ed in particolare sulla piena attuazione degli impegni assunti con la cosiddetta "Bussola Strategica" che rimarrà fondamentale nei prossimi anni per la credibilità dell'azione dell'Unione in qualità di fornitore di sicurezza globale.

In quest'ottica, diviene essenziale in particolare rafforzare la base industriale e tecnologica della Difesa europea, sia per assicurare che le ambizioni comuni siano sostenute da adeguate capacità, sia per poter essere in grado di supportare i nostri partner, a partire dall'Ucraina. Ovviamente, l'Italia e la sua industria della Difesa sono pronti a fare la loro parte.

Guardiamo quindi con fiducia alla futura Strategia Industriale per la Difesa Europea (EDIS) e al Programma di Investimenti per la Difesa Europea (EDIP), che potranno valorizzare le nostre catene del valore e le competenze europee, senza pregiudicare i partenariati con i nostri Alleati.

Voglio concentrarmi infine sulle politiche migratorie, che come noto rappresentano una priorità per questo Governo. Siamo impegnati a costruire, sia in Italia sia a Bruxelles, una risposta strutturale ad una questione strutturale, abbandonando finalmente la logica dell'emergenza e dell'illegalità.

In questo senso, il Consiglio europeo sarà nuovamente l'occasione per fare il punto sul processo di attuazione di quell'approccio multidimensionale approvato al Consiglio Europeo straordinario dello scorso febbraio e che viene costantemente monitorato e stimolato dalla prassi, fortemente voluta e richiesta dall'Italia, delle lettere inviate dalla Presidente Von der Leyen ai membri del Consiglio prima di ogni riunione, con le quali la Commissione dà conto delle azioni concrete adottate in attuazione del Piano.

Un Piano che prevede, oltre all'adozione del nuovo Patto Migrazione ed Asilo ancora in discussione nel negoziato inter-istituzionale, politiche più efficaci di rimpatrio degli stranieri illegali e un deciso investimento sulla dimensione esterna della politica migratoria UE, costruendo partenariati paritari con i Paesi di origine e transito dei migranti.

È infatti necessario rafforzare la cooperazione con i Paesi di origine e transito per prevenire le partenze irregolari, combattere i trafficanti, migliorare il sistema dei rimpatri e ampliare i canali di migrazione legale. Come ho detto molte volte, dobbiamo progressivamente arrivare a gestire e non subire le migrazioni.

Si tratta non solo di un approccio pratico per arrivare ad una soluzione strutturale ma anche di un approccio etico. Un'accoglienza ordinata è anche un'accoglienza efficace e dignitosa che evita lo

sfruttamento non solo da parte dei trafficanti di esseri umani ma anche da parte delle organizzazioni malavitose. Allo stesso tempo, promuovere uno sviluppo equilibrato e duraturo nei Paesi di origine e transito è lo strumento più efficace per contrastare alla radice le cause profonde della migrazione.

È la filosofia che, come sapete, sta alla base del "Piano Mattei", che intanto muove passi importanti e mette a sistema tutti gli interventi che l'Italia, le sue amministrazioni, le sue imprese partecipate e private, possono svolgere nei Paesi della sponda sud del Mediterraneo e dell'Africa sub-sahariana per costruire un modello di cooperazione virtuosa e non predatoria con questi Paesi, spingendo così anche i nostri *partner*, Europa in testa, a fare altrettanto.

In questo senso, ovviamente continuiamo a sostenere la Commissione nei suoi sforzi per dare piena applicazione al Memorandum d'intesa UE-Tunisia, ma anche ad avviarne di nuovi, come quello già annunciato con l'Egitto che vedrà l'Italia ugualmente protagonista, così come accogliamo con favore la presentazione del Piano d'azione per il Mediterraneo orientale, che, unendosi ai Piani d'azione già presentati, completano il quadro di riferimento per la gestione europea della migrazione nell'area mediterranea.

Apprezziamo il lavoro della Commissione nella lotta ai trafficanti di migranti, in particolare con l'organizzazione di una Conferenza internazionale sul tema lo scorso 28 novembre a Bruxelles - al quale il nostro Ministro dell'Interno è stato inviato come relatore chiave - e la presentazione di nuove proposte legislative in materia. E non potrebbe essere altrimenti, perché siamo stati noi a spingere dall'inizio del nostro mandato perché l'Unione si dotasse di una sua seria e consapevole politica di contrasto ai traffici illegali di esseri umani, e quella che all'inizio era una posizione isolata è oggi convinzione comune, ed è merito dell'Italia.

In questo quadro si inserisce il Protocollo tra Italia e Albania per la gestione dei flussi migratori che, insieme proprio al *memorandum* con la Tunisia, rappresenta quel "valore aggiunto italiano" che vogliamo portare come ulteriore contributo al dibattito europeo.

In particolare, l'accordo con Tirana è destinato a divenire un importante strumento per combattere i trafficanti e permettere l'ingresso sul territorio europeo solamente a coloro che hanno diritto alla protezione internazionale. Vi è un costante dialogo con la Commissione sull'attuazione dell'Accordo, al fine di sostanziare il nostro impegno - scritto nero su bianco nell'Accordo stesso - al pieno rispetto del diritto dell'Unione Europea oltre che di quello nazionale ed internazionale.

Dispiace che, anche in questo caso come già sulla Tunisia, molte delle voci stonate siano arrivate proprio dall'Italia, dove da più parti si è attaccato il Governo del *premier* Rama per aver osato aiutare la nostra Nazione a far fronte alla pressione migratoria. Dispiace, e colpisce, che si sia arrivati addirittura a paventare la richiesta di una espulsione del Primo Ministro albanese dal partito socialista europeo. Evidentemente, per alcuni italiani di sinistra, aiutare l'Italia è una colpa.

Noi invece abbiamo molto apprezzato che l'Albania - il cui Governo è da tempo impegnato nel percorso di adesione all'Unione europea - abbia deciso di agire nello spirito della solidarietà europea pur non essendo formalmente ancora parte della nostra comunità, consentendo peraltro di sperimentare un modello virtuoso di cooperazione operativa tra uno Stato UE e uno extra-UE che non a caso sta suscitando concreto interesse anche in altri Paesi dell'Unione. Con buona pace di chi, in patria come in Europa, sembra voler soltanto affossare ogni tentativo di una migliore e più ordinata gestione dell'immigrazione e di un più forte contrasto alla tratta di esseri umani. Continuiamo pure a tentare di distruggere, noi continueremo a costruire. E gli italiani continueranno a vedere la differenza.

In conclusione, cari colleghi, come anticipato all'inizio del mio intervento sarà un Consiglio importante e allo stesso tempo non privo di criticità. Un Consiglio nel quale, prima e più che una serie di provvedimenti concreti, io mi aspetto decisioni coraggiose, all'altezza del tempo difficile in cui ci è dato di governare.

L'Italia, come sempre, farà sentire la sua voce, con spirito costruttivo e con soluzioni pragmatiche, forte della credibilità e dell'autorevolezza che in quest'ultimo anno di intenso e proficuo lavoro, condotto a testa alta, ha saputo guadagnarsi in Europa.

Vi ringrazio.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 955

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Balboni, Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Cantalamessa, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Giacobbe, La Pietra, Lisei, Martella, Monti, Morelli, Nastri, Ostellari, Petrenga, Rauti, Rosso, Rossomando, Rubbia, Scarpinato, Segre, Sisto, Unterberger e Zampa.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Alfieri e Craxi, per attività della 3^a Commissione permanente; Berrino, Lopreiato e Losacco, per attività della Commissione contenziosa.

Regolamento del Senato, proposte di modificazione

È stata presentata la seguente proposta di modificazione del Regolamento d'iniziativa dei senatori Enrico Borghi, Malan, Boccia, Romeo, Patuanelli, Gasparri, De Cristofaro, Biancofiore e Unterberger. - "Introduzione di una ulteriore disposizione transitoria per l'integrazione del Consiglio di Presidenza nella XIX legislatura" (*Doc. II, n. 3*).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro delle imprese e del made in Italy

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy (958)

(presentato in data 11/12/2023)

C.1341 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

Gov. Meloni-I: Ministro delle imprese e del made in Italy Urso Adolfo ed altri

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy (958)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

C.1341 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 11/12/2023).

Indagini conoscitive, annunzio

In data 7 dicembre 2023 la 2^a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia.

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro della difesa, con lettere dell'11 dicembre 2023, ha trasmesso, per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

- lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2023, relativo all'approvvigionamento di sistemi d'arma *High Mobility Artillery Rocket System* (HIMARS) e relativi razzi guidati a favore delle unità di artiglieria terrestre dell'Esercito italiano (n. 103);

- lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2023, relativo all'acquisizione di due sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto con capacità ISR e

cinetiche (n. 104).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, gli schemi di decreto sono deferiti alla 3^a Commissione permanente, che esprimerà i pareri entro 40 giorni dall'assegnazione. La 5^a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 3^a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera del 6 dicembre 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina dell'ingegnere Angelo Robotto a presidente del Consorzio del Ticino (n. 37).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 8^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettere del 5 dicembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-*ter*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250:

un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2018, per il progetto proposto dalla Associazione persone come noi Onlus denominato "Sostegno alla sicurezza alimentare delle famiglie contadine aymara di dodici comunità rurali del municipio di Umala, provincia Aroma del dipartimento La Paz in Bolivia attraverso il miglioramento dell'accesso all'acqua". Il predetto documento è trasmesso alla 3a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente;

un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2020, per il progetto proposto dalla Fondazione We World - GVC Onlus (WW-GVC) denominato "Diversificazione dei sistemi produttivi agricoli per il miglioramento della sicurezza alimentare e la lotta contro la fame nella regione di Mopti, Mali". Il predetto documento è trasmesso alla 3a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente;

un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2020, per il progetto proposto dalla Associazione incontro fra i popoli Ets denominato "Soggettività e resilienza alimentare e agro-ecologica delle popolazioni vulnerabili in estremo nord Camerun". Il predetto documento è trasmesso alla 3a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 dicembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell'organizzazione delle Forze Armate, relativa all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (*Doc. XXXVI*, n. 2).

Con lettere in data 5 dicembre 2023, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Moschiano (Avellino) e San Marzano sul Sarno (Salerno).

Interrogazioni

[VERINI](#), [RANDO](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [ROJC](#), [GIACOBBE](#), [LA MARCA](#), [DELRIO](#), [SENSI](#), [ROSSOMANDO](#), [VERDUCCI](#), [BAZOLI](#), [LOSACCO](#), [FURLAN](#), [IRTO](#), [CAMUSSO](#), [ALFIERI](#), [TAJANI](#), [ZAMBITO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, nel nostro Paese, viene condotta ormai da tempo anche tramite l'utilizzo di strumenti ablatori autonomi rispetto al processo penale, come la confisca di prevenzione, introdotta nel 1982 a seguito del profuso impegno di personalità quali Cesare Terranova e Pio La Torre e oggi disciplinata dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, noto come codice antimafia;

la prima sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo ha ammesso un ricorso promosso dai fratelli

Cavallotti contro la Repubblica italiana, a fronte di una confisca patrimoniale adottata, nei confronti dei ricorrenti, come forma di prevenzione per contiguità, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 159, in assenza di una sentenza di condanna;

a seguito della dichiarata ammissibilità del ricorso, la Corte ha chiesto al Governo, tra l'altro, se, vista anche l'assoluzione nel frattempo intervenuta in sede penale, la confisca sia proporzionale e necessaria; se essa non costituisca una vera e propria sanzione penale; se, sempre tenuto conto dell'assoluzione dei ricorrenti, l'accertamento della particolare pericolosità e la conseguente confisca dei beni siano giustificati,

si chiede di sapere se il Ministro di indirizzo sia a conoscenza di quando il Governo intenderà rispondere alla CEDU e, in particolare, quali saranno nel merito le argomentazioni addotte a sostegno dell'attuale disciplina in materia di misure di prevenzione patrimoniale, anche alla luce degli importanti risultati raggiunti in questi anni nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata.

(3-00820)

[ZAMPA](#), [ALFIERI](#), [DELRIO](#), [CAMUSSO](#), [D'ELIA](#), [ROJC](#), [FINA](#), [FURLAN](#), [MALPEZZI](#), [NICITA](#), [PARRINI](#), [RANDO](#), [SENSI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#), [ZAMBITO](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il Viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale con delega al Caucaso, Edmondo Cirielli, ha rilasciato un'intervista a "Formiche.net" in merito alla drammatica crisi tra Azerbaigian ed Armenia;

afferma che: "Bisogna dire che anche il presidente azero Ilham Aliyev ha cercato in questi tre anni una soluzione pacifica (...) Purtroppo in Europa c'è stato anche chi ha sempre alimentato il revanscismo e il nazionalismo armeno, illudendo Yerevan";

nella stessa intervista, inoltre, si legge che: "Non è stato fatto nulla dalle truppe azere per provocare l'esodo, che poi effettivamente c'è stato ma da parte di secessionisti che hanno dato fiato a rappresaglie nate da un'idea alimentata da filorussi che nell'area sono molto forti", così come si afferma che "anche le potenti comunità armene (...) con una visione molto nazionalista e sciovinista" svolgerebbero un ruolo di destabilizzazione dell'area;

considerato che:

negli anni la comunità internazionale ha condannato l'Azerbaigian per le violazioni dei diritti umani. In tal senso basti pensare alle condanne relative alle mutilazioni e all'uccisione indiscriminata di civili commesse dagli azeri nel corso dei tanti attacchi sulla linea di contatto con l'Armenia;

inoltre, l'Unione europea ha ripetutamente condannato l'Azerbaigian relativamente al più recente conflitto in Nagorno-Karabakh. In particolare, la risoluzione del Parlamento europeo del 5 ottobre 2023 sulla situazione nel Nagorno-Karabakh in seguito all'attacco dell'Azerbaigian e alle continue minacce contro l'Armenia (2023/2879(RSP)) ha espresso una condanna per l'attacco, ritenuto una grave violazione dei diritti umani e del diritto internazionale, nonché una chiara infrazione della dichiarazione trilaterale di cessate il fuoco del 9 novembre 2020 e degli impegni assunti dall'Azerbaigian nel quadro dei negoziati mediati dalla UE;

con la risoluzione il Parlamento UE ha esortato "le autorità azere a consentire il ritorno in sicurezza della popolazione armena nel Nagorno-Karabakh, a offrire solide garanzie per la tutela dei loro diritti e ad astenersi da qualsiasi retorica incendiaria che potrebbe fomentare la discriminazione nei confronti degli armeni", ricordato alle autorità azere "che il diritto di ritorno alla propria casa è un principio fondamentale del diritto internazionale in materia di diritti umani", richiesto la revoca immediata del blocco del corridoio di Lachin, al fine di garantire la fornitura di aiuti umanitari a coloro che ne hanno bisogno nel Nagorno-Karabakh, "corridoio che rappresenta un collegamento fisico per gli armeni del Nagorno-Karabakh con la loro terra, la loro proprietà, la loro cultura e il loro patrimonio" e, infine, ribadito "la propria condanna delle incursioni militari azere nel territorio dell'Armenia riconosciuto a livello internazionale" e rinnovato "la propria richiesta di ritiro delle truppe dell'Azerbaigian dall'intero territorio sovrano dell'Armenia";

anche il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha ribadito il fermo sostegno dell'Unione europea all'indipendenza, alla sovranità, all'integrità territoriale e all'inviolabilità dei confini

dell'Armenia;

le dichiarazioni del Viceministro appaiono dunque in aperto contrasto con i documenti e le posizioni ufficiali assunte in sede europea,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro indirizzate in merito alle dichiarazioni del Viceministro degli affari esteri con delega al Caucaso, Edmondo Cirielli, e se esse rispecchino la posizione dell'Italia rispetto al conflitto nel Nagorno-Karabakh.

(3-00821)

[TURCO](#), [LICHERI Sabrina](#) - *Ai Ministri per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, delle imprese e del made in Italy e dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

entro fine maggio 2022 lo stabilimento siderurgico ex ILVA di Taranto sarebbe dovuto passare sotto il controllo dello Stato che ne avrebbe acquisito la maggioranza delle quote che risultavano così distribuite: ArcelorMittal 68 per cento, Acciaierie d'Italia e Invitalia il restante 32 per cento;

l'aumento di capitale, che dovrebbe portare il socio pubblico in maggioranza (60 per cento), è stato prorogato a maggio 2024, grazie all'accordo siglato a giugno 2022 tra ArcelorMittal e Invitalia che ha spostato in avanti di due anni la scadenza;

da recenti notizie apparse sulla stampa sia locale che nazionale si apprende che nell'immediato, per garantire la sopravvivenza dello stabilimento e far fronte all'ennesima crisi di liquidità nonché al pagamento delle forniture di gas, occorrono almeno 320 milioni di euro;

già all'inizio del 2023, lo Stato ha versato in favore di Acciaierie d'Italia 680 milioni di euro di soldi pubblici, con l'obiettivo esclusivo di sostenere una persistente situazione fallimentare, sotto le vesti di aumento di capitale, mentre il socio di maggioranza (ArcelorMittal) non ha versato nulla;

in precedenza, nel 2020, lo Stato aveva sostenuto lo stabilimento siderurgico di Taranto con un investimento di 400 milioni di euro e successivamente trasferito anche 150 milioni di euro (parte dei 540 milioni di fondi totali destinati alle bonifiche delle aree inquinate ex ILVA) per supportare l'attività produttiva e attuare un generico piano di decarbonizzazione, oggi non più realizzabile a seguito anche del definanziamento di 1,2 miliardi di euro del piano nazionale di ripresa e resilienza; considerato che:

secondo quanto pubblicato il 9 dicembre 2023 dal quotidiano economico "Milano Finanza", nel bilancio intermedio riferito ai 9 mesi di gestione del 2023, il gruppo ArcelorMittal ha comunicato di aver prodotto flussi di cassa per ben 1,1 miliardi di euro e che, per quanto sopra premesso, tale cifra non è destinata ad essere utilizzata in investimenti o a sostenere la continuità produttiva di Acciaierie d'Italia versando la quota di sua competenza, ma ad essere corrisposta interamente agli azionisti con un *cashback* di 700 milioni di euro, oltre ad un dividendo da 200 milioni di euro già dato e ad un altro da distribuire nel corso di quest'ultimo trimestre;

sempre secondo "Milano Finanza" i conti della francese Arcelor e dell'indiana Mittal brillano abbastanza da potersi permettere un margine operativo lordo di 6,3 miliardi di dollari e un utile netto di 3,9, un profilo di liquidità alto con 11,8 miliardi di cassa e bilanci che hanno prodotto un utile di oltre 15 miliardi nel 2021 e di 11 miliardi nel 2022;

rilevato che:

il gruppo ArcelorMittal non sembra intenzionato a finanziare la sua quota di investimenti e procrastina tutti gli impegni presi e quelli da prendere per tamponare una situazione gravemente compromessa;

il socio privato di Acciaierie d'Italia continua nel suo ricatto, utilizzando i lavoratori e la fabbrica come scudo per ricevere ulteriori risorse pubbliche da sperperare fino alla chiusura dello stabilimento;

secondo le organizzazioni sindacali "l'obiettivo di ArcelorMittal è stato chiaro fin dall'inizio: lo Stato deve mettere i soldi e loro li gestiscono. Lo Stato deve pagare le bollette, la cassa integrazione per migliaia di lavoratori, farsi carico dei lavoratori in AS e negli appalti, del rifacimento degli impianti, a partire dall'Afo5, dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, del risanamento ambientale e di eventuali problemi di mercato" ("fiom-cgil.it", 5 dicembre 2023);

di contro, sempre le organizzazioni sindacali sostengono che "il socio privato, a fronte di nessun impegno, vuole mettere le mani sui 5 miliardi necessari per la decarbonizzazione", ma di cui non si conoscono le fonti di finanziamento e di copertura finanziaria;

considerato infine che:

nessuno degli impegni presi dal Governo in carica è stato mantenuto, sia per quanto concerne il processo di decarbonizzazione della produzione che relativamente al piano industriale e all'assorbimento dei lavoratori;

il gruppo ArcelorMittal realizza utili e li distribuisce pure, mostrando una capacità economico-finanziaria in grado di produrre un intervento risolutivo della crisi finanziaria dello stabilimento siderurgico di Taranto;

il Governo ha dimostrato inadeguatezza nella gestione di uno dei *dossier* più complessi della storia industriale italiana,

si chiede di sapere:

se sia nelle intenzioni del Governo porre fine a continue elargizioni di risorse in favore di un'azienda in perdita da decenni senza, peraltro, richiedere a chi la gestisce alcuna garanzia, tutele ambientali e sanitarie, oltre a un piano industriale sostenibile;

se si intenda intervenire nella compagine societaria in totale sostituzione del socio privato ArcelorMittal Italia e sottoscrivere un accordo di programma che definisca i contenuti e gli impegni per una reale diversificazione industriale, oltre che per sostenere la tutela ambientale e sanitaria nonché la riconversione economica, sociale e culturale del territorio;

se e quando si intenda rendere chiari e noti i contenuti del *memorandum* sottoscritto a settembre 2023 dal ministro Fitto con ArcelorMittal, nonché il contenuto delle rivendicazioni di ArcelorMittal in merito alla richiesta di possibili danni avanzata in sede di assemblea dei soci del 6 dicembre 2023.

(3-00822)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[VERDUCCI](#), [D'ELIA](#), [RANDO](#), [BAZOLI](#), [BASSO](#), [CAMUSSO](#), [FINA](#), [FRANCESCHELLI](#), [FURLAN](#), [LA MARCA](#), [MALPEZZI](#), [ROJC](#), [TAJANI](#), [VERINI](#) - *Ai Ministri dell'università e della ricerca, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, istituisce un meccanismo derivato che riporta gli stipendi dei docenti universitari in linea con quanto stabilito dalla contrattazione del pubblico impiego; infatti, al pari di quelli degli altri settori non contrattualizzati della pubblica amministrazione, essi non prevedono procedure negoziali di regolazione, a partire dal necessario adeguamento al costo della vita;

a decorrere dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia e del personale della carriera diplomatica sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali;

il cosiddetto adeguamento ISTAT è un meccanismo confermato anche dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, ovvero il regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, le tabelle di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 sono aggiornate ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 448 del 1998;

considerato che:

la procedura prevede il calcolo da parte dell'ISTAT, il visto del Ministero dell'economia e delle finanze e della Corte dei conti e quindi, entro il 30 aprile di ogni anno, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in questione (e conseguente corresponsione dei mesi arretrati rispetto alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* da parte degli atenei);

sino al 2010, il decreto veniva emanato, di norma, entro il 30 aprile; dal 2011 al 2017, in seguito al

blocco della contrattazione per i dipendenti pubblici, non è stato erogato alcun adeguamento ISTAT; dal 2018, con la ripresa degli adeguamenti per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali, i decreti sono stati generalmente emanati tra settembre e novembre (tranne il caso del 2021 in cui venne emanato a marzo dell'anno successivo). Nel 2022, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato pubblicato il 25 luglio, di nuovo con alcuni mesi di ritardo rispetto a quanto previsto;

ad oggi, il decreto non risulta pubblicato. Come è noto, i dipendenti pubblici solo lo scorso anno hanno iniziato a rinnovare i propri contratti relativi al triennio 2019-2021 e sono ancora in attesa delle risorse e quindi dell'avvio delle trattative per il triennio in corso (2022-2024), segnato da un'inflazione particolarmente alta. In questo quadro, l'adeguamento degli stipendi dei docenti universitari risulta essere particolarmente colpito sia dal ritardo dei rinnovi (non accedendo agli arretrati degli anni precedenti), sia dalla lunghezza delle procedure di rinnovo, che in ogni caso trasferisce l'avvio degli aumenti solo all'anno successivo della loro effettiva erogazione ai dipendenti contrattualizzati della pubblica amministrazione;

tenuto conto che:

il ritardo nel rinnovo del contratto 2019-2021 è corrisposto, negli ultimi tre anni, a un ammanco pari a oltre una mensilità stipendiale; l'aumento previsto dal Governo nel disegno di legge di bilancio per il 2024, in corso di esame da parte del Parlamento, per i dipendenti pubblici contrattualizzati copre in realtà solo un terzo dell'inflazione di questi anni (6,6 per cento annuo per il 2022 e 2023, 2,9 per cento previsto per il 2024), come segnalato dalle principali organizzazioni sindacali;

la manovra stanziava risorse solo per aumenti del 5,78 per cento, a fronte di un'inflazione complessiva di oltre il 16 per cento. In prospettiva, dal 2026, il rischio sarà quello di perdere almeno 4.000 euro annui lordi per i livelli iniziali di ricercatore a tempo determinato e di ricercatore a tempo indeterminato (oltre 300 euro al mese), 5.000 euro annui per quelli di professore associato (oltre 500 euro al mese), 8.000 per quelli di professore ordinario (più di 600 euro al mese), ovvero il corrispettivo di più di un mese di retribuzione ogni anno;

il fondo per il finanziamento ordinario delle università sarà ridotto nelle sue risorse nominali, in base ai dati emergenti dalle tabelle allegate al disegno di legge di bilancio, oltre che colpito duramente nella sua capacità di spesa dall'inflazione e compresso, nella sua effettiva disponibilità, dalle risorse che dovranno essere destinate all'adeguamento degli stipendi, per l'effetto combinato della messa a regime degli aumenti del contratto collettivo nazionale 2019-2021, degli adeguamenti ISTAT relativi, degli anticipi previsti dal Governo per il rinnovo 2022-2024,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario e urgente destinare ulteriori risorse al comparto università e ricerca, onde evitare di caricare sul fondo di finanziamento ordinario le maggiori risorse necessarie per gli adeguamenti contrattuali, a discapito della programmazione delle università in termini di didattica, servizi agli studenti, ricerca;

in quali tempi si intenda emanare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'anno 2023, valutando, inoltre, di predisporre entro i termini di legge il successivo, ovvero entro il 30 aprile 2024, al fine di dare immediata erogazione agli adeguamenti ISTAT.

(3-00819)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[RANDO](#), [VALENTE](#), [BASSO](#), [CAMUSSO](#), [DELRIO](#), [FRANCESCHELLI](#), [FURLAN](#), [IRTO](#), [LA MARCA](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [NICITA](#), [ROJC](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#), [ZAMPA](#) - *Ai Ministri dell'interno e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

in data 8 luglio 2021, con la decisione di esecuzione n. 10160/21, su proposta della Commissione COM(2021) 344, il Consiglio dell'Unione europea ha approvato il piano nazionale di ripresa e resilienza (trasmesso il 30 aprile 2021 dal Governo alla Commissione e, subito dopo, al Parlamento), e notificata all'Italia dal segretariato generale del Consiglio con nota LT161/2021 del 14 luglio 2021; nel piano, con particolare riferimento all'investimento 2 "valorizzazione dei beni confiscati alla mafia" della missione 5, componente 3, "interventi speciali per la coesione territoriale", viene prevista

l'attuazione della "strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati";
il 27 luglio 2023 il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ha proposto e diramato una bozza avente ad oggetto "Proposte per la revisione del PNRR e capitolo REPowerEU" con la quale, in riferimento alla missione 5 componente 3 riguardante la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie e per la quale si prevedeva un investimento con una dotazione di 300 milioni di euro che mirasse a "promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile nelle aree caratterizzate dalla presenza della criminalità organizzata, attraverso un investimento per la riqualificazione e la valorizzazione dei beni confiscati nelle Regioni del Sud", viene comunicato che il Governo "intende promuovere una riprogrammazione a favore di un più efficiente utilizzo delle risorse"; viene inoltre previsto che "con tali interventi si prevede di portare a compimento tutti i progetti ammessi a finanziamento ricorrendo a risorse nazionali, al fine di liberare e destinare le corrispondenti risorse PNRR a una nuova misura nell'ambito della medesima";

considerato che:

con il decreto n. 473/2022 l'Agenzia per la coesione territoriale rendeva pubblica la graduatoria dei progetti ammessi e finanziati dal PNRR;

il totale dei progetti ammessi a finanziamento a valere sull'avviso sono stati 242, sui 528 pervenuti, per un valore di 249,5 milioni di euro, mentre 165 sono quelli ritenuti idonei; sono invece 12 i progetti ammessi a finanziamento tra i 60 pervenuti a valere sulla procedura negoziata (di cui 45 presentati anche sull'avviso) per un valore di 50,2 milioni di euro; con la scelta del Governo i progetti previsti dai bandi restano ad oggi privi di finanziamento;

considerato che:

i progetti per le donne vittime di violenza erano stati considerati molto importanti, al punto da meritare più punti nel bando di cui sopra. Sono infatti 23 dei 72 in Campania, 17 su 59 in Calabria, 8 su 38 in Puglia, 25 su 57 in Sicilia, 3 su 13 in Abruzzo, uno su 3 in Basilicata;

al centro dei progetti ci sono centri antiviolenza, case rifugio per le donne e i loro figli, sportelli di ascolto e orientamento, case delle donne;

il fenomeno della violenza sulle donne, anche negli ambienti mafiosi, continua a rappresentare un aspetto strutturale della nostra società;

a differenza di quanto promesso, il Governo non ha approvato, a distanza di mesi, alcun provvedimento teso a rifinanziare i progetti definanziati di cui alla missione 5 componente 3,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro dell'interno intenda adottare a fronte del definanziamento della misura richiamata, e come intenda agire di fronte alla scelta di sottrarre agli enti preposti il finanziamento delle opere cui si fa riferimento nella missione 5 componente 3;

se non ritenga di dover indicare, tempestivamente, in quale provvedimento e con quali risorse intenda finanziare quelle stesse misure, considerato anche l'enorme valore sociale della gran parte dei progetti presentati e approvati;

se il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR sia a conoscenza delle preoccupazioni sollevate da tanti sindaci, soprattutto del Mezzogiorno, che avevano già costruito progetti destinati al sostegno delle donne vittime di violenza, anche in contesti mafiosi, e dalle associazioni impegnate nel contrasto alla violenza e nel contrasto alla mafia;

se non ritenga opportuno, dopo mesi di silenzio, indicare la provenienza delle risorse nazionali necessarie a finanziare le misure previste dal PNRR ed aventi le descritte finalità.

(4-00886)

[SALLEMI](#) - *Ai Ministri della cultura e dell'interno.* - Premesso che:

il 18 settembre 1944 è stato assassinato a Caltignaga (Novara) il medico condotto Sebastiano Russo, nato a Militello in val di Catania il 13 gennaio 1881, socialista che ha dato prova dei suoi sentimenti patriottici in molte occasioni, prestando attivamente la sua opera professionale in favore dei partigiani feriti;

vittima di una delazione e indicato falsamente come spia, il dottor Russo è stato invece ucciso da due partigiani;

chiarito troppo tardi il tragico e doloroso equivoco sono stati comunque individuati i colpevoli, accertata la loro responsabilità e quella del delatore, così da essere condannati alla pena capitale dalla giustizia partigiana;

piena e completa è stata anche la riabilitazione del dottor Russo da parte dei competenti comandi partigiani. Il 18 maggio 1945, infatti, sono stati tributati al caduto onoranze funebri solenni, sia a Caltignaga che a Novara, quale pubblico riconoscimento;

considerato che il dottor Sebastiano Russo è ricordato ed iscritto tra i partigiani caduti nel novarese in ben due monumenti a Novara, quello del Broletto, il medievale palazzo di città, e l'altro a porta Mortara;

valutato inoltre che:

la presidente del "club UNESCO" di Militello ha chiesto all'amministrazione comunale di tributare un adeguato riconoscimento alla memoria del concittadino;

il 17 aprile 2019 è stata proposta l'apposizione di una lapide e la cointitolazione dell'esistente monumento alla Resistenza, già dedicato ai fratelli di Dio, ai caduti della Resistenza della repubblica ossolana, a Salvo D'Acquisto e, più di recente, ai magistrati e alle vittime del terrorismo;

non riuscendo negli anni a superare la resistenza dell'amministrazione comunale, l'associazione si è determinata nel voler collocare una lapide sulla facciata della casa natale del dottor Russo, in accordo con la proprietà e, ricadendo l'immobile in centro storico, ottenendo il nulla osta dalla Soprintendenza per i beni culturali competente;

quest'operazione tuttavia non è riuscita e rimane impossibile per l'opposizione del primo cittadino;

evidenziato infine che negli anni il Comune non ha voluto concedere neppure i locali per un convegno storico organizzato dall'associazione sulla figura del dottor Sebastiano Russo a cui aveva aderito anche il presidente dell'istituto storico della resistenza novarese "Piero Fornara",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se e quali iniziative intendano intraprendere per risolvere tali problematiche.

(4-00887)

[FLORIDIA Aurora](#), [CUCCHI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MAGNI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per lo sport e i giovani.* - Premesso che:

a fronte degli enormi costi economici, del forte impatto ambientale, del collaudo che deve avvenire entro il 15 novembre 2024 e del conseguente previsto mancato rispetto delle tempistiche utili per permettere agli atleti di testare in sicurezza la pista, il progetto di costruzione della pista di bob "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo è stato oggetto di un acceso dibattito negli ultimi mesi;

attraverso un proficuo dialogo tra le istituzioni, il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi (anche dopo l'annuncio del presidente del CONI, Giovanni Malagò, in occasione della 141ª sessione del Comitato olimpico internazionale a Mumbai, dell'impossibilità di svolgere la gara a Cortina), si era mostrato favorevole ad accantonare il progetto e a individuare, anche all'estero, una pista già esistente e funzionante dove spostare le gare;

come si apprende da stampa specializzata, il CIO, in relazione all'ipotesi di disputare la gara presso l'impianto, non funzionante, di Cesana (Torino), ha ribadito la necessità di utilizzare una pista "già esistente e pienamente funzionante fuori dall'Italia", così da promuovere una soluzione in tempi certi e a basso impatto economico ed ambientale;

considerato che:

a seguito della riunione della cabina di regia sulle olimpiadi Milano-Cortina 2026, tenutasi in data 5 dicembre 2023, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha rilanciato l'idea di costruire la pista da bob a Cortina, sostenendo la fattibilità di un progetto ridimensionato, a costo invariato, ma con gli stessi servizi complementari necessari allo svolgimento della gara;

nel luglio 2023, nella gara di appalto non si era presentata alcuna ditta che si assumesse l'onere della costruzione dell'impianto di refrigerazione, a causa delle tempistiche troppo ristrette;

stando alle dichiarazioni del ministro Salvini, la decisione riguardo all'idoneità del progetto sarà espressa in data 13 dicembre,

si chiede di sapere:

come si intenda coordinare la presentazione del nuovo progetto della pista da *bob* di Cortina con le indicazioni più volte espresse dal CIO;

quali garanzie tale progetto offra in termini di fattibilità economica e ambientale, e quali siano le tempistiche di collaudo e di omologazione del progetto, previste per il mese di novembre 2024, tali da garantire la fruibilità in sicurezza della pista da parte degli atleti;

quali siano, a fronte degli obiettivi di inclusività e di sostenibilità dei giochi di Milano-Cortina 2026, le opportunità di *legacy* che il nuovo progetto assicurerà al territorio e alla sua popolazione, con specifico riferimento al piano di gestione *post* olimpico delle opere costruite;

quali siano le ragioni tecniche per cui non si sostiene lo svolgimento dei giochi nelle già valutate piste di St. Moritz e di Innsbruck, siti che consentirebbero di contenere l'impatto ambientale ed economico delle gare olimpiche.

(4-00888)

POTENTI - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

secondo quanto Giulio Corsi riporta in un articolo su "Il Tirreno", nel biennio 2021-2022 all'ospedale di Livorno sarebbero stati individuati 37 nuovi casi di persone sieropositive, segnando un *trend* decrescente rispetto al biennio precedente nel quale erano stati registrati 46 casi;

in generale i dati degli ultimi anni fanno registrare una media italiana inferiore a quanto si evidenzia nel resto dell'Unione europea;

allo stesso tempo i dati fanno emergere un più basso ricorso al *test* HIV in Italia al punto tale che nel 2017 la Conferenza Stato-Regioni si è accordata su "piano nazionale di interventi contro Hiv e Aids" che indica tra le priorità nella prevenzione quella di "favorire l'utilizzo delle nuove tecnologie (prenotazioni via web, App) al fine di collegare con facilità l'utente ai servizi esistenti e promuovere strumenti divulgativi di autovalutazione del rischio";

nell'articolo citato, il primario di malattie infettive all'ospedale di Livorno Spartaco Sani ha evidenziato come "il 58% delle diagnosi in Italia sono tutte tardive" ed ha lanciato l'allarme sull'enorme numero di casi "sommersi" nell'area livornese, ossia di persone che non sanno di essere sieropositive,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e utile porre in essere delle iniziative per il contrasto e la prevenzione del problema dei casi "sommersi" ossia delle persone che vivono senza sapere di aver contratto l'HIV o l'AIDS, affinché attraverso opportuni esami possano diagnosticare precocemente la malattia e, dunque, prevenirne le conseguenze.

(4-00889)

PAROLI - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

sul *web*, all'indirizzo "www.iacchite.blog", è operante la testata giornalistica denominata "IACCHITE", iscritta al Registro della pubblica stampa del Tribunale di Cosenza al numero R/G 1166/2019 del 27 giugno 2019, con sede fisica in Cosenza alla Via Miceli n. 46. La stessa testata non sembrerebbe essere iscritta al registro degli operatori di comunicazione detenuto presso l'Autorità Garante delle Comunicazioni;

la testata è stata fondata ed è diretta dal giornalista professionista Gabriele Carchidi, iscritto presso l'Ordine dei Giornalisti della Lombardia dal 19 gennaio 1998;

i contenuti pubblicati dalla testata diretta dal Carchidi sono quotidianamente editi sul dominio "www.iacchite.blog", con conseguente indicizzazione da parte dei maggiori motori di ricerca mondiali, ma anche diffusi attraverso la pagina "Facebook" della testata e sul profilo *social* del direttore della stessa;

considerato che secondo quanto risulta all'interrogante:

il tenore nettamente offensivo della reputazione altrui, spesso delegittimante le istituzioni di ogni ordine e grado, la non veridicità delle informazioni contenute negli articoli editi dal Carchidi, oltre ad aver creato un clima di odio sociale sul *web*, ha generato centinaia di procedimenti penali a carico del direttore della testata per i reati di diffamazione e *stalking*, culminati in numerose sentenze definitive di condanna della Corte di cassazione;

il direttore della testata gode della difesa, negli innumerevoli giudizi avviati, del suo legale di fiducia

del foro di Cosenza, sembrerebbe con l'applicazione, in ciascun procedimento, dell'istituto del gratuito patrocinio a carico dello Stato per motivi reddituali;
l'elevato carico di lavoro per la giustizia penale ed il fatto che la stessa sia giunta, spesse volte, a considerare i ricorsi proposti dal difensore del Carchidi come inammissibili, comporterebbe un aggravio delle spese statali derivante dalla reiterata applicazione dell'istituto del gratuito patrocinio e dai costi di funzionamento della giustizia;
sembrerebbero essersi verificati dei probabili ritardi nell'aggiornamento del casellario giudiziale del Carchidi in relazione alle innumerevoli condanne subite dallo stesso;
non sembrerebbe esistere alcun soggetto "editore" con il compito di farsi carico dei costi di mantenimento dei componenti della redazione ed in particolare della sede fisica della testata, che peraltro sembrerebbe dai pubblici registri essere di proprietà dello stesso avvocato legale di fiducia del Carchidi, né alcun soggetto sembrerebbe occuparsi formalmente della gestione dei proventi delle diverse campagne pubblicitarie presenti sul sito, alimentate da un remunerante flusso di visitatori attratti da notizie pseudo-scandalistiche;
sembrerebbe che il direttore della testata, già destinatario della sanzione della sospensione dall'albo in più occasioni da parte del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, non avrebbe mai interrotto l'esercizio della professione durante i periodi di sospensione;
potrebbe apparire concreto ed attuale il rischio che, alla luce delle premesse, il sito "www.iacchite.blog" possa configurarsi come uno strumento operante al di fuori di ogni regola, con lo scopo di screditare impunemente le istituzioni e i comuni cittadini, attraverso molteplici e reiterate condotte penalmente rilevanti, la cui difesa è reiteratamente e paradossalmente posta a carico dello Stato,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati e se, in caso contrario, ritengano di dover assumere, per quanto di competenza, iniziative volte a fare chiarezza sulla vicenda narrata;
quali iniziative intendano adottare, per quanto di competenza, per evitare che le istituzioni coinvolte vengano quotidianamente vilipesi;
se il Ministro della giustizia sia a conoscenza dell'importo totale dei costi sopportati dall'amministrazione della Giustizia, in particolare per il reiterato utilizzo dell'istituto del gratuito patrocinio, e dello stato del reale adempimento da parte del Carchidi delle molteplici sanzioni comminate dai giudici per il reato di diffamazione a mezzo stampa;
se intendano investire gli organi preposti, affinché venga accertato il rispetto della normativa che disciplina la corretta applicazione dell'istituto del gratuito patrocinio a carico dello Stato, delle norme deontologiche e sanzionatorie regolanti l'esercizio della professione giornalistica, della normativa prevista in materia fiscale relativamente al mantenimento di una testata;
quante cause per diffamazione o *stalking* siano in corso;
quante siano le condanne in primo grado, in appello e in cassazione;
quanti gratuiti patrocini abbiano ottenuto e a quali avvocati siano stati affidati;
quante somme, ad oggi, siano state liquidate per gratuito patrocinio e quante ne dovranno essere liquidate.

(4-00890)

[VERINI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

da più di un anno è ferma l'attività produttiva dello stabilimento della Ceramica Saxa Gualdo, ex Tagina, sita nel Comune di Gualdo Tadino (Perugia) con conseguente cassa integrazione per i suoi 120 dipendenti;

la cassa integrazione risulta in scadenza il 31 dicembre 2023;

sono risultati inefficaci ed inadeguati i tavoli di confronto a livello regionale per riattivare la produzione della Saxa Guado, al fine di definire con la proprietà un nuovo piano industriale che consenta all'azienda di riconquistare un posizionamento di mercato, che ne rafforzi il *know how* di assoluta eccellenza come riconosciuto in tanti anni di attività;

fallito il confronto a livello regionale, occorrerà attivare il confronto a livello nazionale, sia per salvaguardare l'occupazione sostenendo il reddito e sia per riattivare la produzione superando le criticità con particolare riferimento alla crisi energetica;

la Saxa Gualdo rappresenta per un intero territorio non solo una formidabile occasione di sviluppo e di occupazione, ma anche l'identità e la storia di quello stesso territorio,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente dei fatti esposti;

se siano state già adottate misure finalizzate alla proroga della cassa integrazione per i lavoratori interessati;

se intendano attivare urgentemente, come richiesto anche da sindaco, lavoratori e sindacati, un tavolo di crisi e di confronto per giungere a soluzioni negoziate tra le parti sociali ed istituzionali, che consentano di riattivare su basi certe e stabili l'attività della Saxa Gualdo.

(4-00891)

[CUCCHI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

da notizie di stampa si è appreso che il 6 dicembre 2023 a Bologna sono stati eseguiti due sgomberi, in occasione dei quali sono avvenuti violenti scontri fra le forze dell'ordine e i manifestanti;

nel dettaglio, il primo ha riguardato un edificio della AUSL in via Corticella, occupato da 5 nuclei familiari (tra cui 10 minori, che in mattinata erano a scuola) in situazioni di estremo disagio abitativo, coordinate dal collettivo "Plat", che qui aveva dato vita ad un "progetto" di "*radical housing*". Le famiglie che vi alloggiavano avevano abitato in precedenza in via Fioravanti, in una palazzina che era di proprietà ACER e che era stata lasciata libera dal collettivo Plat e dalle famiglie quando erano stati stanziati i fondi PNRR per ristrutturare lo stabile;

contemporaneamente, è stata sgomberata anche l'occupazione "Glitchousing" in viale Filopanti, messa in atto dal CUA (collettivo universitario autonomo) che dal 23 ottobre era entrato all'interno dell'ex istituto "Zoni", vuoto dal 2020 per creare uno "*student hostel*" per creare posti letto *gratis*, forme di solidarietà e organizzazione attiva. Nelle settimane precedenti si erano tenuti tavoli di trattativa tra gli occupanti, "Er.go" e l'università di Bologna, in esito ai quali era stato raggiunto un accordo per il quale l'immobile sarebbe stato lasciato libero il 18 dicembre, giorno nel quale le lezioni universitarie si interrompono per le vacanze natalizie. All'interno della struttura, infatti, vivevano circa una trentina di studenti fuori sede, che, sfruttando i locali occupati come punto d'appoggio, nel giro di qualche settimana trovavano una sistemazione stabile;

entrambi gli sgomberi sono stati eseguiti mediante l'attivazione di reparti di forza che hanno duramente represso ogni tentativo di contestazione e di protesta. Risulta all'interrogante che, nella serata, le forze dell'ordine intervenute abbiano aggredito il corteo studentesco che si era formato spontaneamente per protestare contro gli sgomberi;

sono stati pubblicati un video e diverse foto che restituiscono le immagini di un'aggressione sessuale a carico di una studentessa, perpetrata da un agente in tenuta antisommossa;

a parere dell'interrogante in nessun caso il calcio tirato violentemente sul pube, con gli anfibii dalle punte rinforzate, può essere considerato una legittima procedura di ordine pubblico, ma rappresenta una violenza sessuale praticata da un uomo, nello svolgimento dell'esercizio di una funzione pubblica e in divisa per conto dello Stato, ad una donna, ragazza, del tutto disarmata;

attualmente non è stato possibile individuare il responsabile del grave fatto;

considerato che:

nel 2012 l'Unione europea ha approvato una risoluzione che esortava gli Stati membri a "garantire che il personale di polizia porti un numero identificativo", come un *collar number* (numeri sul collo) o *shoulder number* (numeri sulla spalla): codici identificativi usati per riconoscere i singoli ufficiali di polizia, altrimenti impossibili da identificare in situazioni caotiche come gli scontri;

inoltre nel 2016 è intervenuto anche il Consiglio sui diritti umani dell'ONU che ha raccomandato che i funzionari delle forze di polizia siano "chiaramente e individualmente identificabili",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra;

quali iniziative intenda intraprendere per evitare che simili atti di deliberata violenza accadano ancora; se non ritenga opportuno e ormai indifferibile l'introduzione nel sistema normativo di una norma che imponga l'adozione di codici identificativi e *bodycam* o comunque di strumenti comunque atti all'identificazione degli agenti e a verificare le responsabilità individuali.

(4-00892)

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.